CODICE

OSSIA

COLLEZIONE SISTEMATICA

Di tutte le Leggi, ed Ordinanze emanate sotto il Regno di Sua Maestà Imperiale

GIUSEPPE II

tanto in affari secolari, quanto ecclesiastici per tutti gli Stati ereditarj

stampata in Vienna nel 1785.,
ed ora tradotta dal Tedesco

DA BARTOLOMMEO BORRONI

TOMO IV.

IN MILANO. MDCCLXXXVII.

Appresso Giuseppe Galeazzi Regio Stampatore.
Con Approvazione, e Privilegio.

ERRORI DA CORREGGERSI.

Alla pag. 1. *linea seconda deve dire* Parte IV.
Alla pag. 22. *il* §. 61. *dopo il Capitolo* V. *deve dire* §. 62., *e così successivamente si aggiunga un numero di più a tutti i* §§. *successivi fino al* §. 134. *che deve dire* §. 135.

INDICE

delle materie contenute in questo Tomo.

ARTICOLO I.

Num. I.

ORDINE GIUDIZIARIO GENERALE.

Num. II.

Num. III.

Num. IV.

TOMO QUARTO.

PARTE VI.

Affari concernenti l' Amministrazione della Giustizia civile, e criminale.

ARTICOLO I.

Istruzione circa l' Amministrazione della Giustizia.

Addì 1. *Maggio* 1781.

Stante che l' Amministrazione della retta Giustizia non dipende soltanto dalle provvide Leggi dello Stato, ma da una scelta giudiziosa dei mezzi, coi quali il Giudice possa scoprire la verità, senza mancare ai doveri del proprio ufficio; così viene pubblicato il seguente nuovo Ordine giudiziario, coll' espresso comando, che venga posto in corso, ed osservato in tutti i Paesi ereditarj I. e R. (*), e debba servire di norma costante non solo ai Sudditi, che cercano Giustizia, ma a quegli eziandio, che la debbono amministrare, e mandare ad effetto le rispettive sentenze; Ciò stante non sarà lecito a verun Giudice di procrastinare gli affari con usi contrarj al presente Regolamento, nè sotto qualunque siasi pretesto di altra interpretazione; e ne' casi dubbiosi se ne dovranno chiedere, ed aspettare sempre le Superiori

(*) In Germania cominciò a mettersi in corso il dì 1. Maggio 1782., e nella Lombardia Austriaca il dì 1. Maggio 1786.

determinazioni; poichè tutte le Leggi di qualunque ſorta, o denominazione anteriormente emanate, in quanto eſſe ſieno contrarie allo ſpirito del preſente Ordine giudiziario generale, ſi dichiarano del tutto abolite; dal che per altro reſtano diſpenſati i Tribunali dei Minatori, e quegli attinenti alla Giuſtizia mercantile, e militare, eſſendoſene fatto cenno particolarmente nei loro riſpettivi Trattati.

Num. I.

Ordine Giudiziario generale.

CAPITOLO I.

Del Proceſſo giudiziario in genere.

§. 1.

Niun Giudice potrà procedere ſe non in viſta di qualche lagnanza, eccetto che doveſſe provvedere *ex Officio* a norma delle preſcrizioni.

§. 2.

Trattine i caſi eſpreſſamente eccettuati nel preſente Ordine giudiziario, non ſaranno permeſſi alle Parti fuorchè due ſoli Atti; cioè la Petizione, e la Replica all'Attore; ed al Reo la Riſpoſta, e la Duplica.

§. 3.

L'Attore nella Petizione eſporrà il Fatto in ordine cronologico, accennandovi ogni circoſtanza

atta a comprovare quel qualunque siasi diritto, che crederà competergli.

§. 4.

In una sola Petizione non potranno comprendersi se non quegli oggetti, che saranno relativi, e corrispondenti l'uno all'altro.

§. 5.

Il Reo convenuto si farà carico preciso di rispondere a tutte le circostanze addotte dall' Attore, e ad una ad una in particolare, e nell' ordine stesso in cui l'Attore le avrà esposte, e ciò senza raggiri od ambiguità; e perciò sarà da quì innanzi proibito, e di niun effetto l'aggiungervi una clausula generalmente negativa.

§. 6.

Qualora la serie del Fatto esposto dall' Attore non fosse perfettamente compiuta, che vi mancassero delle circostanze, o che queste fossero in qualche modo alterate, sarà a carico del Reo nella sua Risposta di perfezionare il tutto in ordine cronologico, ed anche di aggiungervi quelle circostanze, che crederà del caso.

§. 7.

Il Reo finalmente addurrà nel tempo stesso tutte quelle eccezioni dilatorie, e perentorie, con cui egli credesse potersi difendere contro dell' Attore, cominciando da quelle, che traggono la loro origine dal Fatto medesimo (*).

(*) Atteso l'errore in cui vivono le Parti, ed i loro Agenti,

§. 8.

Sì l' Attore nella Petizione, che il Reo nella Risposta dovranno spiegarsi colla maggiore precisione, ed esattezza.

§. 9.

L' Attore nella Replica dovrà rispondere sopra le circostanze addotte dal Reo nella sua Risposta, in quella guisa stessa, che si è accennata poco anzi al §. 5.: bene inteso però che non abbia a ripetere alcuna cosa di quanto avrà di già accennato nella sua Petizione, nè ad introdurvi delle nuove circostanze, eccettuato che queste fossero necessarie a confutare le eccezioni del Reo.

§. 10.

Si osserverà pure il metodo prescritto al §. 5., ogni qual volta il Reo dovesse rispondere a qualche circostanza addotta dall' Attore nella sua Replica; ma non gli sarà lecito di accennarne delle nuove.

§. 11.

Se una delle Parti esponesse delle circostanze di fatto in proprio favore, cui la Parte avversa non

---

o Procuratori, cioè, che, qualora nella Risposta vi si comprendano delle eccezioni, che non riguardano l' oggetto principale, non sieno tenuti a giustificarsi su di esso: il che peraltro è apertamente contrario al presente Regolamento; così in virtù di una Sovrana Risoluzione dei 14. Giugno 1784., s' ingiunge alle medesime, che in conseguenza di questa chiara, ed espressa Legge, debbano esse addurre tutte le eccezioni, senza alcuna riserva, e giustificarsi successivamente sul punto principale della quistione; giacchè in caso diverso sarà d' ascriversi a loro colpa, se non vi si presterà ulteriore orecchio, e se si procederà in modo, come se affermassero lo stesso punto principale in quistione.

avesse rispofto espreffamente nell' Atto fucceffivo, quelle nella decifione della caufa faranno ritenute per vere.

§. 12.

Nell' efporre il Fatto fi offerverà fempre un efatto ordine cronologico, fenza immifchiarvi dei ragionamenti, nè introdurvi autorità legali; ma allegandovi foltanto le Prove legali, i Mandati di Procura, i Giuramenti, le Atteftazioni, e gli altri Ricapiti relativi. Ogni qual volta poi l'una, o l'altra Parte intendeffe di agire in via di Teftimonj, in tal cafo fe ne dovrà indicare il Nome, il Cognome, lo Stato, l'Impiego, e la loro abitazione.

§. 13.

Nelle Efpofizioni, tanto le Parti quanto i rifpettivi loro Patrocinatori dovranno fervirfi fempre della lingua ufuale del Paefe, ed aftenerfi nel refto da ogni proliffità, ripetizione, o da qualunque offenfiva efpreffione (*).

§. 14.

Gli Atti dovranno prefentarfi muniti della debita fottofcrizione, e coll' indirizzo confueto preffo di ciafcun Tribunale, ed in quei luoghi, ove fi troveranno Patrocinatori autorizzati ad affiftere le Parti in

Addì 9. Novembre 1783.

(*) Rifpetto al fare ufo dell'Idioma del Paefe, ciò non fi eftende fuorchè alle mere Efpofizioni, ma non già agli Allegati, i quali potranno effere concepiti in qualunque lingua ftraniera, ed ufitata; altrimenti vi fi dovranno però unire anche le rifpettive traduzioni di Periti giurati, e degni di fede.

Giudizio, questi muniranno gli Atti della loro propria firma. Al di fuori dello scritto poi si dovrà indicare in succinto l'oggetto della quistione, col Nome, e lo Stato d'ambe le Parti collitiganti (*).

§. 15.

La procedura dovrà seguire generalmente in iscritto, trattine i seguenti casi, in cui si potrà procedere verbalmente, e sono

a) Nei luoghi di Campagna.

b) In oggetti di poca entità, e non al di là di 25. Fiorini.

c) In affari di puntiglio, e concernenti unicamente ingiurie verbali. Ciò nulla meno resterà sempre libero alle Parti di declinare con iscambievole intelligenza dai metodi prescritti, e di scegliere quello, che loro sarà più beneviso; intendendosi da se, che ciascuna delle Parti debba dichiararsi sù di

---

(*) Al di dentro, ed in capo della Esposizione si accennerà sempre il Nome dell'Ufficio, cui è diretta, e segnatamente coi titoli rispettivi; e. g. „ *Rispettabilissimo Tribunale Provinciale* (*Hochlöbl Landrecht*). „ *Rispettabilissimo Tribunale d' Appellazione di N. N.* (*Hockblöl Appelazions-gericht*).

„ *Inclito Tribunale Mercantile di N. N.* (*Löbl. Mercantil und Wechseigericht*).

„ *Inclito Magistrato, od Ufficio Municipale di N. N.* (*Löbl Magistrat, oder Ortsgericht*) o simili, secondo che ec.

Al fine si chiuderà l' Esposizione dicendo „ *Lusingandomi di avere sufficientemente contraddetto alle circostanze addotte dalla Parte avversa, supplico il Rispettabilissimo Tribunale di N. N. volersi degnare di rigettare le istanze dell' Avversario.* "

Subito dopo vi si apporrà la data, e poi la sottoscrizione col Nome, Stato ec. del Ricorrente, o Ricorrenti, ed a tergo si ripeterà la direzione: e. g. „ *Al Rispettabilissimo Tribunale di N. N.* " od altro. Gli Atti pel Supremo Tribunale di Giustizia saranno diretti a S. M. l'Imperadore, osservando l' ordine seguente, cioè: A tergo: *A Sua Maestà*: Internamente al capo della Supplica: *Maestà*; ed il contesto sarà in terza persona: e.g. *Il sottoscritto prega ec.* Vedi ciò che si è detto su questo proposito all' Articolo I. del Tomo I., circa il modo di concepire le Suppliche dirette tanto a S. M., che ai diversi Tribunali, o Magistrati.

ciò nella sua prima produzione, nella quale si dovranno anche indicare le prove, allorchè l'una, o l'altra di esse intendesse richiamarsi a'Testimonj (*).

§. 16.

Sopra qualunque Petizione, il di cui oggetto fosse qualificato a tenore della Legge pel verbale Processo, o che l'Attore nella Petizione, o il Reo nella Risposta chiedessero l'introduzione di un Processo verbale, il Giudice assegnerà ogni volta il giorno, in cui le Parti debbano comparire, sia per accondiscendere alla proposizione che fa l'una all' altra circa la verbale attitazione, sia per conformarsi al disposto dalla Legge, portando seco l'Atto in iscritto del partito, cui intendono appigliarsi. Il Giudice dappoi, o inerendo al concertato fra le Parti, o seguendo in caso contrario il tenore delle Leggi, procederà ulteriormente a norma delle prescrizioni (**).

Vienna addì 22. Novembre 1784.

(*) Essendosi scoperto in occasione di Liti processuali una procedura illegale presso di alcuni Giudici, i quali hanno proferita la Sentenza sulla regolare deposizione di Testimonj, e ciò quand' anche la Parte abbia trascurato di produrre le prove contro l'Esposizioni dell'Avversario, giusta il tenore del §. antecedente, per cui la Parte sia stata preclusa a tenore della Legge, alla già detta regolare deposizione dei Testimonj; quindi per togliere in avvenire ogni dubbio, si dichiara, che quella Parte, la quale intendesse di addurre una regolare deposizione per mezzo di Testimonj sopra le circostanze processuali delle proprie Esposizioni, ma che trascurasse di aggiungervi le prove, ed in quel luogo stesso, ove dee accennarle, in tal caso, ed in occasione della Sentenza, non si avrà verun riguardo alle testimonianze, che potessero essere posteriormente prodotte.

(**) *Decreto Aulico del dì 11. Settembre 1784.*

Per maggiore chiarezza dei due antecedenti §. 15. e 16., si osserverà quanto segue, cioè:

a) Che sotto quella espressione „ *nei luoghi di Campagna*, si sottintendono i Circoli di ciascuna *Provincia* fuori di Città.

CAPITOLO II.

Del Processo verbale.

§. 17.

NEi predetti tre casi qualificati pel Processo verbale sarà libero all' Attore di proporre la sua Petizione verbalmente, oppure in iscritto.

§. 18.

Le Petizioni verbali si riceveranno, giusta la pratica di ciascun Tribunale, nel luogo a ciò destinato da un Ufficiale della Curia, dal quale saranno registrate in un Protocollo particolare, ed in cui l'Attore dimetterà la copia di quei documenti, od attestazioni, con cui crederà fondare l' esposte sue ragioni; per poterli comunicare, unitamente ad un Estratto della Petizione medesima, al Reo convenuto nell' atto della citazione.

---

b) Che il Processo verbale in campagna avrà luogo in qualunque siasi circostanza, e rimosso ogni riguardo sulla maggiore, o minore entità dell' oggetto in quistione.

c) Che siccome si lascia all' arbitrio delle Parti di declinare dalla detta legale Procedura, allorchè le medesime ne sieno d' accordo, così in caso contrario ne' luoghi di Campagna si procederà ulteriormente col già detto verbale Processo, quand' anche fra le Parti una sola fosse quella, che vi persistesse.

d) Che dovendosi, giusta il disposto dalla Legge, destinare la giornata alle Parti sopra qualunque lagnanza, per cui si abbia a procedere verbalmente; così nei Luoghi di Campagna il Giudice locale dovrà praticare lo stesso anche rapporto a quelle lagnanze, che fossero esposte in iscritto, purchè le Parti sieno fra di loro convenute di declinare dal Processo verbale. E perciò sarà a carico del Giudice il segnare esattamente nel Protocollo il giorno, che avrà assegnato alle Parti, e nel quale esse abbiano convenuto, e richiesto di procedere in iscritto.

§. 19.

In occasione che si procederà verbalmente, il Giudice assegnerà alle Parti il giorno, l'ora, ed il luogo, in cui dovranno comparire pel merito della Petizione.

§. 20.

Se nel giorno assegnato, sia ne' Luoghi di Campagna, oppure su d' una verbale Petizione, comparissero ambe le Parti personalmente, e senza intervento di alcun Patrocinatore, resterà a carico del Giudice di porre in chiaro tutto ciò, che può riguardare l'esatta cognizione del Fatto, e le prove, attestazioni, ed altro, che possa giovare, ed essere dell' interesse dell' una, o dell'altra Parte, ma sopra tutto rileverà egli

a.) Quali sieno le pretensioni dell' Attore, tanto circa l'oggetto principale, quanto per le accessorie obbligazioni.

b) Se l' Attore, ed il Reo sieno autorizzati a comparire eglino stessi in Giudizio,

c) Se il Reo sia soggetto alla sua Giurisdizione.

§. 21.

Se l' Attore avesse presentata la sua Petizione in iscritto, non gli sarà lecito negli Atti verbali di mutare il genere dell' azione, nè l' Istanza formata dal medesimo. E ciò potrà fare soltanto, qualora avesse esposta in voce la sua lagnanza.

§. 22.

Sarà a carico del Reo il rispondere definitivamente alla Petizione da lui bene intesa sopra tutte,

e singole le circostanze, ed in quell' ordine stesso, nel quale saranno state esposte dall' Attore.

§. 23.

Non rispondendo il Reo distintamente, si avrà per vera la circostanza esposta dall' Attore.

§. 24.

Oltre la sopraccennata Risposta incumberà al Reo l'addurre quelle circostanze, che l' Attore o avesse taciute, od esposte diversamente da quello, che fossero in realtà, come pure le proprie eccezioni sì contro l' oggetto principale della quistione, sì contro le obbligazioni accessorie, come circa le prove dell' Attore, e la loro validità. Adducendo per ultimo tutte quelle prove, e controprove, con cui egli credesse avvalorare il proprio assunto.

§. 25.

Que' documenti, sui quali il Reo intende fondare le dette sue prove, e controprove, dovrà comunicarli in debita forma all' Attore entro la metà del tempo, che avrà a decorrere dal dì che gli sarà stata intimata la Petizione, fino a quello assegnatogli per la comparizione; ma in caso contrario, qualora l' Attore non vi rispondesse a bello studio, dovrà prorogarsi il termine, ed il Reo sarà tenuto di rifondere all' Attore le spese della proroga.

§. 26.

Sopra la Risposta del Reo l' Attore farà la Replica, ossia Conclusione, e nel tempo stesso farà

anche tenuto di rispondere pria di tutto alle nuove circostanze, ed eccezioni addotte, ed opposte dal Reo; quindi produrrà le proprie eccezioni contro le prove dell' Avversario, aggiungendovi tutto ciò che crederà valevole a ribattere le eccezioni del Reo, come pure le prove rispettive di quanto adduce.

§. 27.

Per ultimo si ammetterà la Duplica, ossia la Conclusione del Reo, in cui questi dovrà rispondere alle nuove circostanze per avventura dall' Attore accennate, ed opporrà le sue eccezioni contro le prove da questo addotte.

§. 28.

Sopra gli atti verbali dovrà tenersi un Protocollo fedele, circostanziato, ed a misura degli Atti, che saranno seguiti; il qual Protocollo ad istanza particolare dell' una, o dell' altra Parte, od anche d'entrambe, verrà loro recato per la sottoscrizione, anzi, qualunque volta esse ne richiedessero una copia, questa verrà loro rilasciata immediatamente (*).

§. 29.

Se l'una delle Parti non comparisse pel giorno destinato, si dovrà prestare piena fede, anche senza altra prova, alla Parte comparente per ciò, che concerne il Fatto, sempre che questo non oltrepassi

(*) In virtù di un Aulico Decreto del dì 11. Settembre 1784. In occasione di proroga gli atti potranno registrarsi anche in più di un Protocollo, quando nascano alle Parti ed al Giudice dei motivi rilevanti, per i quali col primo termine non potessero esaurirsi tutti quattro gli Atti in un solo Protocollo.

l' oggetto della petizione, e si procederà alla Sentenza, come sarà di ragione, eccetto che la Parte personalmente presente tenesse per iscusata l'assenza della Parte contraria, e consentisse alla proroga del termine (*).

§. 30.

Se nel termine prefisso non sarà comparsa nè l'una, nè l'altra Parte, non avrà luogo veruna cognizione, ma si prefiggerà ad istanza dell' una o dell' altra Parte un nuovo termine, nel quale se v' intervenissero dei Patrocinatori sì dall' uno, che dall' altro canto, questi saranno in obbligo di giustificarsi sulla preterizione del primo termine, cioè che sia questa accaduta senza loro colpa, ma di volere espresso delle Parti.

§. 31.

Se prima della giornata prefissa, o pendente la medesima venisse provato in valida forma alcun caso inevitabile non preveduto, per cui l'una Parte non avesse potuto comparire, dovrà prorogarsi il termine.

(*) Essendo stata fatta la domanda circa il tempo, in cui effettivamente si debba procedere in contumacia contro quella Parte che non sarà comparsa nel giorno prefisso, cioè fino a quando debba il Giudice sospendere a proferire la Sentenza, e che la mancanza della Parte nel non essere comparsa giusta l'ordine avuto in quel dato giorno, debba caderle a carico. S. M. I. con suo Decreto 15. Settembre 1784. si è benignamente degnata di ordinare per regola generale, che, siccome a tenore di questo chiaro §. nello stabilire il termine alle Parti si dee accennare il giorno, l'ora, ed il luogo della compatizione e che ognuna di esse può profittarsi dell'ora intiera prefissale, così non si potrà procedere in contumacia se non quando sia trascorsa l' intiera ora fissata, e che la Parte non sia comparsa.

§. 32.

Comparendo ambedue le Parti, non avrà mai luogo veruna Proroga di termine senza un sufficiente motivo, che dovrà accennarsi ogni volta nello stesso Decreto della Proroga; quindi si dovranno sempre sentire circostanziatamente le Parti, ad oggetto di determinare il tempo della suddetta Proroga, e quanto dall' una, o l' altra Parte si dovesse prestare, o presentare in Giudizio.

§. 33.

Se per non essere comparsa l'una Parte, o l'altra il Giudice, giusta il tenore del §. 29., avesse pronunziato a' termini di giustizia, e che la Parte non comparsa intendesse giustificarsi sul punto della contumacia, adducendo per prova qualche inaspettato, ed irreparabile accidente, dovrà questa fra il termine assegnato per l'appellazione aver presentata una formale giustificazione in iscritto vestita dei necessarj documenti, in un co' rispettivi amminicoli, e circostanze, altrimenti non le verrà prestato ulteriormente orecchio. Sopra di ciò dovrà il Giudice sentire ogni volta anche la Parte avversaria, e sul punto, se debbasi recedere dalla cosa giudicata, e procedere ad una nuova cognizione sull' oggetto principale, il Giudice deciderà a' termini di ragione.

CAPITOLO III.

Del Processo in iscritto.

§. 34.

PRocedendosi in iscritto, il Giudice trasmetterà la Petizione al Reo convenuto, affinchè vi risponda, assegnandogli il termine, in cui dovrà presentare la sua Risposta.

§. 35.

Il precitato termine dal Giudice sarà prefisso di 30. giorni, semprecchè il Reo si trovi nel luogo del Giudizio quando dimorasse nella stessa Provincia sarà di giorni 45.; di giorni 60., se dimorerà negli Stati ereditarj; e finalmente di giorni 90., se abitasse fuori di Paese.

§. 36.

Se dentro il termine prefisso il Reo non avrà presentata la sua Risposta, si presterà tutta la fede al Fatto esposto dall' Attore senz' altra prova; e quindi si passerà alla inrotulazione degli Atti, ed alla Definitiva come di giustizia.

§. 37.

Se il Reo non potesse rassegnare la sua Risposta entro il termine stabilito, dovrà 3. giorni prima che scada il termine chiederne una dilazione, ed accennare i motivi validamente provati, che a ciò lo obbligano, siccome il tempo, che abbisogna a produrre le sue difese.

§. 38.

Il Giudice resta autorizzato ad accordare la Proroga richiesta, previa però la diligente disamina degli allegati motivi, e semprecchè questi siano da esso riconosciuti giusti. La Proroga sarà misurata dal Giudice colla necessità allegata con prove, in maniera tale però che non si abbia ad eccedere giammai il prefisso termine legale, sia che una tale Proroga si dovesse concedere in virtù di una prima istanza, sia di altre reiterate; Che se il Reo domandasse una dilazione eccedente il suddetto termine legale, non potrà nè concedersi nè dinegarsi, se prima non se ne renderà regolarmente inteso anche l'Attore (*).

(*) S. M. I. sulla domanda fattale circa il tenore dei §§. 36. 45. e 51. cosa si debba praticare quando la Parte contraria avesse aderito alla istanza della conveniente dilazione, e rinunciato ai diritti che a lei competono in forza delle Leggi, ha benignamente stabilito che in questo caso cessa l'ufficio del Giudice, poichè non potrà mai negarsi un termine ricercato da una Parte, qualora l'altra vi abbia accondisceso. Sull'altra domanda poi: in qual maniera si debba procedere nella prescritta disamina, se abbia questa ad essere verbalmente, od in iscritto, e circa il come debba accordarsi, o negarsi la dilazione, cioè: se sopra le allegazioni della Parte avversaria si abbiano a riassumere ulteriori Atti: fu risposto, essere questo un oggetto di tale natura da non potersi definire egualmente in tutti i casi senza correr rischio o di procedere colle dilazioni nei Processi incidenti, anche ove nol richiegga il bisogno. oppure in casi d'importanza, in cui siffatte dilazioni hanno la massima influenza legale nell' oggetto principale di pregiudicare in certo qual modo le Parti medesime. Gli ordini concernenti le istanze, o le ricusazioni sono troppo varj, e perciò la Legge in questi casi nulla ha stabilito di preciso, concedendo bensì al Giudice la facoltà in affari di dilazione di poterla accordare, od anche negarla; come pure la Legge non proibisce al Giudice in simili casi, trovandolo necessario, di sentire ulteriormente amendue le Parti.

§. 39.

Fino al giorno che non sarà fatta l'istanza per l'inrotulazione degli Atti, sarà in libertà del Reo di presentare la sua Risposta anche dopo spirato il termine prefisso; ma dal giorno in cui sarà stata fatta la detta istanza non potrà più ammettersi la Risposta, e lo stesso dovrà pure osservarsi rispetto al resto degli Atti (*).

§. 40.

Quando il Reo credesse che il Giudice, avanti il quale egli sarà stato convenuto, sia incompetente, o per non esser la causa, od il Reo soggetto alla di lui giurisdizione, o perchè la causa fosse già introdotta avanti un altro Giudice, o in tutto, o in parte, cioè avente in questo secondo caso origine da quella causa medesima; dovrà egli, pria che scada al più tardi la metà del termine prefissogli per la Risposta, presentare le rispettive eccezioni, poichè in caso diverso non saranno più ascoltate; ed il Giudice dopo intesa la Parte avversaria passerà alla decisione dell'affare.

§. 41.

(*) In data de' 22. Marzo 1784. fu ordinato agli Avvocati, che appena spirato il termine si debba venire alla inrotulazione, restando ai medesimi vietato sotto pena della perdita dell'Impiego, od anche pecuniaria, di concedere veruna dilazione convenzionale di termine senza l'espresso assenso del proprio Cliente.

Con altra successiva Ordinazione poi de' 14. Giugno anno suddetto 1784. fu soggiunto, che se anche la Risposta del Reo fosse stata prodotta nel giorno medesimo, in cui fu fatta l'istanza della inrotulazione, sia questa di già effettivamente seguita o nò, in tal caso la Risposta suddetta non sarà più ammessa in conto veruno.

§. 41.

Quando verrà rigettata queſta eccezione, ricomincierà a decorrere al Reo dal giorno della Sentenza l'intiero primo termine per la preſentazione della Riſpoſta.

§. 42.

Il Reo dovrà produrre unitamente alla Riſpoſta tutte le rimanenti ſue eccezioni, altrimenti non gli ſi preſterà più orecchio per le medeſime.

§. 43.

Se la Riſpoſta ſarà preſentata in tempo debito, il Giudice la comunicherà all' Attore perchè vi replichi, aſſegnandogli il termine in cui dovrà preſentare agli atti la medeſima Replica.

§. 44.

Il termine per la preſentazione della Replica ſarà di giorni 14. ſenza diſtinzione del Luogo, ove l'Attore dimorerà; ma ſe egli non foſſe in iſtato di preſentare la Replica entro il termine prefiſſo, dovrà chiedere la dilazione al più tardi 3. giorni avanti la ſcadenza, indicando, e provando validamente tanto i motivi, che lo avranno neceſſitato a domandare la detta dilazione, quanto il tempo, di cui abbiſognerà per fare le ſue difeſe.

§. 45.

Il Giudice avrà l'autorità di accordare la richieſta dilazione, eſaminate che avrà eſattamente le allegate ragioni, e ſe le avrà trovate valide. Il

tempo preciso della dilazione dovrà commisurarsi dal Giudice colla necessità validamente allegata, in guisa però che non venga mai ecceduto il termine legale stabilito di 14. giorni, sia che la dilazione debba accordarsi sulla prima, o sopra reiterata istanza; ma in caso che l' Attore chiedesse una proroga eccedente il succennato termine legale, essa non dovrà altrimenti nè accordarsi, nè denegarsi, fuorchè previa l' intelligenza del Reo convenuto, a norma delle prescrizioni (*).

§. 46.

Se l' Attore non avrà presentata la sua Replica nel termine prefinito, si passerà ad istanza dell' una, o l' altra Parte alla inrotulazione degli atti, e si avranno per vere le circostanze allegate dal Reo nella sua Risposta a compimento del Fatto, ovvero a convalidare le sue eccezioni; quindi si pronunzierà a' termini di giustizia sugli atti presentati fino a quel giorno,

§. 47.

Nella Replica non sarà lecito all' Attore di addurre delle nuove circostanze, nè altre prove, fuorchè per quanto sia necessario a confutare il Fatto, e le eccezioni dal Reo prodotte nella Risposta; che se l'Attore ne adducesse delle altre, nella Sentenza non se ne avrà verun riguardo.

§. 48.

Provando l'Attore con validi argomenti, od in

(*) Vedi ciò che si è detto al §. 38.

mancanza di questi, con giuramento, che gli amminicoli nuovamente prodotti nella Replica, non sieno stato da lui tacciuti a bella posta nella petizione, se gli accorderà di poterli produrre nella Replica; a tale oggetto però prima di presentare la Replica dovrà chiedere la emissione al Giudice con particolare Ricorso di addurre i nuovi amminicoli; ed il Giudice, sentito prima il Reo, giudicherà su di ciò, come di ragione, e senza raggiri.

§. 49.

Non sarà lecito all' Attore di mutare la domanda proposta nel primo libello, quanto alla sostanza, cioè circa l'oggetto, ed il genere dell' azione, ma resterà soltanto in sua libertà di ritirarsi dal Giudizio dopo la rifazione delle spese cagionate al Reo, e di presentare in ogni caso un nuovo libello.

§. 50.

La Replica si passerà alle mani del Reo per la Duplica, prefiggendogli il termine, entro il quale dovrà presentarla.

§. 51.

Questo termine sarà di giorni 14. senza differenza del luogo, ove dimorerà il Reo; ma qualora questi vorrà chiedere per dei fondati motivi un termine più ampio alla presentazione della Duplica, dovrà sì egli nel domandarla, come il Giudice nell' accordarla, osservare quanto fu di sopra prescritto ai §§. 44. e 45., circa le dilazioni da accordarsi alla presentazione della Replica (*).

(*) Vedi ciò che si è detto su questo particolare anche al §. 38.

§. 52.

Se dentro del prefiffo termine il Reo non avrà prefentata la Duplica, fi procederà ad iftanza dell' una, o dell'altra Parte, alla inrotulazione degli atti, e fi avranno per vere le circoftanze di fatto nuovamente addotte dall' Attore a norma di quefto Regolamento; e fi pafferà alla Sentenza, come di ragione, fopra gli atti, che faranno ftati prefentati fino a quel giorno.

§. 53.

Se l' Attore nella fua Replica avrà addotte nuove circoftanze, o nuove prove, farà in libertà del Reo di produrre nella Duplica egualmente nuove circoftanze, e nuove prove per confutazione di quelle dell' Attore, e non già altrimenti; poichè qualora quefti produceffe altre circoftanze o prove fuori delle fuccennate, nella Sentenza non fe ne avrà alcun riguardo.

§. 54.

Ma fe il Reo foffe in grado di provare con validi argomenti, od in mancanza di quefti, con giuramento, che i nuovi amminicoli da lui prodotti nella Duplica non fiano ftati taciuti con iftudio nella Rifpofta, allora potranno ammetterfi nella detta Duplica. A tale oggetto però prima della prefentazione della medefima, dovrà egli chiedere al Giudice la permiffione di poter produrre gli amminicoli fuddetti con un particolare Ricorfo; ed il Giudice, fentito prima l' Attore, pronunzierà fopra di quefto Articolo ciò, che farà di ragione, fenza che vi poffa aver luogo alcun raggiro.

§. 55.

Se il Reo a norma de' §§. 53., e 54. aveffe addotte delle nuove prove, o circoftanze, nella Dupli-

ca, si dovrà permettere alle Parti una Scrittura difinitiva pro e contra, procedendo, circa la fissazione de' termini, nel modo prescritto per la Replica, e la Duplica.

§. 56.

Nelle dette Scritture definitive pro e contra non si potrà trattare d'altro, fuorchè di ciò, che sarà stato prodotto nella Duplica, e si dovrà evitare ogni prolissità, e la ripetizione delle cose già dedotte negli atti precedenti.

§. 57.

Nella Scrittura conclusionale l'Attore potrà bensì addurre nuove prove, e circostanze, ma quelle unicamente, che saranno necessarie immediatamente a debilitare le novità prodotte nella Duplica. All'incontro nella controscrittura definitiva non sarà lecito al Reo di mettere in campo sotto qualsivoglia pretesto altre prove, o nuove circostanze.

CAPITOLO IV.

Della Denunzia della Lite.

§. 58.

CHiunque crederà avere diritto di denunziare la lite ad un Terzo, ciò dovrà fare nel principiare della medesima; cioè, l'Attore avanti la presentazione del Libello, ed il Reo prima che sia trascorsa la metà del primo termine assegnato a presentare la Risposta, poichè in caso diverso il Terzo non sarà tenuto ad assumere in se la lite.

§. 59.

Se l'Attore interpellato si presterà spontaneamente ad assumere la lite, sarà in arbitrio del Denunziante di sostenerla d'intelligenza, e congiuntamen-

te col primo, ovvero di trasferire in esso intieramente le incumbenze del processo, senza prendervi alcuna parte; nel posteriore caso però sarà tenuto il Denunziante di consegnare all' Attore, contro quietanza, tutti i documenti, che saranno in sua mano.

§. 60.

Insorgendo lite sulla quistione: se la denunzia abbia luogo, o non lo abbia? questa dovrà farsi separatamente fra il Denunziante, ed il preteso Attore. Ma ciò non ostante la causa principale non potrà sospendersi, se non in quanto il Denunziante potesse comprovare sulla sollecitazione dell' Avversario, qualmente egli abbia introdotta la denunzia regolarmente, e che la prosegua nelle debite forme.

§. 61.

Se all' esito della Denunzia risultasse, che la medesima fosse seguita maliziosamente, e soltanto per l' introduzione, resterà sempre libero alla Parte contraria di pretendere nella Causa principale il risarcimento de' danni che per tale procedura fossero alla medesima derivati.

CAPITOLO V.

Della Riconvenzione.

§. 61.

IL Reo convenuto, che crederà aver diritto di riconvenire l' Attore, potrà proporre la riconvenzione innanzi al medesimo Giudice, presso del quale sarà stato convenuto, ed avrà tale facoltà, finche sarà emanata la Sentenza definitiva sulla petizione dell' Attore. La riconvenzione però dovrà presentarsi con iscrittura separata, nè sarà lecito mescolarla colla Risposta.

CAPITOLO VI.

Della facoltà, e dell' obbligo di agire, e di difendersi in Giudizio.

§. 62.

OGnuno, al quale le Leggi non hanno limitata la facoltà di amministrare le proprie sostanze, potrà portare, e difendere in Giudizio le sue ragioni contro chiunque.

§. 63.

Le ragioni spettanti a persone, le quali o non sieno ammesse dalle Leggi alla amministrazione delle proprie sostanze, o che ne fossero state rimosse, dovranno sperimentarsi, sia per la petizione, sia per la difesa, da chi si troverà destinato a tale incumbenza o dalle Leggi, o dal Giudice competente; e però non si potrà accettare alcuna Scrittura da chi non abbia la facoltà di portare, o difendere in Giudizio le sue ragioni; ma la medesima Scrittura dovrà tosto rigettarsi; con che però venga espresso nel Decreto il motivo, per cui viene rigettata.

§. 64.

Niuno avrà diritto di obbligare l' Avversario a portare la sua ragione in Giudizio, trattine i seguenti tre casi di provocazione:

a) Quando l' Avversario si sarà vantato di avere qualche pretensione contro del Provocante:

b) Se qualcheduno vorrà costruire una nuova opera:

c) Nelle azioni competenti ſopra Beni devoluti al Concorſo de' Creditori (*).

CAPITOLO VII.

Del Proceſſo provocatorio per diffamazione.

§. 65.

SE alcuno ſi ſarà vantato, che gli competa qualche azione contro di un Terzo, ſarà in libertà di queſt' ultimo di convenire il Diffamatore avanti il Giudice competente del Provocante, e di chiedere, che gli venga ingiunto di produrre la preteſa ragione in Giudizio, altrimenti gli ſia impoſto perpetuo ſilenzio ſulla medeſima.

§. 66.

Reſterà a carico del Provocante l'eſporre con preciſione l'oggetto della conteſa, e la ragione vantata dal Provocato; come pure di produrre nelle debite forme le prove giuridiche, colle quali eſſo intenderà dimoſtrare la ſeguita diffamazione nel caſo, che veniſſe negata dal Provocato.

(*) Sotto il dì 24. Ottobre 1782 è ſtato ordinato, che quello il quale in affari di Gabella ſi credeſſe leſo per qualche penale avuta, ed intendeſſe di definire l'affare a termini di giuſtizia, trovandoſi egli nel tempo della intimazione nella Provincia ſteſſa, in cui ha avuto luogo la detta penale, dovrà ſollecitare l'Ufficio Fiſcale mediante una Eccitatoria per comprovare le ſue ragioni contro la penale intimatagli fra il termine di 6. ſettimane, e ſe in allora ſi trovaſſe fuori della Provincia fra 12. ſettimane, e ciò ſotto pena della perdita di ſue ragioni.

§. 67.

Il Giudice sopra tale provocazione ingiungerà al Provocato di rispondere sulla diffamazione imputatagli, ovvero di presentare, occorrendo, la sua petizione, oppure ad attendersi, che gli venga imposto perpetuo silenzio sulla medesima causa.

§. 68.

A tal fine si assegneranno al Provocato i medesimi termini, quali debbono prefiggersi al Reo convenuto per la presentazione della Risposta, a norma del §. 35.

§. 69.

Se il Provocato presenterà in debito tempo la Risposta sulla diffamazione imputatagli, ovvero la sua Petizione si procederà nel primo caso come si dee procedere sopra ogni altra Risposta del Reo convenuto, e nel secondo come si farebbe per ogni altra Petizione Giudiziale.

§. 70.

All' incontro se il Provocato sarà in difetto dell' una, o dell' altra, allora il Giudice ad istanza del Provocante, dovrà imporgli senza dilazione perpetuo silenzio con esprimere però chiaramente l' oggetto, che ve lo avrà indotto.

CAPITOLO VIII.

Della Provocazione in causa di una nuova opera.

§. 71.

CHiunque vorrà costruire una nuova opera avrà diritto di convenire presso la Giurisdizione, a cui sarà soggetto il fondo, o suolo destinato all' Edifizio, tutti quelli, contro la di cui opposizione intenderà assicurarsi, e di chiedere mediante la presentazione del disegno dell' Opera *in Duplo*, che venga loro ingiunto l'obbligo di produrre le ragioni, che avessero in contrario, o in caso diverso ai medesimi intimato su di ciò perpetuo silenzio, e il Provocante possa nella indicata situazione eseguire l'opera secondo il disegno presentato. Un esemplare del disegno dovrà conservarsi nell' Archivio della Curia, senza che possa mai restituirsi alla Parte producente, dovendovi restare a perpetua memoria, e l' altro dovrà consegnarsi ad uno de' Provocati, perchè venga comunicato dall' uno all' altro. Per il rimanente si procederà come al Capitolo VII.

CAPITOLO IX.

Del Processo di concorso di Creditori.

§. 72.

L'Aprimento del Concorso si farà mediante la pubblicazione dell' Editto, col quale si renderà noto al Pubblico il fallimento del debitore. Il concorso si avrà per aperto in riguardo agli effetti le-

gali, che ne derivano, dal giorno della pubblicazione del mentovato Editto. Per lo stesso motivo il Giudice, presso del quale si dovrà introdurre il Concorso, disporrà la detta pubblicazione con la possibile sollecitudine, ed accennerà esattamente il giorno preciso, in cui essa sarà seguita.

§. 73.

Tosto che il Concorso sarà aperto, cioè pubblicato nelle debite forme, non si potrà procedere ulteriormente, nè validamente contro del comun Debitore da verun Giudizio, o Tribunale, e tutte le cause ovunque pendenti si rimetteranno al Giudice, avanti il quale si sarà aperto il Concorso. Il Fisco soltanto potrà, sebbene il Concorso si fosse aperto presso di un altro Giudice, dedurre le sue pretensioni avanti il suo Giudice ordinario, contro il Patrocinatore della Massa, ossia Curatore *ad Lites*. La Sentenza emanata dal detto Giudice dovrà poi presentarsi dal Fisco al Giudice comune del Concorso per la graduazione.

§. 74.

Sempre che si aprirà il Concorso de' Creditori, il Giudice dovrà

a) Costituire senza dilazione un Curatore *ad Lites*; solamente in Campagna, ogni qualvolta i Creditori fossero convenuti di fare la liquidazione avanti il Giusdicente, questo potrà assumere la liquidazione coll' assistenza de' Creditori medesimi, in modo però, che prima di ciò esso procuri, per quanto gli è possibile, di ultimare l' affare con una transazione, ed in difetto proceda ulteriormente, come sarà del buon ordine.

b) Nell' atto ſteſſo dell' aprirſi il Concorſo, il Giudice dovrà ordinare il ſequeſtro, e la ſucceſſiva deſcrizione, e ſtima dell' intiera ſoſtanza del Debitore;

c.) Come pure della partecipazione, e conſenſo de' Creditori conoſciuti, e preſenti nel luogo del Giudizio, od anche ſe farà biſogno, *ex Officio* deſtinerà un Amminiſtratore de' Beni.

d) Tutti quelli, che avranno qualche pretenſione verſo del Debitore, ſaranno citati, mediante Editto, a dover preſentare fino ad un determinato tempo la nota de' loro crediti, altrimenti ſaranno eſcluſi dalla categoria di que' Creditori, che ſi ſaranno annunciati, per quanto poſſano queſti aſſorbire le ſoſtanze del Debitore.

§. 75.

Il termine, nel quale i Creditori dovranno produrre le loro azioni, ſi prefiggerà dal Giudice, a miſura delle circoſtanze, ma però non potrà mai eſſere maggiore di ſei meſi, nè minore di giorni 30., compreſe le Ferie.

§. 76.

L'Editto ſi pubblicherà, ed affiggerà nei luoghi ſoliti; ma qualora vi foſſero dei Creditori ipotecarj certi per autorità pubblica, queſti dovranno citarſi ſeparatamente, facendo tenere a ciaſcheduno di eſſi la citazione nel modo, con cui dee comunicarſi al Reo il primo libello, avuto riguardo alla ſua preſenza, od aſſenza.

§. 77.

Il Curatore assunto *ad Lites*, ricevuto che avrà il Decreto, procederà senza dilazione alla liquidazione coi Creditori, che saranno noti, ed anche coi rimanenti, a misura che si insinueranno. Ma se il medesimo avesse fatta l' intiera liquidazione prima della scadenza del termine, che sarà stabilito alle insinuazioni, o sieno denunzie dei Creditori, meriterà tale diligenza un particolare riguardo nella determinazione della di lui ricompensa.

§. 78.

Ogni Creditore dovrà insinuarsi mediante formale Petizione, ossia Libello, di cui si dovrà tenere esatta nota tanto nel Protocollo Giudiziale, quanto dal Patrocinatore della Massa. Colla scorta di tale registro si formerà a suo tempo una regolare specificazione, ossia tabella, la quale verrà unita agli atti per la classificazione.

§. 79.

Sopra ciascuna di queste insinuazioni si procederà nel modo prescritto per ogni altra Petizione Giudiziale. Incumberà però a ciascun Creditore di provare non solo la liquidità della sua pretensione, ma anche il diritto, in vigore del quale chiederà di essere collocato nell' una, o nell' altra classe.

§. 80.

A misura che sarà chiuso il processo, e si saranno inrotulati gli atti sopra ciascuna insinuazione, che sarà stata fatta ne' medesimi fino alla scadenza del

termine ſtabilito nell' Editto, dovrà proferirſi particolare Sentenza ſopra ciaſcuna inſinuazione riſpetto alla liquidità della pretenſione, e nel tempo ſteſſo dovrà formarſi anche la claſſificazione di tutti i Creditori, che ſi saranno inſinuati, e quindi pubblicarſi nelle debite forme (*).

§. 81.

Contro la Sentenza proferita ſulla liquidità del credito ſarà aperta la via dell' appellazione tanto al Creditore, che al Patrocinatore della Maſſa, qualora l'uno o l'altro ſi credeſſe aggravato; contro la claſſificazione però non ſi potrà appellare; ma per que' Creditori, i quali credeſſero di dovere eſſere poſti in una claſſe migliore, o d'impugnare la priorità di qualche altro Creditore, ſarà riſervata ai medeſimi la facoltà di preſentare la loro petizione entro il termine di 30. giorni.

§. 82.

Quelli, che ſino al giorno prefinito nell' Editto non avranno indicate le loro pretenſioni, non ſaranno più aſcoltati, quand' anche loro competeſſe l'azione del compenſo, o che aveſſero a ripetere dalla Maſſa un Bene di loro proprietà, ovvero foſſe aſſicurato il credito ſopra un Bene ſtabile del

(*) In data de' 14. Giugno 1784. fu ſoggiunto, che nel rendere inteſo ciaſcun Creditore della liquidazione, e graduazione del ſuo credito, ſi debba rimettere la medeſima graduazione nel pieno ſuo tenore anche al Patrocinatore della Maſſa, ed all' Amminiſtratore delle ſoſtanze; e che ſi comunichi ad ogni Creditore un Eſtratto della riſpettiva ſua claſſificazione per tutto ciò che riguarda le ſue preteſe, aggiungendogli eſſere in ſua libertà di vedere tutto il tenore della claſſificazione preſſo l' Amminiſtratore, o Patrocinatore della Maſſa, ed anche volendolo di prenderne copia preſſo del Giudice.

Debitore; per conseguenza se fossero debitori verso la Massa, saranno tenuti a soddisfare al debito non ostante il diritto di compensazione, proprietà, od ipoteca, che altrimenti dovrebbe loro competere. Perciò dovrà dichiararsi nella classificazione, che saranno esclusi senza eccezione tutti i Creditori, i quali non si saranno insinuati (*).

§. 83.

Quello de' Creditori, che si crederà nel caso di muovere querela sul punto della priorità, dovrà sotto pena della perdita di questo diritto, produrre la sua petizione, ossia gravame di priorità, entro l'intervallo di giorni 30. dal dì, in cui sarà seguita la pubblicazione della classificazione, e domanderà ad un tempo con supplica separata, che venga appuntata la giornata, in cui eleggere un comune Patrocinatore.

(*) Per prevenire ogni abbaglio, ed erronea conseguenza emanò una Patente in data de' 5., ed un Aulico Decreto de' 12. Aprile 1782., con cui fu ordinato:

Primo. Che quanto viene disposto in questo §. 83. circa la perdita del diritto di compensazione, non sia da intendersi di que' Creditori; che si trovano in corrispondenza di negozio, ossia in Commercio col Debitore, ed abbiano tenuto un regolare libro, e bilancio de' conti fra loro; poichè tali Creditori non saranno obbligati d'insinuarsi al Concorso, se non in quanto credessero di avere qualche pretensione verso la Massa del Concorso per causa di un avanzo, ossia restanza attiva risultante dal bilancio, nel qual caso dovranno annunciarsi sotto la perdita delle loro ragioni; ma non così rispetto alle partite, che risultassero conguagliate, e compensate dal libro del bilancio. Tuttavia però, qualora il Patrocinatore della Massa credesse dover convenire cotesti corrispondenti del Debitore, sia sulla regolarità, e liquidità del bilancio, sia su qualche debito passivo dei medesimi, sieno essi sempre in obbligo di rispondervi.

Secondo. Che il rilascio di un Bene sotto vincolo di ipoteca in favore di que' Creditori, cui è stato vincolato, sia ciò seguito legalmente, od in qualunque altra maniera, non abbia a ridondare in verun pregiudizio degli altri Creditori, e perciò vi dovrà precedere sempre una legale disamina.

§. 84.

Quando esso non fosse in grado di presentare la sua petizione entro il termine prefinito, dovrà al più tardi tre giorni prima che scada il detto termine chiedere una dilazione; e tanto nella domanda, quanto nella concessione del termine, si dovrà osservare ciò, che si è disposto ai §§. 37. e 38., in riguardo ai termini per la presentazione della Risposta.

§. 85.

Per il giorno fissato dovranno i Creditori convenuti dall' Attore eleggere un Patrocinatore comune; ed in caso di discrepanza ne' voti dovrà eleggersi quello, che avrà ottenuto dagli astanti un maggior numero di voti, e qualora essi non avessero nominato alcuno, il Giudice destinerà il Soggetto anche col pericolo dei medesimi.

§. 86.

Il Libello contenente il gravame di priorità dovrà consegnarsi al Patrocinatore comune, e si procederà quindi nella maniera prescritta per ogni altra petizione, trattone il primo termine per la presentazione della risposta, il quale dovrà limitarsi a soli 14. giorni.

§. 87.

L'Amministratore de' Beni dovrà amministrare quelli, che gli saranno affidati, come un buon Padre di famiglia, e depositare per la giudiziale custodia tanto il contante, che le robbe preziose: (eccetto che i Creditori non si dichiarassero espressamente

mente

mente di lasciare nelle sue mani e l'uno, e le altre), esigere o in via amichevole, o coi rimedj Legali, i crediti della Massa; e rispetto ai Capi soggetti a deterioramento, o che il conservarli apportasse molta spesa, o fosse di niuna utilità, sottoporli in tempo ad un incanto giudiziale: bene inteso però, che qualora o l'uno, o l'altro Capo non potesse riserbarsi pel secondo, o terzo incanto, senza pericolo di danno, si debba vendere a dirittura al primo incanto anche ad un prezzo minore della stima.

§. 88.

Tosto che sarà spirato il termine prefisso per le insinuazioni, il Patrocinatore della Massa dovrà chiedere l'assegnazione di una giornata per la comparizione di tutti li Creditori; e questi dovranno nel giorno assegnato o confermare l'Amministratore interinale, ovvero eleggerne un altro a pluralità di voti.

§. 89.

In occasione di tale comparizione dovrà pure eleggersi dai Creditori a pluralità di voti una Deputazione, alla quale l'Amministratore possa ricorrere in casi d'importanza, e debba rendere annualmente i conti della sua amministrazione.

§. 90.

Se i Creditori non avessero nominato l'Amministratore, nè alcuna Deputazione, come pure se niuno di essi fosse comparso nella giornata prefissa, in tal caso il Giudice ne farà la nomina a loro pericolo; ma se il numero de' voti fosse diviso in due parti eguali, il Giudice allora confermerà uno de' proposti Soggetti a suo arbitrio.

§. 91.

L' Amministratore confermato, od eletto, avrà cura, che segua senza ritardo la vendita all' asta giudiziale del residuo della sostanza.

§. 92.

Ciocchè al primo, od al secondo aprimento dell' asta non avesse potuto vendersi per lo meno al prezzo della stima, dovrà conservarsi fino a che si sarà formata la classificazione, e determinato sulle competenze di prelazione. Dopo di ciò si venderanno anche senza attenersi alla stima collo sperimento dell' asta tutti i residui effetti, e per conseguenza eziandio le obbligazioni attive, e gli altri crediti della Massa, eccetto che i Creditori, da sentirsi previamente, non volessero accettarli in pagamento.

§. 93.

Chiunque avesse acquistato in proprietà un Bene stabile dalla Massa in qualsivoglia modo legittimo, sarà a carico del Giudice di fargli tenere il documento, che sarà necessario all' effetto dell' acquisto.

§. 94.

Tosto che la sostanza sarà realizzata in modo da potersi fare con essa li pagamenti o in tutto, o in parte, dovrà l' Amministratore nel primo caso formarne il riparto senza dilazione, e nel secondo all' istanza de' Creditori, farlo a misura della priorità, che competerà a ciascuno di essi, e consegnarlo quindi alla Deputazione, unitamente a tutti i ricapiti. Que' Creditori però, ai quali competesse la

priorità incontraſtabilmente, dovranno dimetterſi al più preſto, anche ſenza aſpettare la ripartizione.

§. 95.

Sarà in libertà di ciaſcun Creditore di leggere preſſo la Deputazione, e di eſaminare l'Atto del riparto, come di produrvi giudizialmente le ſue eccezioni: ciò dovrà fare però entro il termine di 14. giorni dopo il ſuddetto avviſo giudiziale, altrimenti non ſarà più aſcoltato. Le eccezioni prodotte contro il riparto dovranno deciderſi dopo che ſi ſaranno ſentiti que' Creditori, che vi avranno intereſſe.

§. 96.

Quando fra il termine di 14. giorni non ſi ſarà preſentata alcuna eccezione contro il riparto ſuddetto, o dopo che le prodotte eccezioni ſaranno ſtate deciſe, dovrà la Deputazione rimettere l'Atto del riparto, da eſſa prima ſottoſcritto, alle mani del Giudice, preſſo del quale dovrà rimanere; ed all' Amminiſtratore della Maſſa ſe ne conſegnerà una copia coll' ordine, che eſſo paghi di conformità, e ſenza ritardo, que' Creditori che s' inſinueranno.

§. 97.

L'Amminiſtratore della ſoſtanza pagherà ad ogni Creditore la riſpettiva ſua quota, ritirandone la corriſpondente ricevuta; da que' Creditori poi che verranno ſoddisfatti interamente del loro credito ſi farà riſtituire prima i Chirografi, e Polizze, ſiccome tutti gli Atti della liquidazione. Noterà eſattamente ſopra il Chirografo, o la Polizza originale dell' obbligazione, l' importo del pagamento fatto a

que' Creditori, che avranno conseguito il loro credito in parte solamente, e ne riceverà negli Atti una controquitanza. Per que' Creditori finalmente, i quali entro il termine di 3. mesi non si saranno insinuati per ricevere il pagamento, depositerà l'importo spettante ai medesimi, giusta il seguito riparto, e separatamente per ciascheduno di loro, per la giudiziale sua custodia.

§. 98.

Sopra il pagamento fatto ai Creditori dovrà l'Amministratore, di conserva colla Deputazione, presentare entro il termine di 3. mesi, da che gli sarà stata spedita la copia del riparto a norma del §. 97., una esatta relazione al Giudice, con acchiudervi le quietanze di ciascun Creditore, i Chirografi, e gli Atti riconsegnati, e le Ricevute giudiziali delle porzioni, che avrà depositate per la giudiziale loro custodia. Il Giudice poi esaminerà attentamente la relazione, e trovando che i pagamenti seguiti sono conformi all' Atto originale del riparto ritenuto in Giudizio, dichiarerà finito il Concorso (*).

NB. *Circa le ulteriori pratiche in occasione di Concorso de' Creditori: Vedi il Regolamento emanato al* 1. *Maggio* 1781. *verso il fine di questo Tomo, segn. N. II.*

(*) In virtù di Aulico Decreto 11. Settembre 1784. fu soggiunto, che se si venisse in cognizione di qualche ulteriore sostanza del Debitore, sia che l' avesse taciuta, o nuovamente acquistata, per quanto i Creditori, che si saranno insinuati legalmente, non avessero ottenuto il pagamento del loro credito per intero, una tale sostanza andrà pure ad unirsi alla Massa, procedendo con essa ulteriormente come se vi fosse stata compresa fin dal principio del Concorso..

CAPITOLO X.

Del Processo in causa di rendimento di Conti.

§. 99.

OGni volta, che si saranno resi li Conti a qualcheduno, gli si dovrà ingiungere, ad istanza di chi gli avrà resi, che o debba approvarli, o farvi le sue eccezioni. E perciò il Giudice, sentite ambe le Parti, loro assegnerà un termine commisurato colle circostanze.

§. 100.

Se fino alla scadenza del termine prefisso non sarà stata dimostrata alcuna mancanza, o fatta eccezione i conti si avranno per approvati.

§. 101.

I difetti dei Conti dovranno rilevarsi separatamente, e sotto numeri progressivi; e presso ciascun numero si dovrà indicare esattamente il fondamento del rilievo.

§. 102.

Sopra i primi rilievi si presenteranno gli schiarimenti, quindi i rilievi ulteriori, e sopra questi i finali schiarimenti. Per gli schiarimenti si prefiggeranno i termini stabiliti per la risposta, per gli ulteriori rilievi quelli della replica, e per gli schiarimenti finali quelli della Duplica (*).

(*) Alla domanda fatta dal Tribunale d'Appellazione della Me-

CAPITOLO XI.

Della Prova .

§. 103.

CHiunque allegherà un Fatto in Giudizio, sia egli Attore, o Reo, sarà anche in obbligo

---

ravia, e della Slesia, a quale Giurisdizione, o Tribunale appartengano i Processi circa il rendimento de' conti, e come si debba procedere in avvenire, fu stabilito in virtù di Aulico Rescritto in data de' 2. Giugno 1783. essere bensì in libertà dei Feudatarj, o loro Magistrati il rivedere i conti dei loro Ufficiali, e rilevarne i difetti, siccome di formarne le cedole di residuo, ma tali cedole non avranno giammai in se la qualità, e molto meno poi l'effetto di un formale Giudizio, e perciò quegli Ufficiali, che non intendessero uniformarvisi, potranno sempre chiedere ai medesimi Feudatarj una nota delle partite difettose, contenendosi nel resto secondo la Prescrizione dell' Ordine giudiziario generale. *V. Tom. I. Art. II. num. I.*

A tale Sovrana risoluzione fu aggiunto, che un Renditore di Conti, od Ufficiale di una Signoria, il quale abbia ottenuta la cedola di residuo, può essere citato per parte del suo Feudatario a dar ragione del detto residuo non altrimenti che avanti il Giudice, o Tribunale della sua Istanza competente: bene inteso, che il detto Renditore de' conti debba valersi del diritto accordatogli di poter pretendere dai Feudatarj la nota delle partite difettose al più tardi 6. mesi dopo che egli avrà ricevuto la già detta cedola di residuo, poichè spirato il detto termine non sarà più ascoltato e si avrà per giusta, e retta la detta cedola di residuo, su di cui, s' intimerà l'esecuzione.

Per la Boemia in particolare fu ordinato in data de' 11. Settembre 1784., che tanto i Tribunali di Prima Istanza, come quelli d'Appellazione in Seconda Istanza, non abbiano più a sentire il parere della Ragionateria in affari concernenti il rendimento de' conti, come si è accostumato finora; ma che le Parti, e gli Avvocati in occasione di tali Processi, o in mancanza di qualche prova del conto debbano procedere nel primo caso a norma di questo Capitolo X., e nel secondo col mezzo dei Periti, come si dirà in appresso al Capitolo XVII.

In data de' 29. Ottobre 1784. fu soggiunto, che un Renditore de' conti, il quale volesse servirsi del diritto di ricorrere circa la cedola di residuo, che avrà ricevuta, debba ciò fare avanti quella Istanza personale, vale a dire quella Persona, cui era soggetto quando gli fu consegnata la detta cedola di residuo, senza che l' aver egli per avventura cambiato contemporaneamente d' abitazione, o di soggiorno, possa servirgli di scusa, o di riguardo a deviarvi.

di provarlo; altrimenti tal Fatto, in quanto esso verià contraddetto dalla Parte avversaria, non si potrà avere per vero nella definizione della causa.

§. 104.

Le presunzioni, cui le Leggi non abbiano attribuito specialmente la forza di provare, non saranno punto riguardate come una prova.

§. 105.

Eccettuati i casi espressamente riservati in questo Ordine giudiziario, il Giudice non potrà ingiungere all Parti alcuna prova, nè esigerne una maggiore, doo che le medesime avranno terminate le lore deduzioni.

CAPITOLO XII.

Della prova per confessione.

§. 106.

Se la Parte stessa avrà confessata una circostanza del Fatto, che fosse stata esposta dalla Parte avversaria, tale circostanza si dovrà avere per pienamente provata nello stesso Processo.

§. 107.

Ciocchè in ordine al Fatto sarà stato confessato da Patrocinatore debitamente autorizzato ad agire, o da dal Procuratore, Tutore, o Curatore in nome

della Parte da lui rappresentata, si dovrà tenere per vero nel medesimo Processo.

§. 108.

Se uno de' Consorti della stessa Lite avrà confessato qualche cosa in giudizio, la confessione potrà pregiudicare soltanto al Confesso, e non agli alri.

§. 109.

La confessione stragiudiziale di una Parte non potrà liberare la Parte contraria dal carico della prova: salvo che nel caso, in cui fosse seguita la confessione a richiesta di qualcheduno, da cui il Confesso sapea, ch' egli aveva interesse a risapere la verità.

CAPITOLO XIII.

Della prova per mezzo di documenti scritti.

§. 110.

Agli atti pubblici si dovrà prestare piena fede rispetto al Fatto, sopra il quale saranno seguiti.

§. 111.

Per atti pubblici dovranno riguardarsi:

a) Tutti i documenti scritti che saranno forniti in cose d' Uffizio da pubblica Persona in servizio Regio, o Civico, e la quale sia specialmente abilitata con giuramento alla spedizione di simili documenti.

b) I documenti fatti pure ſopra oggetti d' Uffizio dal Magiſtrato competente, oſſia da un ſuo ſubalterno giurato per l' eſercizio degli atti giurisdizionali, e ſpecialmente abilitato come ſopra a fare ſimili documenti.

c) Le Scritture fatte in Stato eſtero da perſone, che ivi ſieno ſpecialmente autorizzate all' edizione de' pubblici documenti d' Ufficio, ed autenticate ſecondo il coſtume del paeſe.

d) I proteſti di cambio ricevuti nelle debite forme.

e) I libri dei Senſali debitamente accreditati nella Piazza, ſempre che tali libri ſieno fatti nella dovuta forma.

f) I libri Parrocchiali dei battezzati, dei matrimonj, e dei morti (*).

§. 112.

Ai documenti privati ſi dovrà preſtar fede contro chi ne ſarà l' Autore.

§. 113.

A tali privati documenti, qualora ſieno muniti delle ſolennità preſcritte da Leggi ſpeciali, ſi dovrà preſtar fede contro di quello, che come Autore gli avrà anche ſoltanto firmati di propria mano.

(*) In virtù di Aulico Decreto 11. Settembre 1784. reſta abolita in Boemia la Coſtituzione, ſecondo la quale certi documenti doveano eſſere prodotti in carta pergamena ſotto la pena di nullità.

Siccome per documenti pubblici dovranno riguardarſi quelli ſoltanto, che ſaranno eretti oſſia formati, o dai Feudatarj medeſimi, o da un loro Ufficiale a ciò autorizzato; così i detti Ufficiali in occaſione che foſſero deſtinati a dar fuori, o formare qualche documento, ſaranno obbligati ogni volta a preſtare il giuramento circa la lealtà del documento medeſimo.

Nei casi futuri però non si presterà fede in Giudizio ai Chirografi, ossieno Obbligazioni fatte per causa di debito, se non quando lo Scrivente, ossia l' Autore le avrà scritte di proprio pugno, e firmate, ovvero quando oltre la firma dell' Autore saranno sottoscritte anche da due Testimonj.

§. 114.

Se un documento consisterà in più foglj, dovrà ciascun foglio essere sottoscritto legalmente da tutte le Parti contraenti, oppure tutti i foglj saranno insieme uniti con refse, od altro, e fermatevi le due estremità con cera-lacca, vi si imprimerà il sigillo dell' Autore, altrimenti il foglio, che avrebbe potuto essevi inserito non meriterà credenza.

§. 115.

Se l' Autore di un documento privato non sapesse, o non fosse in istato di sottoscriverlo, ciò dovrà seguire per mezzo di due Testimonj, uno dei quali vi apporrà il nome dell' Autore.

§. 116.

Niuno dovrà sottoscrivere un documento come Testimonio, al quale non consti per parte dell' Autore, che il documento suddetto sia consentaneo alla volontà del medesimo (*).

addì 14. Settembre 1784.

(*) Essendosi saputo che alcuni, richiesti a sottoscrivere qualche documento come Testimonj, lo abbiano sottoscritto senza essere stati cerziorati dall' Autore che il formato documento fosse consentaneo alla volontà del medesimo, così s' intima a chiunque l' esatto adempimento della Sovrana Legge espressa nel presente § 115. sotto pena di responsabilità, e di castigo. Non sarà però necessario, che i Testimonj sappiano il contenuto della scrittura, che essi dovranno sottoscrivere.

§. 117.

A un documento formato per parte d'un ſol Privato non ſi potrà preſtar fede a vantaggio dell' Autore.

§. 118.

I libri dei Negozianti, fra i quali s' intendono anche compreſi i Fabbricanti, ſaranno ſemipiena prova, quando ſaranno fatti coi ſeguenti requiſiti:

a) Le partite dovranno eſſere traſportate dal Fogliaccio, oſſia Giornale al Libro maeſtro del negozio di mano propria del Negoziante medeſimo, ovvero di quella perſona a ciò deſtinata, ſecondo il coſtume del luogo; con che però la ſteſſa partita non ſia ſcritta da mani diverſe nel medeſimo tempo.

b) Il Libro dovrà contenere l'intiero *dare*, ed *avere* del Negoziante in un ordine regolare.

c) Vi dovrà eſſere chiaramente eſpreſſo l'anno, il giorno, e la perſona a cui, e per cui ſi ſarà fatto il credito.

d) Le partite deſcritte nel Libro dovranno eſſere mercantili, ed appartenere a tal Libro, e però non vi potrà eſſere deſcritta alcuna partita eſtranea al traffico.

e) Il Libro dovrà eſſere ſcritto in lingua Tedeſca, Franceſe, od Italiana.

f) Il Negoziante dovrà eſſere perſona di ottima fama, e però qualora egli foſſe fallito, dovrà conſtare pienamente della ſua innocenza.

§. 119.

La ſemipiena prova attribuita, come ſopra, ai Libri legalmente piantati dei Negozianti avrà il ſuo effetto ſoltanto durante un anno, e ſei ſettima-

ne. Dopo la fcadenza di un anno da contarfi dal giorno del dato credito, dovrà il Negoziante formare un Eſtratto, offia Conto feparato delle partite non ancora rifcoffe, e prefentarlo al Debitore, perchè effo lo fottofcriva, ed in cafo di tergiverfazione convenirlo in giudizio entro il termine di fei fettimane, altrimenti il Libro del Negozio non potrà più fervire di prova.

. §. 120.

I Libri degli Artiſti faranno pure femipiena prova quando faranno formati con i feguenti requifiti:

a) L'Artiſta dovrà effere perfona di buona fama, e quando egli foffe fallito dovrà conſtare pienamente della sua innocenza.

b) In oltre farà il medefimo in obbligo di tenere un giornale ben regolato.

c) E di fcrivere in effo tutte le partite attive, e paffive.

d) Si dovrà efprimervi chiaramente l'anno, il giorno, e le perfone, che avranno commeffo il lavoro, e per mezzo delle quali ne farà feguita la confegna.

e) Finalmente le partite defcritte nel Giornale dovranno appartenere al medefimo, e per confeguenza derivare da' lavori efeguiti dall'Artiſta. Del rimanente in riguardo al tempo, entro il quale i Libri degli Artiſti avranno la forza di femipiena prova, fi dovrà offervare quanto fu prefcritto nel precedente §. per i Libri dei Negozianti. (*)

(*) Tutti i Magiſtrati delle Città, ove trovanfi Mercatanti, Fabbricatori, ed Artiſti reſtano in virtù di Sovrana Ordinazione 11. Settembre 1784. incaricati di rendere intefi i detti Mercatanti ec. a formare, e conſervare i loro libri fecondo le fopraccennate prefcrizioni.

§. 121.

I documenti non dovranno comunicarsi per estratto, ma intieri; e però qualora si abbia a trascrivere un documento da un Libro contenente diverse partite, ed Atti obbligatorj non connessi, si dovrà stralciare almeno l' intiera partita, od Atto, che riguarderà l' oggetto della lite.

§. 122.

Chiunque avrà prodotto un documento scritto sarà tenuto a permettere alla Parte contraria l' ispezione esatta, ed attenta degli Originali in Giudizio, semprecchè la medesima l' abbia domandata entro la metà del termine prefinito per la presentazione della sua scrittura in causa; spirata questa metà di termine gli Originali si avranno per sinceri, e da non porsi in dubbio, nè in controversia.

§. 123.

Quegli Originali, cui non si potrà opporre alcun vizio visibile, si lascieranno soltanto in mano dell' Assessore; ma gli altri dovranno essere sigillati d' ambe le Parti per poterli presentare in occasione della futura giudiziale ispezione nello stato medesimo, nel quale si sono trovati in occasione che furono stragiudicialmente riveduti.

§. 124.

Tanto in occasione della stragiudiciale ispezione, in cui si fossero trovati, e sigillati degli Originali di considerazione, come anche qualora la detta stragiudiziale ispezione fosse stata negata, quegli,

contro cui i documenti in iſcritto ſaranno ſtati prodotti, avrà il diritto di chiedere la giudiziale iſpezione dei detti documenti: bene inteſo ch' egli ciò faccia al più tardi tre giorni dopo la metà del termine, che gli ſarà ſtato preſcritto a preſentare i ſuoi Atti, altrimenti i detti Originali ſaranno conſiderati per fedeli, ed incontrovertibili.

§. 125.

A tal fine il Giudice dovrà aſſegnare un termine aſſai breve. Se quegli, il quale dovrà eſibire gli Originali, non gli avrà eſibiti, eſſi non potranno eſſere aggiunti agli atti per l'inrotulazione, nè vi ſi potrà avere alcun riguardo nella difinizione della cauſa; ma ſe la Parte avverſaria non ſarà comparſa nel giorno deſtinato, allora i documenti ſi avranno per buoni, e fuori di ogni eccezione.

§. 126.

Fatta l'iſpezione giudiciale, il Giudice nel dare evacuo alla Supplica, in viſta della quale farà ſtato fiſſato il giorno della comparizione, dovrà eſprimere eſattamente, e con chiarezza, quali Originali ſiano ſtati indicati per ſinceri, e quali per ſoſpetti. Tutti gli Originali però dovranno laſciarſi nelle mani dell' Eſebitore dei medeſimi, eccetto che la Parte contraria aveſſe fatto iſtanza, che l' uno, o l' altro Originale ſoſpetto foſse depoſitato in Giudizio fino alla deciſione della Cauſa principale.

§. 127.

Ambe le Parti in queſto caſo, ſenza punto toccare la cauſa principale, faranno ſoltanto le neceſſa-

rie loro incumbenze sulla domanda, se i rispettivi Originali debbano conservarsi in Giudizio; il Giudice però dovrà trattenere indietro i documenti fino alla giudiziale definizione, e riconoscere ciocchè sarà di giustizia circa l'ulteriore custodia giudiziale.

§. 128.

Se quello, che avrà chiesta l'ispezione degli Originali, non vi troverà alcun difetto, o vizio visibile, o non avrà domandata la deposizione giudiziale de' viziosi, oppure se l'Esebitore fosse pronto a rilasciare gli Originali pretesi viziosi sotto la custodia giudiziale fino alla decisione della lite principale, in tutti questi tre casi le Parti non avranno a produrre le loro ragioni nel giorno prefisso, ma dovranno addurle nei loro Atti della Causa. In tutti i casi però quegli, che avrà allegato un documento, il cui Originale sia stato dato per vizioso, dovrà aver cura, perchè lo stesso Originale venga posto negli Atti per l'inrotulazione, altrimenti si avrà per vero il preteso vizio nella definizione della causa.

§. 129.

Chi avrà perduto un Documento senza colpa dell' Avversario, ne dovrà provare legalmente il tenore per altra via; ma se il documento si fosse smarrito per colpa dell' Avversario, nè fosse possibile all' una, o all' altra Parte di provarne il tenore per altra via, sarà permesso al Producente di giurarlo.

§. 130.

Divenuto illeggibile un documento, sarà permesso al Possessore, come pure a quelli, che vi avranno

intereffe, di farlo rinnovare giudizialmente; a tale atto però dovranno citarsi tutti quelli, contro i quali il documento dovrà far prova.

§. 131.

Non avendo i Citati di che opporre, si passerà alla rinnovazione del documento, il quale avrà quindi la stessa forza di un Originale; ma se vi si facessero delle eccezioni, queste dovranno essere decise prima.

§. 132.

Se una Parte negasse, che il documento prodotto sia scritto di suo carattere, incumberà alla Parte contraria di convincernela col mettere il documento a confronto con altra scrittura d'indubitato carattere della medesima, od in altra guisa, ed occorrendo anche colla delazione di un giuramento.

§. 133.

Quando il prodotto documento si asserirà scritto di mano propria da un defunto, e che quello, contro il quale sarà stato addotto, vi contraddirà, incumberà a chi ciò avrà asserito di provare l' asserzione, mediante il confronto dei caratteri, ed occorrendo anche colla delazione del giuramento, o per altra via.

§. 134.

Quale, e quanta fede possa meritare la comparazione, ossia il confronto de' caratteri, dovrà determinarsi a misura delle circostanze.

CAPI-

CAPITOLO XIV.

Della prova ordinaria per mezzo di Teſtimonj.

§. 136.

LA prova per mezzo di Teſtimonj non ſarà permeſſa ſe non a quello, cui eſſa verrà ingiunta in virtù di una Sentenza.

§. 137.

A fare piena prova, qualora s' intenda iſtituirla unicamente per via di Teſtimonj, ſarà neceſſaria la concorde depoſizione di due Teſtimonj irrefragabili. In concorrenza però di altri amminicoli probatorj, tuttochè per ſe inſufficienti, ſi potrà ſupplire alla prova, mediante la depoſizione di un Teſtimonio degno di fede, od anche di uno, o più Teſtimonj ſoggetti ad eccezione. Anche da più Teſtimonj vizioſi potrà riſultare una piena prova; ma in tali caſi il Giudice dovrà valutare la pienezza della prova dopo una matura ponderazione di tutte le circoſtanze.

§. 138.

Se la prova per mezzo di Teſtimonj offerta dall' una, o l' altra Parte, ſarà da riguardarſi per piena, ſia da ſe ſola, che col ſuſſidio di altre prove, e che le circoſtanze da provarſi ſaranno deciſive della lite, ſi dovrà ſempre ingiungere tale prova per via di Sentenza.

§. 139.

In queſta Sentenza ſi dovrà determinare con preciſione, ciocchè ſarà da provarſi. Il Giudice dovrà

pure esprimere chiaramente quali de' Testimonj nominati siano da ammettersi all' attestazione, e quali da rigettarsi; come pure sopra quali articoli si abbiano a sentire i Testimonj, e quali debbano essere esclusi dalla prova. In tal caso il Giudice dovrà rigettare que' Testimonj soltanto, i quali o saranno inabili a norma del seguente §. 139., ovvero che non fossero stati proposti fuorchè sopra articoli di prove irrilevanti, ommettendo solamente quegli articoli che saranno tali. Circa poi gli articoli stessi egli dovrà esprimere nella Sentenza i soli numeri di quelli, che verranno ammessi, o rigettati (*).

(*) In data de' 14. Giugno, e 11. Settembre 1784. fu soggiunto che quella Parte, la quale intendesse di avvalorare la sua doglianza, ossia replica colla prova di Testimonj, non le sia impedito di unirvi anche delle Testimonianze in iscritto; ma in tal caso gli Avvocati, oltre le dette Testimonianze in iscritto, dovranno aggiungervi anche dei veri articoli probatorj ad oggetto, che se non si acconsentisse alla delazione del giuramento rapporto alle Testimonianze, si possa determinare sul valore delle prove per via di Testimonj, a norma del §. antecedente. Ed affinchè il Giudice di Prima Istanza possa rilevare chiaramente qual sia il vero senso della Legge rapporto ad una Sentenza, da proferirsi sulle prove per mezzo de' Testimonj, servirà di norma a tutti i Tribunali in simili casi il seguente Formolare.

Formolare di una Sentenza.

„ E' stato giudicato per parte del Tribunale N. N. nella Causa vertente fra l' Attore Giovanni N. N. per l' una, ed il Reo Pietro N. N. per l'altra parte, a motivo dei 1000. Fiorini pretesi dal Sig. Giorgio N. N., e giusta l' annesso Processo verbale, ossia a tenore degli Atti inrotulati, qualmente Pietro N. N. di N. N. sia tenuto di pagare a Giorgio N. N. 1 1000. Fiorini da quest' ultimo pretesi nella sua Petizione in data . . . . . ., qualora non sia in istato di provare legalmente per mezzo di Testimonj ciocchè egli si è esibito di fare nella sua Risposta, cioè che egli abbia di già effettivamente pagati i detti 1000. Fiorini. A tal fine spetterà al medesimo di procedere alla prova ordinaria per mezzo de' Testimonj, e di produrre la detta prova per via dei Testimonj nominati nella sua Risposta, eccettuati però Winceslao N. N., Michele N. N., Stefano, e Pietro N. N., e ciò a tenore soltanto degli Articoli I., II., V., e VI. dei rispettivi Atti esibiti, ommettendovi l' Articolo III. e IV.: bene inteso che esso Pietro N. N. sia obbligato, semprechè niuna delle Parti abbia a lagnarsi della presente Sentenza,

§. 140.

Testimonj assolutamente inabili, e però sopra eccezione della Parte contraria mai ammissibili al giuramento, sono i seguenti, cioè:

a) Quelli, che per difetto mentale, o corporale non hanno potuto risapere l' indubitata verità, o non possono manifestarla indubitatamente, e per conseguenza anche quelli, che non avessero l' età di 14. anni.

b) Tutti quelli, che sieno stati giudicati rei di un pubblico delitto commesso per frode: (vale a dire- portando danno ad un Terzo, senza che questi se n' avvegga): ovvero per desiderio di guadagno: eccettuati però quegli Atti, per cui fossero stati adoperati come Testimonj, prima che essi fossero incorsi nell' inquisizione criminale.

§. 141.

Inabili Testimonj sono egualmente:

a) I Consanguinei in linea ascendente, e discendente.

b) Marito, e Moglie.

c) Quelli, che nella medesima causa saranno stati, o sieno attualmente costituiti Patrocinatori per la Parte producente i Testimonj.

d) Quelli, i quali abbiano ad aspettare un danno, od utile immediato, o mediato dal Processo.

---

di produrre le surriferite prove fra il termine di 18. giorni dal dì, che gli verrà comunicata questa Sentenza, altrimenti non avranno più luogo, nè effetto le prove riservatesi di produrre per mezzo di Testimonj. "

Finalmente si dovrà aggiungere nella Sentenza quale delle Parti debba soccombere alle spese del Giudizio, o compensarle.

Li Teſtimonj però ſpecificati in queſto §. potranno eſſere ammeſſi per ſupplire alla prova in tutti i caſi, ne' quali il Provante medeſimo ſarebbe ammeſſo al giuramento ſuppletorio.

§. 142.

Teſtimonj vizioſi, ma non inabili aſſolutamente ſono:

a) I Cugini, e Congiunti di ſangue anche proſſimiori del Producente in linea tranſverſale.

b) Gli Affini entro il medeſimo grado.

c) I Domeſtici in attuale ſervizio del Padrone, o della Padrona.

d) Gli Ebrei deponenti a favore di un Ebreo contro un Criſtiano.

e) Quelli, che non hanno compita ancora l'età d'anni 20.

f) Quelli, i quali compita l'età d'anni 20. ſaranno chiamati a deporre ſopra fatti accaduti, allorchè non erano ancora arrivati a queſta età.

g) Quelli, che vivono in grave inimicizia colla Parte contraria.

h) Tutti quelli, che ſieno ſtati dichiarati rei di un pubblico delitto, che non ſia ſtato commeſſo per frode, o per avidità di lucro (*).

§. 143.

Quelli che dopo aver ſubito l'inquiſizione criminale per un pubblico delitto, avranno provato pie-

(*) In virtù di un Aulico Decreto 24. Luglio 1783. reſta tolta generalmente la macchia della naſcita baſtarda, e perciò in qualunque ſiaſi occorrenza, sì riſpetto ai ſervigi pubblici, che a ſervire di Teſtimonj, ſaranno i Baſtardi conſiderati come chiunque altro, ſenza verun riguardo.

namente la loro innocenza, saranno Testimonj irrefragabili; ma qualora fossero stati assoluti, o dimessi soltanto per difetto di sufficienti prove, saranno Testimonj viziosi.

§. 144.

Quanta fede possa attribuirsi ad un Testimonio vizioso, ciò dovrà determinarsi dal Giudice dopo matura ponderazione di tutte le circostanze.

§. 145.

Quegli a cui sarà stata ingiunta la prova per mezzo di Testimonj, dovrà, semprecchè le Parti non abbiano interposto gravame alla Sentenza, adire la prova tre giorni dopo scaduto il termine prefisso all' interposizione del gravame, altrimenti la prova sarà di niun valore.

§. 146.

A tal effetto il Producente dovrà presentare di nuovo i suoi Articoli di prova, o posizionali, e nominare i Testimonj, accennando sopra quali Articoli debba ciascuno di essi essere sentito, e chiedere in fine l'assegnazione del giorno, dell' ora, e del luogo per l' esame dei Testimonj medesimi.

§. 147.

Gli Articoli di prova dovranno indicare chiaramente, precisamente, e colla possibile brevità, ciò chè sarà da provarsi, senza aggiungervi circostanze estranee all' assunto della prova; nè potrà alcun Articolo riguardare i diritti, o gli obblighi delle

Parti, ma dovranno formarsi sulle sole circostanze del fatto.

§. 148.

Ciascun Articolo dovrà contenere una sola circostanza di fatto.

§. 149.

Oltre gli Articoli di prova non se ne potranno ammettere dei nuovi, o dei così detti Articoli addizionali, e per conseguenza non si ammetterà veruna prova addizionale.

§. 150.

Quando i Testimonj proposti saranno immediatamente soggetti alla giurisdizione del Giudice, innanzi il quale si agiterà la causa, esso dovrà assegnare una giornata per l'esame de' Testimonj con un termine commisurato alle circostanze, ma che non sia più lungo di giorni 30., e ciò senza differenza, sia che le deposizioni si ricevano dal Giudice stesso, o da persona delegata.

§. 151.

Questo Decreto assegnante il termine si farà tenere, in un cogli Articoli di prova, alla Parte contraria entro lo spazio di 3. giorni; e sarà quindi in facoltà della medesima di presentare nel giorno assegnato i suoi interrogatorj speciali; e se non gli avrà presentati, i Testimonj dovranno esaminarsi ciò non ostante, nè si potranno più ammettere gl' interrogatorj.

§. 152.

Non si potranno proporre altri interrogatorj generali che i seguenti :

a) Qual sia il nome , e cognome del Testimonio ?

b) Di qual età egli sia ?

c) Quale il suo stato , la sua condizione, il suo carattere ?

d) Se congiunto di sangue , oppure di affinità col Producente ?

e) Fino a qual grado ?

f) Se esso non porti una grave inimicizia contro la Parte contraria ?

g) Quale ne sia la cagione ?

h) Se egli abbia a sperare un utile , o a temere un danno dal Processo ?

i) In che cosa consista l'uno , o l'altro ?

k) Se gli sia stata promessa , o forse anche data cosa alcuna a motivo della sua attestazione ?

l) Cosa precisamente , e da chi ?

§. 153.

Qualora non vengano presentati interrogatorj dalla Parte , quello che riceverà le deposizioni , dovrà proporre a ciascun Testimonio *ex officio* gl' interrogatorj generali , a norma del precedente §. , ed interrogare il Testimonio sopra ogni Articolo , che esso affermerà , *d' onde ciò sappia ?* E però non si potrà contentare di risposte vaghe , come sarebbe : *che esso Testimonio lo sappia per se* , e simili.

§. 154.

Sulla ragione precisa della scienza si dovrà insistere dall' Interrogante anche nel caso, in cui fossero stati presentati gl' interrogatorj; poichè non si presterà fede ad un Testimonio sopra una circostanza, per cui non avrà prodotta *rationem scientiæ*.

§. 155.

Quando i Testimonj non saranno immediatamente soggetti alla giurisdizione di quel Giudice, innanzi al quale si agiterà la causa, dovrà esso, sopra ricorso da presentarsi dalla Parte, in un cogli Articoli di prova, accordare un Ordine, od una Lettera requisitoriale da spedirsi al Giudice, alla cui giurisdizione saranno soggetti i Testimonj, affine che vengano da esso esaminati, e rimesse le deposizioni mediante l'abbonamento, che si prometterà delle spese. A questo fine il Producente dovrà presentare, insieme colla supplica, tanti esemplari degli Articoli di prova, quanti saranno i Giudici, cui spetterà esaminare i diversi Testimonj.

§. 156.

Il Decreto sopra una tale istanza si dovrà comunicare con una copia degli Articoli di prova alla Parte contraria entro il termine di 3. giorni, la quale dovrà presentare al più tardi fra lo spazio di 14. giorni i suoi interrogatorj appartenenti all' oggetto da unirsi insieme cogli Articoli di prova all' Ordine, oppure alla Lettera requisitoriale.

§. 157.

Se la Parte non avrà presentato entro il termine prefinito i suoi Interrogatorj, l'Ordine, o la Lettera requisitoriale si spedirà *ex Officio* senz' altra mora, unitamente agli Articoli di prova, e con gl' interrogatorj spiegati al §. 152., al Giudice, cui dovrà esser diretta.

§. 158.

Incumberà al Giudice, a cui sarà pervenuto l'Ordine, o la Requisitoriale, di citare *ex Officio* i Testimonj, anche senza avvisarne le Parti preventivamente, qualora queste abitassero in altro luogo distante dal Giudizio; di ricevere quindi le deposizioni: e di rimetterle senza dilazione al Giudice della Causa. Sarà però libero alle Parti d' intervenire o in persona, o per mezzo di Procuratore all' atto del giuramento de' Testimonj.

§. 159.

Qualora l'esame in que' casi, ne' quali i Testimonj saranno sottoposti alla giurisdizione del medesimo Giudice, non fosse terminato entro il termine di 14. giorni, da contarsi da quello, in cui i Testimonj avranno prestato il giuramento, oppure se intercedesse mora rispetto a' Testimonj soggetti ad altra giurisdizione, il Producente allora dovrà indicare il ritardo al Giudice della Causa, il quale farà in modo, sia con precetto penale, sia col rivolgersi al Superiore di quello, il quale dovrà esaminare i Testimonj, che l'esame non venga differito.

§. 160.

Chiunque verrà citato dal suo Giudice competente a deporre come Testimonio, dovrà farlo senza replica, in difetto vi sarà anche obbligato mediante pena pecuniaria, o corporale.

§. 161.

Ogni Testimonio, che in virtù di espresso privilegio conceduto dal Sovrano, non sarà esente dall' obbligo di prestare giuramento sulla deposizione, dovrà prima dell' esame, e previa l'avvertenza sulla gravità di uno spergiuro, giurare di dire la pura verità sopra ciò, che gli verrà proposto, senza dissimulazione, o ambiguità, senza parzialità, o malevolenza per chicchessia, e senza tacere alcuna circostanza; e finalmente che non paleserà le sue deposizioni ad alcuno, prima che siano pubblicate in Giudizio (*).

§. 162.

Si rimette al discernimento del Giudice il modo, con cui crederà dover fare l'ammonizione sullo spergiuro, secondo la diversa condizione delle persone.

§. 163.

Quello che dee giurare, sia Ecclesiastico, o secolare, maschio, o femmina, dovrà nell' atto, e du-

(*) Sulla domanda fatta, se il Clero sia o nò esente dal giuramento in qualità di Testimonio, ha risoluto S. M. I. in data de' 11. Settembre 1784., che anche gli Ecclesiastici dovendo esser esaminati come Testimonj, sieno egualmente tenuti a prestare il giuramento.

rante il giuramento alzare il pollice, e le altre prime due dita, l'indice cioè, ed il medio della mano destra.

§. 164.

Niuno potrà servirsi d'altra formola nel giurare, che della seguente: *così Dio mi ajuti*. Solo per gli Ebrei si dovrà usare la pratica tenuta finora.

§. 165.

All' esame di ciascun Testimonio non potranno essere presenti nè le Parti collitiganti, nè gli altri Testimonj. Le deposizioni dovranno scriversi, per quanto sia possibile, colle stesse parole del deponente. Finito l'esame di ognuno, questo gli si farà leggere da lui stesso, o per lo meno gli verrà letto da qualcun altro, ed il Deponente poi dovrà sottoscrivere la sua deposizione. Se il Testimonio non sapesse scrivere, dovrà apporvi una croce, e farla quindi sottoscrivere da un altro in sua vece.

§. 166.

Se un Testimonio nell' atto della lettura vorrà mutare, o aggiungere qualche cosa alla sua deposizione, ciò dovrà scriversi al fine della stessa deposizione, ritenute egualmente le precise di lui parole; ma nella deposizione stessa non potrà mutarsi, nè aggiungersi cosa alcuna.

§. 167.

Ai Testimonj, i quali dimoreranno nel luogo, in cui si farà l'esame, non si dovrà somministrare alcuna cosa, salvochè agli Operaj, a' quali si abbo-

nerà la perdita del tempo, a prudente arbitrio del Giudice; ma ai Testimonj dimoranti altrove, oltre le spese di viaggio, che esigesse la convenienza, o lo stato corporale del Testimonio, si dovranno corrispondere dal Producente moderate diete, da fissarsi dal Giudice esaminante.

§. 168.

Le deposizioni si dovranno fare in Giudizio; si lascia tuttavia alla discrezione del Giudice di far esaminare nella loro abitazione i Testimonj malati, od impediti per altra causa rilevante.

§. 169.

Ogni qual volta s' ingiungerà ad una Parte la prova per mezzo di Testimonj, dovrà riservarsi all' altra la riprova, qualora apparisca di qualche rilevanza; Essa però dovrà istituirsi entro il termine di 14. giorni, dal dì che saranno comunicati gli Atti della prova alla Parte, che vorrà fare la riprova, altrimenti questa ultima non avrà più luogo.

§. 170.

Toccante la riprova si osserverà tutto ciò, che fu prescritto per la prova.

§. 171.

Esaminati tutti i Testimonj, che saranno stati nominati; e ridotte in processo le loro deposizioni, ciò dovrà notificarsi mediante cedola da affiggersi in Giudizio, restando libero alle Parti di levarne le Copie dalla Cancelleria, la quale però dovrà anno-

tare sopra ciascuna di esse il giorno, in cui le medesime saranno state pronte, ed avrebbero potuto levarsi.

§. 172.

Il Producente potrà bensì fare istanza senza ulteriore processo, perchè si passi alla inrotulazione degli Atti, e quindi alla Sentenza; e gli sarà anche permesso di formare una Scrittura di prova da presentarsi entro giorni 14. da quel dì, in cui saranno pronte come sopra le copie delle deposizioni, altrimenti non sarà più ammessa.

§. 173.

Quando il Producente avrà presentato in tempo debito la Scrittura di prova, si comunicherà la medesima alla Parte contraria per la risposta, da presentarsi pure entro il Perentorio di giorni 14., e quand' anche il Producente non avesse prodotto alcuna Scrittura, sarà ciò non ostante in facoltà dell' altra Parte di presentarne una per la deduzione degli Amminicoli, che crederà risultare in suo favore dalla prova per Testimonj. Il Producente su di ciò non sarà sentito ulteriormente, ma la Scrittura dovrà presentarsi entro giorni 14. dalla scadenza del termine, che sarà stato assegnato come sopra al Producente per la Scrittura probatoriale.

§. 174.

In queste due Scritture però non si potranno allegare circostanze di fatto, nè prove che non saranno state addotte prima della Sentenza emanata per la produzione de' Testimonj, altrimenti non si avrà più il menomo riguardo a tale novità.

§. 175.

Oltre le dette due Scritture, non farà permeffo alle Parti il prefentarne alcun' altra.

CAPITOLO XV.

Della prova a perpetua memoria.

§. 176.

CHiunque avrà un diritto, anche foltanto condizionato, verfo di un altro, fenza però che il titolo della fua pretefa fia ridotto a documento provante, potrà non oftante pretendere dal medefimo tal documento a proprie fpefe.

§. 177.

Quando l' Interpellato ricuferà il documento richieftogli, potrà la Parte contraria convenirlo in Giudizio, e dedurre la fua petizione come di ragione.

§. 178.

Chiunque temeffe di effere convenuto in Giudizio da un altro, e fi trovaffe affiftito da buone ragioni al contrario, ma fenza avere alcun documento fcritto, farà in diritto di chiedere tal documento dall' Avverfario, e qualora quefti glielo ricufaffe, a convenirlo anche in Giudizio.

§. 179.

Se alcuno avesse qualche fondato motivo di temere, che non gli venga a mancare un Testimonio idoneo per la futura vindicazione, o difesa di un suo diritto, potrà fare esaminare tal Testimonio, a perpetua memoria, tanto in pendenza del processo, quanto prima che esso sia stato introdotto.

§. 180.

La prova a perpetua memoria si dovrà istituire presso quel Giudice, avanti il quale dovrebbe sperimentarsi la ragione, per la di cui vindicazione, o difesa s' intenderà fare la prova.

§. 181.

Ogni volta, che si farà la prova per mezzo di Testimonj, a perpetua memoria, si dovranno comunicare alla Parte contraria gli Articoli di prova per la formazione degl' interrogatorj, e si osserverà nel rimanente il metodo prescritto nel Capitolo precedente; anzi in istrettezza di tempo si potrà passare all' esame de' Testimonj in vista de' soli Articoli di prova; ma incumberà però al Giudice di fare *ex Officio* gl' interrogatorj generali, e d' insistere ad ogni Articolo sulla ragione della scienza del Testimonio.

CAPITOLO XVI.

Della prova sommaria per Testimonj.

§. 182.

QUando sopra una, o più circostanze di fatto si saranno prodotte dai Testimonj, negli atti del processo, attestazioni in iscritto, e che la Parte contraria sia contenta, che le dette attestazioni vengano giurate, con dimettersi dal suo diritto di proporre interrogatorj, si dovrà pronunziare non sopra una prova formale, ma sopra la giurata conferma delle attestazioni.

§. 183.

Pronunziata la Sentenza sopra la giurata conferma delle attestazioni, la Parte provante dovrà fare istanza fra il termine di 3. giorni dopo che la Sentenza sarà passata in giudicato, acciocchè venga assegnato il giorno per la prestazione del giuramento, altrimenti sarà perenta, ossia invalida la prova.

§. 184.

Pel giorno prefisso si dovranno citare ambedue le Parti, e i Testimonj; ma sebbene o l'una, o l'altra Parte, o niuna vi comparisse, si dovrà ciò non ostante ricevere il giuramento.

§. 185.

Non comparendo i Testimonj nel giorno fissato, dovranno

dovranno compellersi alla comparizione con pena pecuniaria, o corporale; e perciò qualora essi non volessero giurare volontariamente le loro attestazioni avanti il Giudice della Causa, la Parte provante dovrà ricorrere al Giudice, alla cui giurisdizione saranno soggetti, per l'assegnazione di un giorno a tale effetto.

§. 186.

Morendo un Testimonio prima di aver confermato con giuramento la propria attestazione, questa non potrà riceversi per giurata in qualunque siasi caso, alla riserva di quello, in cui il Testimonio si fosse esibito giudizialmente alla prestazione del giuramento, e fosse questa stata procrastinata dalla Parte contraria con avere interposta l'appellazione, od altrimenti.

CAPITOLO XVII.

Della prova col mezzo de' Periti.

§. 187.

LA Prova col mezzo de' Periti, (fra i quali si comprendono quelli soltanto, che possiedono sufficiente abilità, onde saper giudicare sulla qualità dell' oggetto in quistione), non potrà istituirsi, se non quando verrà commessa per Sentenza, o con Decreto giudiziale. Il Giudice però non dovrà commetterla, se non in caso di necessità, e per conseguenza dopo che esso avrà acquistata una sufficiente cognizione dell' oggetto controverso.

§. 188.

Eſſendovi luogo a temere, che l'oggetto controverſo cambi la ſua forma, prima che il Giudice ſia in grado di prenderne fondata cognizione, ſi potrà paſſare alla prova col mezzo de' Periti, ad iſtanza dell' una, o dell' altra Parte, anche ſenza aſpettare alcuna Sentenza, o un Decreto del Giudice.

§. 189.

Ogni qualvolta ſarà ſtata intrapreſa la perizia giudizialmente, e che niuna delle Parti vi abbia interpoſto gravame, ſi dovrà ad iſtanza dell' una, o dell' altra Parte, appuntare il giorno, ed il luogo dell' oculare iſpezione della coſa in quiſtione, e nominare i Periti, come pure, non intervenendo il Giudice ſteſſo alla viſita, uno, o due Delegati. Quando però ſi trovaſſero nel luogo ſteſſo Periti legalmente autorizzati per tale incumbenza, il Giudice non potrà nominarne altri.

§. 190.

Quando la perizia foſſe ſtata commeſſa con Decreto giudiziale, ſi dovrà nel medeſimo tempo determinare il giorno, e nominare i Periti, od occorrendo anche i Delegati.

§. 191.

Non ſi potrà commettere la perizia a chi, tutto che Perito in arte, ſarebbe Teſtimonio inabile, od anche ſoltanto vizioſo nella medeſima Cauſa. Se il Giudice aveſſe nominato un tal Perito, ſarà libero a ciaſcuna delle Parti di riprovarlo, e di chiedere,

che ne venga nominato un altro. Ciò però dovrà farsi entro la metà del termine assegnato per la visita, ossia ispezione oculare, altrimenti la Parte postulante non sarà più ascoltata.

§. 192.

Rigettato il Perito dall' una, o dall' altra Parte con essersi prodotto qualche motivo, che giustifichi la ripulsa in modo provante, il Giudice dovrà nominarne un altro senza dilazione, dandone però debitamente avviso alla Parte contraria.

§. 193.

Nell' assegnare il giorno per l' ispezione oculare, il Giudice dovrà fissare nel tempo stesso una somma proporzionata per le spese, ed esigerne l' effettivo deposito dalla Parte provante, semprecchè la medesima non fosse intorno a ciò convenuta spontaneamente col Giudice, o coi Periti; quindi esso eseguirà, o farà eseguire l' ispezione oculare, quand' anche l' una, o l' altra Parte mancasse d' intervenirvi.

§. 194.

Prima di passare all' ispezione, dovrà il Giudice, o Delegato ammonire in termini precisi i Periti giurati sul loro giuramento; oppure riceverlo dai non giurati per l' espresso fine, che l' oggetto controverso venga da essi esaminato colla maggiore diligenza, e che sia esposto con veracità, e chiarezza, ciocchè il Giudice avrà bisogno di sapere.

§. 195.

Nell' atto dell' oculare ispezione sarà libero alle Parti di fare ai Periti quei ricordi, che esse crederanno necessarie.

§. 196.

Per la piena prova della perizia sarà necessario che la deposizione de' due Periti sia concorde sopra ciascuna qualità da verificarsi nell' oggetto in quistione; ma in caso di discrepanza delle loro opinioni, il Giudice, o Delegato vi dovrà aggiungere un terzo Perito, cui si darà il giuramento, come sopra, ed essendo giurato, ei verrà ammonito sulla importanza de' suoi doveri.

§. 197.

Si avrà per vera l' opinione, a cui accederà il terzo Perito; ma non accedendo nè all' una, nè all' altra, si rinnoverà l' ispezione per mezzo di altri Periti.

§. 198.

I Periti dovranno al più presto che sarà possibile, e prima che le Parti si siano separate, dopo l' atto dell' ispezione, estendere la loro relazione in iscritto, e presentarla munita della loro sottoscrizione al Giudice, od al Delegato; ovvero riferiranno a viva voce le risultanze, sulle quali il Giudice dovrà formare un Protocollo esatto, e circostanziato, con farlo quindi sottoscrivere dai Periti medesimi. Sì nell' uno, che nell' altro caso la relazione dovrà farsi unicamente sulla qualità dell' oggetto controverso, e senza che vi si faccia alcuna

menzione ſul punto di ragione delle Parti, e ſarà preſentata al Giudice ſenza ritardo.

§. 199.

Il Giudice, o Delegato dovrà leggere la relazione dei Periti alle Parti ſubito, e prima che le medeſime ſieno partite dal luogo dell' iſpezione; e qualora vi ſi trovaſſe qualche oſcurità, o difetto, ne ordinerà toſto la correzione.

§. 200.

Il Giudice comunicherà toſto alle Parti la Copia della relazione dei Periti, e ciò ſervirà alle medeſime di piena prova ſulla qualità dell' oggetto controverſo, dopo di che non potrà aver luogo altra reiſpezione al contrario.

§. 201.

Le ſtime, le quali ſono la prova del valore della coſa, ſi dovranno intraprendere nella ſteſſa maniera; ma contro la ſtima fatta nei debiti modi, non potrà però aver luogo alcuna ſopraſtima. Gli Eſtimatori pertanto ſaranno tenuti di manifeſtare, ſotto giuramento, il vero valore della coſa ſtimata, ſecondo il loro giudizio, e previa matura rifleſſione di tutte le circoſtanze, ſenza legarſi alle Patenti di ſtime vigenti in alcuni Paeſi.

§. 202.

Senza un fondato motivo non potrà aver luogo veruna giudiziale iſpezione; ma in caſo di neceſſità dovrà intraprenderſi col mezzo di due Periti, regolandoſi in tutto il reſto, come ſi è detto di ſopra.

CAPITOLO XVIII.

Del giuramento decisorio della Lite .

§. 203.

LA Parte, la quale avesse la facoltà di transigere la causa, avrà pure il diritto di deferire all' Avversario il giuramento decisorio della Lite, sopra le circostanze di fatto, le quali dal medesimo saranno state contraddette.

§. 204.

Se quegli, a cui sarà deferito il giuramento decisorio, si esibirà alla difesa della coscienza, mediante legittime prove, si dovrà ammetterlo per Sentenza a produrle; ma se le prove prodotte risultassero insufficienti, esso non potrà più accettare il deferitogli giuramento.

§. 205.

Quegli, cui sarà stato deferito il giuramento decisorio, se non avrà offerto nel Processo legittime prove in difesa della coscienza, dovrà essere condannato ad accettarlo, oppure a riferirlo al Proponente. Il riferito giuramento però dovrassi accettare senza eccezione.

§. 206.

La Parte, che avrà assunto il giuramento decisorio sopra circostanze addotte dalla Parte avversaria, sarà tenuta soltanto a contraddirle per quanto avrà *scienza*, *e memoria* del fatto; ma qualora essa dovesse giurare le circostanze addotte da se stessa, dovrà prestare il giuramento senza limitazione.

§. 207.

Ad ogni Litigante in propria causa si potrà deferire il giuramento decisorio tanto sui fatti proprj, che sugli altrui; all' incontro non si potrà deferire il giuramento decisorio a chi sosterrà la lite non in suo proprio nome, ma in nome di un Terzo, se non se sui fatti proprj soltanto.

§. 208.

Nella Sentenza dovrà il Giudice prescrivere esattamente la formola del giuramento, e qualora fra le circostanze, sopra le quali una Parte intenderà deferire all' altra il giuramento decisorio, alcune fossero apertamente estranee all' oggetto della cosa, non vi potrà avere alcun riguardo, ma dovrà ommetterle, quand' anche la Parte contraria avesse assunto il giuramento senza contraddizione.

§. 209.

Chi sarà conosciuto in dovere ad assumere, o a riferire il giuramento decisorio, dovrà entro tre giorni dopo che la Sentenza sarà passata in giudicato, ovvero qualora la Sentenza fosse emanata in ultima istanza entro 14. giorni dal dì, in cui la Sentenza gli sarà stata intimata, presentare in Giudizio la dichiarazione in iscritto, altrimenti si avrà per riferito il giuramento.

§. 210.

Dichiarandosi il medesimo per l'accettazione del giuramento, si assegnerà a tal fine una giornata, in cui l'Accettante dovrà prestarlo, e non facendolo

egli, non potrà più essere ammesso, ma si avrà per vero il contrario di ciò, che esso avrebbe dovuto confermare col giuramento.

§. 211.

Riferendosi però da lui il giuramento, oppure non dichiarando esso la sua intenzione entro il tempo prescritto, dovrà la Parte contraria domandare entro i tre giorni prossimi successivi l'assegnazione del giorno per la deposizione del giuramento espressamente, o tacitamente riferito, e prestarlo quindi nel giorno fissato; altrimenti si dovrà avere per vero il contrario di ciò, che la medesima avrebbe dovuto confermare col giuramento.

CAPITOLO XIX.

Del giuramento suppletorio, e purgatorio.

§. 212.

Ogni volta, che una Parte si esibirà a confermare con giuramento qualche circostanza decisiva sul merito della causa, e sulla quale essa avrà addotto una prova non piena, ma però semipiena, o più che semipiena, si potrà ingiungere alla medesima il giuramento suppletorio, e per conseguenza gli si permetterà di supplire alla prova col suo giuramento.

§. 213.

Quando la detta Parte non offrirà il giuramento, nè lo deferirà all' Avversario, come si è detto di

ſopra, non ſi potrà avere per vera l' allegata circoſtanza, nè deferire alla Parte contraria il giuramento purgatorio.

CAPITOLO XX.

Del giuramento eſtimatorio della Lite.

§. 214.

SE alcuno a) avrà uſata violenza verſo l'altro contro ragione.

b) Se avrà alienato, oppure laſciato perire, o deteriorarſi alcuna coſa, ſapendo che la medeſima appartiene, o almeno che può eſſere preteſa da un Terzo.

c) Se al tempo prefinito non avrà conſegnato, rimeſſo, o eſeguito ciò, che aveſſe ſaputo doverſi da lui conſegnare, rimettere, od eſeguire: in queſti caſi ſi dovrà ammettere l'Avverſario a giurare il proprio danno.

§. 215.

Il dannificato avrà diritto di computare per ſua indennità quanto gl' importerà di non aver conſeguito in debito tempo, ciò, che gli competeva di ragione, ſia che ciò conſiſta nell' utile ceſſato, oppure nel danno emerſo.

§. 216.

Qualora però il medeſimo computaſſe il ſuo danno ad una ſomma eccceſſiva, il Giudice dovrà nella

Sentenza moderarla in via d' equità, sempre però con maggiore riguardo per il dannificato, e lo ammetterà quindi a giurare la somma moderata.

§. 217.

Chiunque avrà provato sufficientemente di avere a pretendere qualche cosa, ma non così circa l'importo della sua pretensione, nè potrà avere su di ciò prove sufficienti, attesa la natura dell' affare, dovrà essere ammesso a provare l' importo di ciò, che gli compete con un giuramento.

§. 218.

Quando però l'Attore avrebbe potuto procurarsi prima sufficienti prove, il medesimo verrà bensì ammesso al giuramento, ma il Giudice nella Sentenza dovrà tuttavia moderare l' importo della pretensione per via d' equità, e dopo matura ponderazione di tutte le circostanze: avuto però sempre un maggiore riguardo per la Parte contraria.

CAPITOLO XXI.

Del giuramento di manifestazione.

§. 219.

SE alcuno sarà tenuto denunziare sostanze, o debiti, dovrà a richiesta dell' Avversario confermare la verità della denunzia con giuramento.

§. 220.

Quegli che poteſſero eſſere conſapevoli di una temuta occultazione di effetti, od altro, faranno tenuti a richieſta dell' Attore di manifeſtare tutto ciò, che eſſi ſapranno appartenere a tale ſoſtanza, ed avvalorare la loro manifeſtazione con giuramento.

CAPITOLO XXII.

Dei giuramenti in genere.

§. 221.

NEl preſtare un giuramento non ſi farà uſo di altre ſolennità, formole, od eſpreſſioni, fuorchè di quel'e che furono preſcritte al Capitolo XIV. §§. 163. 164.

§. 222.

Quegli che avrà la facoltà di diſporre liberamente per donazione della coſa controverſa, potrà anche rimettere il giuramento all' Avverſario.

§. 223.

Il giuramento giudiziale non ſi potrà mai preſtare validamente col mezzo di Procuratore, ma dovrà ſempre preſtarſi dal Giurante in perſona.

§. 224.

Chiunque avrà il carico di convalidare una prova, o riprova col proprio giuramento, dovrà pre-

ſtarlo entro tre giorni dacchè la Sentenza ſarà paſſata in giudicato, ovvero qualora la medeſima foſſe emanata in ultima iſtanza entro 14. giorni dal dì, in cui la Sentenza gli ſarà ſtata intimata, altrimenti ſarà perenta, oſſia invalida la prova, o la riprova.

§. 225.

Trovandoſi aſſente chi dovrà giurare, nè potendo comparire a preſtare il giuramento ſenza grave ſpeſa, o incomodo, dovrà eſſo entro il termine prefiſſo fare iſtanza col mezzo del ſuo Procuratore per impetrare una lettera requiſitoriale al Magiſtrato del luogo di ſua dimora, perchè da eſſo venga ricevuto il giuramento a tenore della formola da inchiuderſi, e ſia quindi la medeſima rimandata al Giudice della Cauſa.

§. 226.

Sarà bensì in libertà della Parte contraria di comparire perſonalmente a ſentire il giuramento, ovvero di coſtituire a tal fine altra perſona, ma qualora ciò non ſeguiſſe, ſi riceverà il giuramento anche in aſſenza di eſſa, e di ciò ſi farà l'avvertenza nella requiſitoriale.

§. 227.

Qualora non foſſe poſſibile di fare ricevere il giuramento, mediante una requiſitoriale, baſterà che quegli, a cui incumbe di preſtarlo, ſottoſcriva di propria mano, e confermi la formola di giuramento; ceſsato però l'impedimento, il medeſimo dovrà preſtarlo effettivamente, e ſolo ſarà permeſso in tal caſo di non ſtare alla rigoroſa oſservanza del termine prefinito al §. 224.

§. 228.

La formola del giuramento sottoscritta, e trasmessa come sopra, avrà per tutto il tempo che durerà l'impedimento, la forza di un giuramento formalmente deposto, e la Parte, a cui aspetterà, entrerà con ciò al possesso delle ragioni, che le competeranno in vigore della Sentenza. Resterà però riservato alla Parte avversaria il domandare una cauzione, secondo la natura delle circostanze, per quel tempo, in cui non ostante che fosse tolto l'impedimento, l'altra Parte non prestasse il giuramento.

§. 229.

Da quelli che per causa di malattia, o di vecchiaja non potranno comparire in Giudizio per deporre il giuramento, si dovrà riceverlo nelle loro abitazioni per mezzo di uno o due Delegati.

§. 230.

La Parte contraria dovrà citarsi a sentire il giuramento; ma non comparendo essa nell' assegnato termine, il giuramento si riceverà senza dilazione *ex Officio*.

§. 231.

Qualora prima che venga prestato il giuramento, una Parte venisse a scoprire nuovi mezzi di prova, o riprova, e fosse in grado di dimostrare colla produzione di validi amminicoli, o in mancanza di questi con giuramento, che tali mezzi non si sieno dalla medesima, durante il processo, scientemente taciuti, in tal caso non si potrà ammettere la Parte contraria al giuramento, ma si darà campo alla

deduzione della nuova prova, o riprova da farsi dalla Parte producente.

§. 232.

Quando però la prova, o riprova risultasse insufficiente, non si potrà esigere ulteriormente il giuramento dalla Parte avversaria, ma si avrà per deposto il giuramento.

§. 233.

Se quegli, che avrà offerto giudizialmente di prestare il giuramento, venisse a morire prima di averlo prestato, il giuramento si avrà per deposto sempre che il defunto non ne abbia ritardata la prestazione con interporre l'appello, o in altro modo.

§. 234.

Se alcuno fosse in grado di provare, che l'Avversario abbia deposto un falso giuramento, dovrà consegnare al Giudice criminale tutte le sue prove, e questo in seguito procederà all'inquisizione *ex Officio* a misura delle circostanze.

§. 235.

L'accusato quando sarà convinto, o confessato di falso giuramento, sarà tenuto non solo di rifare i danni, e le spese, ma tutto ciò eziandio, ch'egli avrà asserito, e conseguito per mezzo del suo giuramento.

§. 236.

Quand'anche i Testimonj fossero confessi d'aver

deposto un falso giuramento, la Parte che avrà vinto il processo, in virtù della loro deposizione, non sarà tenuta ad abbonare cosa alcuna; sarà però riservato il regresso alla Parte soccombente, per sua indennità, verso il Testimonio confesso di falso giuramento.

§. 237.

Convinti però i Testimonj di falso giuramento, qualora esclusi i loro depositi, le rimanenti prove non avessero almeno la forza di semipiena prova, la Parte vittoriosa sarà tenuta restituire alla Parte avversaria tutto ciò, che avrà conseguito mediante il giuramento; se all' incontro le rimanenti prove avranno tuttavia la forza di semipiena prova, si dovrà procedere nel modo sopra stabilito pel giuramento suppletorio: bene inteso però, che quegli, il quale avrà indotto un Testimonio a deporre un falso giuramento, dovrà essere astretto non solo a prestare una piena indennizzazione alla Parte avversaria, ma verrà anche punito a norma delle Leggi criminali (*).

(*) Per prevenire ogni spergiuro è stato intimato in data 25. Luglio 1781. in Boemia quanto segue:

Primo. In que' casi, in cui si tratta *de meo, & tuo*, la deposizione del giuramento avrà luogo solo per quanto le Leggi lo permettono espressamente, e ciò mediante tutte quelle cautele giudiziali, che si trovano prescritte nell' Ordine giudiziario generale.

Secondo. Dovendosi passare effettivamente alla prestazione del giuramento, vi dovrà sempre precedere una circostanziata e seria ammonizione sull' importanza del giuramento, e sugli spergiuri, regolandosi nel resto a tenore delle prescrizioni, e colle seguenti cautele:

a) Il Giudice non dovrà contentarsi della semplice lettura della formola del giuramento, ma spiegherà chiaramente ad ognuno che dee prestare il giuramento qualunque circostanza nel suo vero aspetto, su cui deesi giurare; quindi interrogherà il Giurante, se abbia ben compreso il giuramento nel vero suo senso, e non potrà giammai aver luogo alcuna riserva, alterata interpretazione, od ambiguità.

CAPITOLO XXIII.

Della inrotulazione degli Atti.

§. 238.

Ricevute in Giudizio tutte le Scritture in Causa, si comunicherà l'ultima Scrittura alla Parte contraria per l'ispezione, e si prefiggerà ad ambe le Parti l'ottavo giorno per l'inrotulazione, ossia coordinazione degli Atti a Sentenza.

§. 239.

Quando una Parte non avrà presentato a tempo debito la sua Scrittura in Causa, la Parte contraria dovrà al più tardi tre giorni dopo la scadenza del termine fare istanza per l'inrotulazione degli Atti; ed il Giudice dovrà quindi assegnare ad ambe le Parti l'ottavo giorno per tale effetto (*).

§. 240.

---

b) Dopo di tutto questo si farà presente al Giurante l'importanza, come si è detto di sopra del giuramento, per rispetto alla Religione, alla Onnipotenza, Onniscienza, e Giustizia di Dio, facendogli comprendere qual grave delitto sia il contravvenire alle Leggi Divine, e che per sperare il perdono di un falso giuramento conviene rivocarlo, e risarcirne tutti i danni, che ne saranno derivati.

c) Dovranno metterglisi in vista le pene criminali prescritte per gli spergiori, ed ammonirlo in conseguenza ad abborrire gli spergiuri, e a giurare la verità.

3) Dopo una tale ammonizione, ed in seguito della risoluzione presa dalle Parti, si passerà alla effettiva prestazione del giuramento.

4) Nel Protocollo giudiziario, in cui verrà registrato il giuramento, si accennerà anche l'ammonizione fatta contro gli spergiuri. Rispetto alla formola del giuramento: vedi ciocchè si è detto al §. 164.

(*) Fu ingiunto agli Avvocati in data 11. Marzo 1784. di osservare esattamente nel progresso della causa tutto ciò, che resta prescritto, e di astenersi da ogni dilazione convenzionale di termine, o tacito indugio, eccetto che le Parti vi acconsentissero espressamente; altrimenti se l'Avvocato nel termine prefinito non prose-

§. 240.

In ciascun Tribunale vi dovrà essere una persona pratica della materia giudiziaria, e Curiale incaricata ad assistere alla inrotulazione degli Atti, e la stessa dovrà tenere un esatto Protocollo delle inrotulazioni, che verranno ordinate.

§. 241.

Ciascuna Parte dovrà rimettere gli Atti, ed Allegati, che le saranno stati comunicati dalla Parte contraria, e non sarà obbligata a permettere, che se ne consegnino degli altri. Nè l'una, nè l'altra Parte sarà tenuta di consegnare gli Originali, salvocchè quelli, contro de' quali l'Avversario avesse rilevato un vizio visibile.

§. 242.

Il tempo da destinarsi alla inrotulazione degli Atti sarà quello, in cui si suole aprire il Giudizio; e qualora un'ora dopo, che sarà incominciato il Giudizio, una Parte non fosse ancora comparsa, quella, che si troverà presente, dovrà intraprendere l'inrotulazione coll'assistenza della Persona a ciò destinata come sopra, e consegnare per conseguenza i proprj Atti, ed Allegati in Causa (*).

---

derà in contumacia incorrerà in una perdita proporzionata de' suoi meriti, o secondo le circostanze verrà anche punito pecuniariamente.

(*) In seguito del presente §. è insorta la domanda: come si abbia a regolare, quando l'esecuzione degli Ordini circa l'inrotulazione degli Atti, e suoi Allegati, venisse impedita, perchè la Parte che si trova presente nel presentare in Giudizio gli Atti *in Duplo*, vi avesse inseriti gli Allegati una sol volta in Originale, e che questi fossero stati, secondo che resta Superiormente prescritto, trasmessi alla Parte avversaria, con che la Parte, che è presente, si trovasse

§. 243.

Se entrambe le Parti non comparissero, e non facessero presentare neppure una dichiarazione da loro segnata intorno la cagione, per cui non possa seguire l'inrotulazione, il Curiale destinato per la medesima dovrà indicare al Giudice tale assenza, e questi imporrà una pena proporzionata alle Parti, e farà seguire l'inrotulazione nel terzo giorno prossimo seguente sotto pena del doppio da incorrersi non presentandosi.

§. 244.

Di tutte le Scritture in Causa, e dei relativi Allegati si dovrà formare un Indice, (ossia Ruotolo, o Direttorio), il quale dovrà segnarsi tanto dalle Parti, che dalla suddetta Persona delegata; sarà tuttavia permesso a ciascuna Parte di fare tal' Indice anche prima nelle proprie abitazioni per averlo pronto in Giudizio.

§. 245.

Qualora nell' atto dell' inrotulazione insorgesse differenza circa la Consegna di qualche documento, si dovrà bensì consegnare negli Atti il documento controverso, ma si annoterà nello stesso tempo la contraddizione della Parte avversaria.

---

priva de' medesimi, ed in conseguenza impossibilitata a dare esecuzione a quanto prescrive questo §. 242.. S. M. I. ha benignamente risoluto in data 11. Settembre 1784., che in questo caso null' altro resti alla detta Parte a farsi, fuorchè essa acconsenta, che il termine per l'inrotulazione venga protratto, e che si contenti della pena, che verrà prescritta alla Parte assente.

§. 246.

In caso che il Giudice stesso non fosse presente alla inrotulazione, la Persona destinata ad assistervi dovrà rimettergli senza indugio gli Atti inrotulati.

CAPITOLO XXIV.

Della Sentenza.

§. 247.

OGni Giudice dovrà procedere nel disbrigo delle Cause colla possibile speditezza, e definirle con Sentenza.

§. 248.

In ogni Sentenza si dovranno esprimere, e nominare tutti quelli, che vi avranno interesse, e come si troveranno accennati, allorchè il Processo sarà fatto in iscritto, nelle Scritture processuali firmate dalle Parti, oppure nei Mandati di Procura, e qualora il Processo fosse verbale, secondo saranno comparsi nel giorno fissato, o personalmente, o per mezzo di Procuratore, in modo che non possa in avvenire nascer dubbio, quali persone vi sieno comprese. Rispetto poi al protocollare le Compagnie mercantili, basterà che venga espressa la denominazione, ossia dita, che la Compagnia porterà. Dopo la denominazione delle Parti si dovrà pure esprimere nella Sentenza con chiarezza, e precisione l'oggetto, sul quale sarà stato litigato. La Sentenza stessa dovrà essere concepita pure con chiarezza, ed intelligibilmente, come le Parti avranno

desiderato; ma non vi si farà menzione alcuna de' motivi, che avranno determinato il Giudice a giudicare così (*).

§. 249.

Quando con Sentenza s' ingiungerà ad una Parte qualche cosa per l' ultimazione della Causa: per esempio, una Prova, un Giuramento, od' altro simile, il Giudice dovrà esprimere nella Sentenza il tempo, entro il quale secondo il disposto nel presente Regolamento, la Parte dovrà eseguire quanto a lei incumbe, come pure il pregiudizio, a cui altrimenti soggiacerà.

§. 250.

Le Sentenze non si leggeranno pubblicamente, nè si notificheranno alle Parti, ma proferite che saranno, il Giudice le farà rimettere nelle proprie mani delle Parti, o in quelle del rispettivo Patrocinatore. Tale intimazione della Sentenza dovrà farsi nel medesimo giorno a tutte le Parti, a cui spetterà.

(*) Se in una Lite, oltre l' Attore, ed il Reo, si comprendessero varj altri Interessati, si dovrà osservare esattamente quanto resta accennato nel presente §.. cioè che le Parti tutte vengano espresse nominatamente, ciascuna in quella qualità, come si troverà accennata negli Atti, o nelle rispettive Carte di procura, e non altrimenti; e però non basteranno le generali espressioni, per esempio: *Pietro N., e Consorti; Wenceslao N. erede; Giovanni N. creditore; la Signora N.* e simili. Anche nella stessa Sentenza, la quale a tenore delle succennate Ordinazioni dee essere concepita in termini assai chiari, ed intelligibili, non si farà uso, nominando l' una, o l' altra Parte, delle mere espressioni generali, per esempio: *Il Reo ha dato evacuo, e si è giustificato sulle querele dell' Attore; l' Attore ha provate le sue querele*, ed altri simili generali espressioni; ma vi si dovrà esprimere sempre l' oggetto della quistione, e quella soltanto contenuta, ed espressa nella Petizione medesima, ad oggetto che dal tenore della Sentenza si raccolga ad evidenza ciò, che viene giudicato per giusto a' termini di ragione, od altrimenti dichiarato illegittimo.

Risoluzione Aulica addì 14. Giugno 1784.

§. 251.

Sopra le sentenze, contro le quali sarà permesso d' interporre gravame, si dovranno comunicare alle Parti (qualora vengano richiesti al più tardi 3. giorni dopo intimata la sentenza) i motivi del Giudicato colla citazione degli Atti relativi, senza però far menzione delle opinioni particolari, che fossero state proferite nella deliberazione della sentenza stessa. (*)

(*) In data 9. e 12. Decembre 1782., fu intimato a tutti i Tribunali di Giustizia a maggiore intelligenza tanto de' medesimi, quanto degli Abitanti, e Procuratori del loro Distretto, qualmente in caso di ogni riformazione di una Sentenza, potranno ottenerne i motivi giudiziali dal primo Giudice, subito dopo che sarà stata loro comunicata la riforma suddetta, e non già nell' atto dell' Appellazione.

Addì 27. Dicembre 1782.

Se in avvenire l' una, o l' altra Parte si credesse aggravata da una Sentenza del Giudice di prima Istanza relativamente al di lui Officio, per difetto della circostanziata procedura, o dell' esame de' rispettivi Interessati, non avrà essa da ricorrere immediatamente al Tribunale d' Appello, o di Revisione, ma dovrà prima proporre i motivi per cui la medesima si crede aggravata, al Giudice stesso di prima Istanza. Cotesti motivi saranno esaminati attentamente dal detto Giudice di prima Istanza, ed in caso che gli addotti motivi fossero effettivamente riconosciuti ben fondati, egli non avrà verun riguardo a porvi rimedio col correggere l' emanata Sentenza; ma in caso di niun fondamento, per cui venisse rigettata l' esposizione, e che si avesse a persistere nel tenore del primo Giudicato, non si avrà che da unire alla detta Sentenza i motivi; ma qualora poi la Parte non volesse, non ostante la scienza degli accennati motivi del Giudicato, persuadersi dell' insussistenza dei da lei supposti gravami, resterà libero alla medesima il ricorso al Tribunale d' Appellazione, ossia di Revisione.

Addì 23. Gennajo 1783.

Il termine assegnato in cotesto §. per la comunicazione dei motivi riguarda il vantaggio delle Parti, e perciò il Giudice notificherà i motivi del da lui Giudicato fra tre giorni, restando libero alle Parti di richiedere i detti motivi, fino a che sia loro aperta la via dell' appellazione.

CAPITOLO XXV.

Dell' Appellazione, Revisione, e Querela di nullità.

§. 252.

CHiunque si crederà aggravato da una Sentenza potrà appellare entro il termine di 14. giorni dal dì, in cui gli sarà stata intimata, solamente non avrà luogo l' appello

a.) Dalle Sentenze, che non sono di pregiudizio all' oggetto principale della causa, e

b.) Dalle Sentenze, colle quali si saranno estinte reciproche ingiurie. (*)

Addì 27. Febbrajo 1785.

Presso tutti i Tribunali di Giustizia sia in affari contenziosi, che attinenti al nobile Officio del Giudice, per la formazione di una Sentenza giudiziale, od altra diffinizione, non si richieggono che 4, Consiglieri, ed un Presidente, e però restano rivocati gli Ordini, in virtù de' quali se ne richieda un numero maggiore.

Addì 31. Ottobre 1783.

Per maggiore chiarezza di questo § fu soggiunto, che il Giudice debba tenere in pronto i motivi del Giudicato da notificarsi al più tardi 3. giorni dopo l'intimazione della Sentenza, affinchè durante il termine della appellazione, qualora venissero richiesti, possano comunicarsi a chi spettano.

Addì 14. Giugno 1784.

Ad oggetto di rendere più facile l' esecuzione di quanto sopra, sarà bene che il Giudice nella formazione della Sentenza abbia anche di mira di preparare i motivi del Giudicato, giacchè senza di questi egli non può essere in istato di formarla, ordinando alla Cancelleria di darne copia alle Parti, che la richiedessero.

(*) Sulla domanda, se il Giudice sia autorizzato di rigettare l' istanza dell' appellazione, o revisione, quando non venga questa interposta in tempo debito, fu dichiarato in data de' 11. Settembre 1784, che

a.) Se l'istanza dell' Appellazione verrà fatta troppo tardi, e la Parte avversaria spirato il termine legale chiederà i rimedj di Giu-

§. 253.

L' infinuazione dell' Appello , o la Scrittura contenente i gravami relativi , dovranno prefentarfi nel tempo medefimo al Giudice , il quale avrà proferita la Sentenza, contro cui verrà interpofta l' Appellazione ; ed i gravami dovranno prefentarfi fempre aperti dalla Parte appellante .

§. 254.

Quando la Parte appellante per cagioni affai rilevanti , e provate , non foffe in grado di prefentare i gravami entro il termine di 14. giorni , farà in facoltà del Giudice di prima Iftanza di prorogarlo , a richiefta della medefima , per altri 14.

ftizia per l' efecuzione della Sentenza di prima iftanza , allora il Giudice potrà rigettare una tale Appellazione , full'iftanza dell'Avverfario ;

b.) Altrimenti però dovrà comunicarli alla Parte contraria l'iftanza dell' Appellazione unitamente ai propofti gravami per averne la rifpofta .

c.) Ma fe nella rifpofta fi voleffe provare , che l' Appello fia ftato interpofto troppo tardi , ficchè non aveffe più ad aver luogo , quefto dovrà riconofcerfi dal Giudice dell' Appellazione , ed in tal cafo non fi entrerà punto nel Giudizio della Caufa principale .

d.) Se la Parte avverfa prefcindeffe dal far prefente la tardanza dell' interpofizione dell' Appello , e raffegnaffe la fua rifpofta ful merito della caufa principale , il Giudice non dovrà intentare veruna cofa *ex Officio* circa l' innoffervanza del termine prefiffo , ma darà paffo regolarmente alla interpofizione dell' Appello , come fe quefta foffe feguita in tempo debito .

e.) Se poi l' Appello veniffe interpofto entro il termine prefinito , e che foltanto la Scrittura continente i gravami veniffe prefentata troppo tardi , e che quefta tardanza foffe indicata dalla Parte contraria nella fua rifpofta , in tal cafo (ful rifleffo che l' infinuazione dell' Appello coftituifce l'effenzialità della cofa , affinchè la Sentenza di Prima Iftanza non paffi in giudicato , e che i gravami non fono che cofe accefforíe , di cui le Parti poffono difpenfarfi) non s' indugierà a dare evacuo alla Appellazione , e bafterà che il Giudice d' Appello riguardi i detti gravami , come fe non efifteffero , e perciò alla diffinizione del Proceffo non farà sù di effi verun rifleffo .

giorni: esso dovrà però esporre i provati motivi della dilazione nella sua Relazione accompagnatoria.

§. 255.

Sulla interposta Appellazione il Giudice dovrà sentire la Parte contraria, la quale fra il termine di giorni 14. dovrà aver presentata la sua risposta, poichè spirato il detto termine non sarà più ammessa. (*)

§. 256.

Il Giudice di prima Istanza dovrà trasmettere senza ritardo al Giudice superiore l' Atto dell' interposto Appello, i gravami, la risposta della Parte contraria, e tutti gli Atti del Processo da custodirsi nel frattempo in buon ordine in Giudizio, e da inrotularsi debitamente ne' casi di precedente Processo verbale, come pure i motivi del suo Giudicato, unitamente alla Relazione accompagnatoria. Spetterà poi al Giudice superiore di decidere la causa quanto prima sarà possibile.

§. 257.

Nella petizione d' Appello non sarà lecito allegare altre circostanze di fatto, nè prove, oltre a quelle, in vista delle quali sarà stata proferita la Sentenza in prima Istanza, ed in caso di contravvenzione non si avrà riguardo a veruna novità.

(*) Addì 14. Novembre 1783 è stato ordinato, che le Scritture d' Appellazione, e Revisione debbano essere presentate al Giudice di Prima Istanza, eccettuate quelle, che sono immediatamente dirette al Supremo Tribunale di Giustizia, le quali verranno rassegnate a Sua Maestà.

§. 258.

Quando la Sentenza involverà più Articoli, l'Appellante dovrà esprimere chiaramente quelli, da cui si crederà aggravato; gli Articoli, de' quali non si esprimerà il gravame, passeranno in giudicato, e non potranno essere più mutati.

§. 259.

Sopra gli Articoli, da' quali non si sarà appellato espressamente, si darà, ad istanza della Parte vittoriosa, l' immediata esecuzione, dopo che sarà trascorso il termine dell' Appello; ma rispetto agli Articoli, contro i quali si sarà interposta l'Appellazione, rimarrà sospesa ogni esecuzione, fino a che sarà emanata la Sentenza di Giudizio d' Appello. Qualora però l' oggetto controverso fosse tale, che la Parte vittoriosa in prima Istanza avesse bisogno di una cauzione, di un deposito, o di altra providenza interinale, il Giudice dovrà concedergliela, ogni qual volta gli venga richiesta.

§. 260.

Lo stesso si dovrà praticare rispetto alla revisione. Questa però non si potrà concedere, quando la Sentenza di prima Istanza sarà stata confermata dal Giudizio d' Appello; e per conseguenza, se la medesima sarà stata confermata in parte, ed in parte corretta, la Revisione non potrà aver luogo, che sugli Articoli della seconda Sentenza diversi dalla prima.

§. 261.

Quelle provvidenze, che a norma del §. 259. fossero state date in pendenza del Giudizio d' Appello, dovranno restare immutabili anche pendente la revisione; se però la Parte appellante avrà vinta la causa, la Parte avversa sarà tenuta a rifare ogni danno, che la prima proverà esserle da ciò derivato.

§. 262.

Se una Parte credesse dimostrare, che la Sentenza proferita contenga una nullità manifesta, sarà riservato alla medesima a produrre una querela, o dizione di nullità; in questo caso però, ove sarà aperta pure la via all' appellazione, ossia revisione, si dovrà insieme della detta querela di nullità, prendere anche il rimedio dell' appello, o della revisione, e produrre nel medesimo tempo i gravami corrispondenti.

§. 263.

La querela di nullità si dovrà proporre, entro il termine prefinito per l' Appellazione, presso il Giudice inferiore; e si osserverà nel resto quanto viene prescritto pei gravami d' appello.

§. 264.

Il Giudice superiore dovrà, in vista degli Atti a lui trasmessi, esaminare avanti tutto la querela di nullità, e qualora esso la trovi provata, e fondata, non potrà procedere a Sentenza sull' oggetto principale della causa, ma dovrà cassare quella del Giudice inferiore, ed ordinare un nuovo, e regolare processo, ed ingiungere ogni volta, e nel

tempo ſteſſo al Giudice Inferiore la rifazione ad ambe le Parti de' danni, e delle ſpeſe, che foſſero effettivamente derivate per la protrazione della lite, cagionata dalla nullità del Giudizio.

§. 265.

Nello ſteſſo modo procederà il Giudice ſuperiore, qualora la Parte non aveſſe interpoſto la querela di nullità, ma che queſta gli riſultaſſe da ſe, ed *ex Officio* nel diſbrigo del Giudizio d'appello, o di reviſione. (*)

§. 266.

Per lo contrario riſultando inſuſſiſtente il gravame di nullità, il Giudice Superiore dovrà toſto giudicare, come ſarà di ragione, ſulla cauſa devoluta al Giudizio d'appello, o di reviſione, e rigettare la querela di nullità, e qualora queſta appariſſe promoſſa temerariamente, condannerà il querelante in una pena proporzionata.

§. 267.

Quando emanaſſe un Decreto, od Ordine contra-

Addì 11, *Settembre* 1784.

(*) Le querele, che in occaſione di Sindacato ſi preſentavano contro i Giudici, reſtano totalmente abolite; e però tutti quegli atti, con cui ſi procedeva per lo paſſato ſul particolare di querele fra una Parte, ed un Giudice, non avranno più luogo all'avvenire; ma qualora una Parte credeſſe di poter ripetere da un Giudice inferiore la rifazione de' danni derivatile, a motivo di male amminiſtrata Giuſtizia, non dovrà ciò chiedere in forma di querela, ma indirizzarſi al Giudice Superiore in guiſa d'interpoſizione di gravame. Queſt'ultimo ſentito il Giudice Inferiore, e preſo ad eſame eſatto ogni circoſtanza *ex Officio*, intimerà a tenore del riſultato, ed a termini di ragione, al Gindice inferiore, la rifazione de' danni ſofferti, e delle ſpeſe provate.

rio al presente Regolamento, ma riguardante soltanto la forma del Processo, la Parte aggravata non potrà appellare, nè domandare la revisione; ma dovrà indicare il caso al Giudice Superiore entro 14. giorni dal dì, che sarà intimato il Decreto, ossia l' Ordine; altrimenti non sarà più prestato orecchio al gravame. Il Giudice Superiore dovrà in seguito esaminare il caso *ex Officio*, ed a norma delle circostanze citare il Giudice Inferiore a rendere ragione dell' operato (*).

(*) In virtù di un Aulico Decreto del dì 30. Settembre fu ordinato, che tutte le straordinarie dilazioni, circa l' interposizione d'appello, o di revisione, non debbano più aver luogo all' avvenire, stante che il nuovo Ordine giudiziario non prescrive veruna particolare formalità per l' insinuazione dell' Appello, o della Revisione, ma richiede soltanto, che nella petizione del detto Appello, o della Revisione, sia esattamente, e con chiarezza indicato in quali punti della Sentenza creda la Parte appellante di essere attualmente aggravata: cosa che può agevolmente accennarsi nella Scrittura, con cui viene interposto l'Appello; quindi il Giudice presa ad esame la risposta della Parte contraria, procederà nel resto secondo la norma dell' Ordine giudiziario.

Addì 9. *Dicembre* 1782.

Per formare una Sentenza in causa d' Appellazione basterà in avvenire, oltre il Presidente, il concorso di cinque Consiglieri; ed affinchè le Parti non abbiano ad ignorare queste posteriori Cesaree Ordinazioni, nè a supporre nullo il Giudizio, perchè formato da soli 6. Individui, e creduto da esso loro mancante di certe formalità, ed anche per evitare le confusioni, spese, e scritture inutili, si dovranno render intese le Parti di questa Sovrana determinazione, in virtù della quale vengono a cessare le Ordinazioni anteriori, come troppo diffuse, e niente rispondenti al Regolamento d' oggidì, ed al più pronto disimpegno della moltitudine degli affari d'Officio.

Addì 10. *Gennajo* 1783.

A questo § fu aggiunto, che per troncare la strada agl' inutili ricorsi in affari relativi al nobile Ufficio del Giudice, quelle Parti, le quali si credessero aggravate da una Sentenza per difetto della circostanziata procedura, o di esame degl' Interessati, debbano prima proporre i motivi contro la detta Sentenza al Giudice di prima Istanza, e qualora questi, malgrado i detti motivi, non istimasse bene di correggere, o cambiare la Sentenza, in tal caso la Parte, che si crede aggravata chiederà al Giudice di prima Istanza i moti-

CAPITOLO XXVI.

Dei componimenti amichevoli.

§. 268.

SArà libero a ciascuna Parte il proporre in pendenza del Processo un giudiziale, o stragiudiziale componimento amichevole; Ciò non ostante però, non concorrendovi la previa dichiarazione in iscritto della Parte contraria, non si potrà sospendere il Processo in alcuna sua parte, ma il Giudizio avrà il libero suo corso.

---

vi, che lo hanno indotto a giudicare così, e gli unirà al Ricorso da presentarsi al Tribunale d'Appellazione, sempre che, dopo di avere esaminati i motivi del Giudicato, si crederà non ostante gravato dalla detta Sentenza.

Addì 10. *Febbrajo* 1783.

Fermo stante il tenore del Capitolo XXV. del presente Ordine giudiziario, la procedura nei casi d'Appellazione, o di Revisione spetta unicamente al Giudice di prima Istanza; e perciò le querele rispettive, come pure le Istanze di dilazione a produrre l'una e l'altra petizione, e risposta circa l'Appellazione, o Revisione, dovranno presentarsi innanzi al medesimo, il quale dappoi rassegnerà tutti gli Atti al Giudice di Seconda Istanza; Per ciò che concerne poi l'essere rimesso nello Stato di prima, in caso che fosse spirato il termine della Appellazione, o Revisione, le Parti non avranno che da ricorrere egualmente al Giudice di Prima Istanza, come si troverà espressamente accennato al §. 375. di questo Regolamento.

Addì 29. *Ottobre* 1784. *in Boemia*.

Sulla domanda fatta come debba contenersi, a tenore del presente Regolamento, un Tutore, il quale, dopo di aver reso i conti della sua tutela *per modum finalis* venisse condannato dalla Suprema Tutoria a qualche rifacimento, o restituzione, per cui si credesse gravato, fu stabilito, che, siccome la Suprema Tutoria presuppone sempre un Tribunale di giustizia, contro cui non può aver luogo verun formale diritto di querele, non resti al Tutore che si suppone aggravato, altra strada aperta, se non se quella di ricorrere al Tribunale d'Appellazione.

§. 269.

Il Giudice potrà procurare bensì con buona maniera, e prudenza, d' indurre le Parti ad un amichevole componimento; ma non dovrà mai insistere con esortazioni importune, e molto meno immischiarvi la sua autorità di Giudice; poichè rigettando una Parte, sia in voce, od in iscritto, il proposto componimento, egli dovrà tosto desistere dalla trattazione, e attendere alla sua incumbenza, acciocchè per tale motivo non venga ritardato alcun atto giudiziario.

CAPITOLO XXVII.

De' Giudici arbitri.

§. 270.

SArà in facoltà delle Parti di conformarsi al Giudizio di un Arbitro; il Compromesso però non sarà valido, se non dopo che sarà ridotto in iscrittura, dal quale poi una Parte non potrà recedere senza consentimento dell' altra.

§. 271.

Niuno sarà tenuto ad assumere l' ufficio di Arbitro; ma chi lo avrà assunto sarà in obbligo di decidere la controversia.

§. 272.

L' Arbitro dovrà attenersi a quell' ordine, in cui le Parti saranno convenute; ma qualora esse nulla abbiano su di ciò determinato, si dovranno osservare le prescrizioni del presente Regolamento.

§. 273.

Semprechè le Parti abbiano espressamente pattuito di stare alla Sentenza dell' Arbitro, ed in conseguenza rinunziato ad ogni riclamo in contrario, saranno tenute ad eseguire il Laudo, nè si presterà orecchio ad alcuna di esse, salvochè in caso di manifesto dolo.

§. 274.

Ma qualora le Parti non avessero rinunziato espressamente alla facoltà di riclamare, potrà ciascuna di esse, dopo emanata la Sentenza, introdurre la causa avanti il Giudice Ordinario, e condurla a termine senza riguardo all' arbitramento; l' azione però dovrà intentarsi entro 14. giorni dacchè la Sentenza d' arbitramento sarà stata loro intimata in difetto non sarà più ascoltata.

CAPITOLO XXVIII.

Dell' arresto, o sequestro personale.

§. 275.

IN pendenza del Processo non si potrà concedere veruna esecuzione; avrà però luogo l' arresto

provisionale di quelli, che per causa d' insolvibilità si saranno resi sospetti di fuga.

§. 276.

Qualora la Parte petente l' arresto del debitore abbia presentati documenti tali, i quali, venendo riconosciuti giusti dall' Avversario, comproverebbero pienamente il credito, si dovrà concedere l' arresto senza punto indugiare.

§. 277.

All' incontro se il Petente non avrà prodotte prove sufficienti, l' arresto non potrà accordarsi, se non dopo che esso avrà prestata idonea sigurtà per quella soddisfazione, che potesse competere all' altra Parte per i danni, e per lo scorno.

§. 278.

L' arresto personale non si potrà decretare se non da quel Giudice, avanti il quale si potrà convenire il debitore, di cui si chiede l' arresto; eccettuato il caso di trovarsi il medesimo attualmente in fuga, o almeno in procinto di fuggire.

§. 279.

Si lascia al prudente arbitrio del Giudice il determinare, se quegli, contro il quale sarà decretato l' arresto, debba subirlo nella propria abitazione, o nel luogo solito dell' arresto stesso, oppure in quale altro modo convenga assicurarsi della di lui persona; quegli però, che vorrà scansare il comune arresto, dovrà anticipare le spese di tempo in tempo.

§. 280.

§. 280.

Tosto che l' arrestato avrà prestata sigurtà a quello, che avrà impetrato l'arresto pel suo credito, si dovrà tosto levare il detto arresto, quand'anche la sigurtà venisse prestata soltanto in caso di fuga, o di occultazione dell' arrestato; e qualora nascesse dubbio sulla sufficienza dell' offerta sigurtà, il Giudice dovrà sentire ambe le Parti, e decidere tale articolo colla possibile speditezza, od anche, occorrendo, mediante l' assegnazione di una giornata giudiziaria.

§. 281.

Quando la Parte, che avrà impetrato l' arresto, presentasse coll' istanza dell' arresto, un formale Libello, la quistione dovrà decidersi senza dilazione, e, qualora fosse possibile, entro lo spazio di tre giorni; ma se la medesima non avesse presentato nel tempo stesso una formale Petizione, dovrà produrla entro il termine di giorni 14., anche senza istanza dell' arrestato.

§. 282.

Se il detto formale Libello non sarà stato presentato in debito tempo, si dovrà subito levare l'arresto ad istanza dell' arrestato, con fargli dare anche una competente soddisfazione per l' ingiuria, ed i danni sofferti: ciocchè avrà luogo egualmente ogni volta, che sarà stata riconosciuta insussistente la pretensione della Parte, che avrà domandato l'arresto.

CAPITOLO XXIX.

Del sequestro di Mobili.

§. 283.

IN modo consimile il Creditore avrà diritto di porre il sequestro ai Beni mobili appartenenti al suo Debitore, ed esistenti in mani di un Terzo: ma però allora soltanto quando la ragione del Creditore fosse in pericolo, per mancanza di altri mezzi nel Debitore sufficienti al pagamento.

§. 284.

Quando il Postulante produrrà documenti tali, i quali, ove sieno conosciuti per buoni dalla Parte contraria, facciano piena prova del suo credito, si dovrà concedere il sequestro de' mobili senza dilazione.

§. 285.

All' incontro se il Postulante non avrà prodotto mezzi sufficienti di prova, non si potrà concedere il sequestro reale, se non dopo che esso avrà prestata idonea sigurtà per la soddisfazione, che potrà competere al Convenuto per l' ingiuria, ed i danni sofferti.

§. 286.

Il sequestro de' mobili si dovrà chiedere al Giudice, sotto la di cui giurisdizione si troverà il Convenuto, ovvero a quello del Luogo, in cui esisteranno i Beni da sequestrarsi.

§. 287.

Nell' eseguire il sequestro si ammonirà quello, nelle cui mani si troveranno i mobili, che nulla venga da lui rilasciato, sotto carico di responsabilità, e però sarà in obbligo di ubbidire agli Ordini, tosto che gli sieno debitamente intimati, e ciò quand' anche egli fosse sottoposto ad altra Giurisdizione, e senza attendere verun Ordine ulteriore dal proprio Giudice.

§. 288.

Gli effetti sequestrati, che fossero soggetti a deterioramento, o la conservazione de' quali fosse troppo dispendiosa, si dovranno, ad istanza dell'una, o dell' altra Parte, vendere, previa la loro stima, al pubblico incanto, ed il danaro ricavato dovrà consegnarsi per la giudiziaria custodia.

§. 289.

Tosto che il debitore convenuto avrà prestata sufficiente sigurtà all' Attore pel suo preteso credito, si dovrà, ad istanza del primo, levare il sequestro; e qualora insorgesse quistione se l'esibita sigurtà sia, o no valida, ciò dovrà decidersi in via sommariissima, od occorrendo in una giornata da prefiggersi.

§. 290.

Quando la Parte istante pel sequestro avrà presentato in un coll' istanza pel medesimo un formale Libello, si dovrà decidere indilatamente l'affare in quistione, e qualora sia possibile nello spazio di 3. giorni; ma quando non avesse presentata nel

tempo medesimo veruna formale Petizione, dovrà produrla entro il termine di giorni 14., ed anche senza previa istanza della Parte avversaria.

§. 291.

Quando il Libello non sarà stato presentato in debito tempo, si dovrà levare il sequestro alla prima richiesta della Parte contraria, e si farà avere alla medesima una congrua soddisfazione per l'ingiuria, e i danni patiti: cosa, che avrà luogo egualmente ogni qual volta la pretensione della Parte chiedente il sequestro sarà stata giudicata insussistente.

CAPITOLO XXX.

Delle sequestrazioni, ed altre cautele provvisionali.

§. 292.

OGni qual volta sarà controverso il possesso di una cosa o ragione fra l'Attore, ed il Reo, e che niuna delle Parti sia in grado di provare incontanente il suo diritto, si accorderà sopra istanza dell'una Parte, o dell'altra, il sequestro della cosa controversa, oppure, essendo fattibile, la deposizione di essa in Giudizio.

§. 293.

Quando l'Attore avrà contestato una cosa o ragione posseduta attualmente dal Reo, e che avrà fatto constare del pericolo, in cui è la medesima, in pendenza della causa, di alienarsi, guastarsi, o

danneggiarsi, esso potrà, mediante obblazione di sufficiente sigurtà pel danno contingibile al Reo, domandarne la sequestrazione. Sopra tale istanza si dovrà assegnare subito una giornata, per sentire le eccezioni della Parte convenuta, e qualora venga dimostrato il pericolo, si accorderà il sequestro colla prestazione di una sufficiente sigurtà.

§. 294.

Accordato il sequestro saranno tenute le Parti di convenire fra di loro fra il termine di 14. giorni dopo della rispettivamente seguita Ordinazione, oppure dopo l'intimazione della Sentenza, per la nomina di un Sequestratario, da proporsi al Giudice entro gli stessi giorni 14.

§. 295.

Se le Parti non andassero d'accordo per la scelta del Sequestratario, o che ciascuna ne avesse proposto un diverso, il Giudice dovrà nominarne uno a comune loro pericolo.

§. 296.

Il Sequestratario nominato dovrà ogni volta essere munito di un Decreto dal Giudice, col quale esso venga posto in avvertenza dell'obbligo, che avrà di amministrare la cosa sequestrata, o ragione, come dee fare un buon Economo, e di fare la consegna degli Utili, secondo gli Ordini, che, in vista della maggiore sicurezza, e sentite ambedue le Parti, gli verranno dati dal Giudice medesimo.

§. 297.

Il suddetto Sequestratario dovrà, al più tardi 30 giorni dopo la scadenza d' ogni anno, presentare i conti al Giudice, il quale li comunicherà ad entrambe le Parti, e qualora le medesime non fossero convenute altrimenti, le passerà alle mani dell' Attore, per l' approvazione, o la produzione dei rilievi, ed in seguito si procederà nel modo, che si osserva per ogni altro conto.

CAPITOLO XXXI.

Della Esecuzione.

§. 298.

L' Esecuzione non si darà, che sopra Sentenza, o Francazione giudiziaria. Quando però la Petizione dell' Attore sarà fondata su di un Documento, il quale, in virtù della Legge presente, meriti piena fede, si dovrà assegnare una giornata a breve termine coll' intimazione espressa al Reo, che non comparendo il medesimo si avrà per confesso del debito, e comparendo si dovrà sentirlo sulla petizione dell' Attore. Se il Reo confesserà il debito, il Giudice pronunzierà senz' altro per l' esecuzione; all' incontro se il Reo addurrà eccezioni, sulle quali si possa procedere alla Definitiva, ambe le Parti dovranno dedurre le loro occorrenze, ed il Giudice ne proferirà la Sentenza a' termini di ragione; nel caso finalmente, che il Reo convenuto avesse bensì riconosciuto il documento prodotto dall' Attore, ma vi avesse ad un tempo opposto eccezioni tali,

per cui non ſi poteſſe procedere ſubito alla Definitiva, sì dovrà introdurre la cauſa in proceſſo, con che però venga dato all' Attore ogni opportuno provvedimento per ſua ſicurezza, in quanto egli non foſſe già aſſicurato ſufficientemente (*).

§. 299.

Nella Sentenza, o Tranſazione, ſi dovrà ſempre eſprimere il termine, entro il quale il Debitore debba ſoddisſare all' obbligo ſuo.

§. 300.

La fiſſazione di tal termine dipende nelle tranſazione dall' arbitrio delle Parti; ma nelle Sentenze ſi dovrà prefiggere quello di 14. giorni, all' eccezioni però di ſoli due caſi, l' uno cioè di eſſere taluno tenuto ad aſtenerſi da qualche azione, e l' altro a dovere eſeguire un lavoro; poichè nel primo caſo non avrà luogo la fiſſazione di alcun termine riſpetto a quello, in cui cadrà l' obbligo, e nel ſecondo il Giudice dovrà fiſſarlo, avuto riguardo alla natura del lavoro.

(*) Siccome a tenore del Regolamento generale delle Taſſe del primo Novembre 1781., la Taſſa della Sentenza, che veniſſe proferita ſu di una porzione di debito, quando il debito ſia confeſſato dal Reo, dovrà prenderſi giuſta l' indicato alla Rubrica 4., e venendovi fatte delle oppoſizioni, ſecondo la 6. Rubrica; così a ſcanſo di ogni equivoco preſſo gli Ufficj delle Taſſe, anzi ad oggetto che ſappiano quali ſieno le Rubriche a tenore delle quali abbiano ad eſigere le taſſe, fu ordinato in data 17. Gennajo 1783., che i Giudici nelle Sentenze di Debiti, debbano accennare ſe il debito ſia ſtato confeſſato dal Reo, o vi abbia fatta oppoſizione.

§. 301.

Spirato il termine prefinito, sarà in arbitrio dell' Attore di chiedere l' esecuzione, e questa si dovrà concedere nel modo che segue.

§. 302.

Quando il Reo avrà l' obbligo di cedere all' Attore un Bene stabile, il Giudice, ad istanza dello stesso Attore, ordinerà, che egli ne venga messo al possesso, e che a tale oggetto la Sentenza, o Transazione si registri nel Catastro *Landtafel*, ossia nel Libro comunitativo del luogo, (*Grundbuch*).

§. 303.

La Signoria, o il Magistrato, sotto di cui si troverà lo Stabile, dovrà, mediante la solita contribuzione, mandare tosto ad effetto la decisione del Giudice, che gli verrà immediatamente trasmessa in un coll' Ordine, o colla Lettera requisitoriale, e per conseguenza farà sì, che il Reo ceda all' Attore il reale possesso del detto Bene in quistione, obbligandonelo anche cogli opportuni rimedj di Giustizia.

§. 304.

Se il Reo sarà obbligato a cedere all' Attore un Diritto reale esistente sopra uno Stabile di sua ragione, il Giudice dovrà sull' istanza di quest' ultimo passare al Decreto, ed ordinare che la Sentenza, o Transazione venga registrata nel Catastro, o Libro consueto del luogo; ed il Magistrato, o la Signoria, sotto di cui si troverà il detto Bene, sarà in ob-

bligo di fare eseguire senza altra eccezione il Giudicato, mediante il prescritto pagamento della Tassa.

§. 305.

Quando il Reo fosse condannato alla consegna di un Bene mobile specifico, ossia determinato da farsi all' Attore, il Giudice dovrà, sopra istanza dello stesso Attore, dar ordine al Famiglio della Curia, ch' egli debba togliere il detto Mobile dalle mani del Reo, e consegnarlo all' Attore, mediante ricevuta.

§. 306.

Trovandosi un tal Mobile nelle mani di un Terzo, sarà libero all' Attore di convenire, a norma delle Leggi civili, o il medesimo detentore per la consegna, oppure il Reo per la prestazione tanto del valore dimostrabile della cosa, quanto del proprio danno: ciocchè avrà pure luogo qualora il Mobile non si trovasse più in essere.

§. 307.

Allorchè il Reo sarà in dovere di rimettere all' Attore un Bene mobile indeterminato, ed in genere, (*rem mobilem in genere*) posseduto dallo stesso Reo, il Giudice darà l' Ordine al Messo della Curia, perchè egli levi al Reo quel tanto, che sarà dovuto all' Attore, e glielo consegni poi contro ricevuta.

§. 308.

Se però il Reo non possedesse il genere da lui dovuto, il Giudice darà la facoltà all' Attore di comperarlo nel modo il meno dispendioso ad am-

bedue le Parti, e di rifarsi del suo danno a carico del Reo, ovvero di pretendere il vero valore della cosa, e la rifazione del suo danno.

§. 309.

Quando il Reo fosse tenuto a prestare un fatto, od un lavoro, che fosse eseguibile anche per mano di un Terzo, il Giudice potrà dare facoltà all'Attore di farlo eseguire da un Terzo, nel modo però il meno dispendioso ad ambedue le Parti, e di reintegrare il suo danno a carico del Reo, ovvero di domandare la prestazione del valore del fatto, o sia lavoro, e del suo danno come sopra.

§. 310.

Qualora però il lavoro non fosse eseguibile per mano di un Terzo, il Giudice dovrà, a richiesta dell'Attore, obbligare il Reo con pena pecuniaria, o corporale, all'adempimento de' suoi doveri; restando però libero all'Attore, che non volesse insistere sulla prestazione del lavoro, di chiederne il valore, e di essere risarcito del suo danno.

§. 311.

Quando il Reo sarà obbligato di pagare una somma di danaro all'Attore, questi dovrà nella sua Istanza per l'esecuzione denunziare que' Beni di ragione del Reo, sopra i quali intenderà di conseguire il suo credito.

§. 312.

Se l'Attore intendesse di denunziare i Salarj del

Reo, il Giudice dovrà assegnargliene quella porzione, che corrisponderà all' importo del credito; l' assegno giudiziale si farà tenere dal Giudice immediatamente, e nello stesso tempo, alla Cassa rispettiva, presso della quale dovrà ritenersi il detto assegno, facendone l' annotazione nel Libro del registro; e alla scadenza poi delle rate si pagherà all' Attore il salario in corrispondenza del detto assegno.

§. 313.

I salarj, e le pensioni si potranno esecutare per intiero, qualora in virtù di espressa Legge, non sieno, o in tutto, o in parte esenti.

§. 314.

Qualora l' Attore fosse contento di ricevere in pagamento un credito spettante al Reo verso di un Privato, derivi esso da prestito, deposito, o da altro titolo, il Giudice glielo assegnerà a misura della propria di lui competenza, e darà ordine al Messo della Curia, che levi dalle mani del Reo lo Scritto d' obbligo; e non eccedendo in valore il credito dell' Attore, lo rimetta nelle mani di quest'ultimo; ma qualora lo Scritto, ossia l' obbligazione eccedesse il detto credito, vi farà sopra l' annotazione del giudiziale assegno, e lo restituirà quindi al Reo.

§. 315.

Se tal credito assegnato fosse assicurato su di un Bene stabile, il Magistrato, o Signoria, sotto di cui si troverà il detto stabile, farà registrare ad istanza dell' Attore, e mediante il pagamento delle solite tasse, nel Catastro, o Libro comunitativo, il sud-

detto seguito assegno, che gli verrà immediatamente trasmesso dal Giudice, con ordine, o requisitoriale per la rispettiva esecuzione.

§. 316.

L' Attore dovrà comunicare l' assegno al debitore del Reo per copia autentica, poichè altrimenti non gli competerà alcuna reintegrazione contro lo stesso debitore, se questo avesse soddisfatto prima al debito.

§. 317.

Il Reo sarà tenuto per la liquidità del suo credito assegnato all' Attore, salvochè il credito fosse divenuto litigioso, e l' Attore avesse tralasciato di denunziargli la lite.

§. 318.

Il Reo sarà pure tenuto per l' esegibilità del credito assegnato all' Attore in pagamento, eccetto che l' Attore fosse stato moroso nell' esigerlo.

§. 319.

Ogni qual volta il credito assegnato sarà divenuto controverso, e che l' Attore, ottenuto il pignoramento, troverà i Beni del nuovo suo debitore insufficienti alla propria sicurezza, e soddisfazione, esso potrà esecutare altri Beni di ragione del primo suo debitore.

§. 320.

Quando l' Attore facesse istanza per l' esecuzione sopra frutti, o rendite, il Giudice dovrà a di lui istanza accordargliene il pignoramento, e destinare un Sequestratario per l' esazione corrispondente; e se i frutti da esecutarsi fossero provenienti da un Bene stabile, farà, che la Sentenza, o transazione venga registrata nel Catastro, o nel Libro della Città, o Comunità; incaricandone a tal fine quella Signoria, o quel Magistrato, sotto di cui si troverà lo Stabile suddetto, o con Ordinazione, o Lettera requisitoriale, regolandosi nel resto come si è detto al §. 304.

§. 321.

Quando però tali frutti, o rendite consistessero in certa quantità di denaro, per esempio in interessi di un Capitale, o cosa simile, se ne farà subito l' assegnamento all' Attore, a misura del suo credito, senza che venga destinato alcun Sequestratario; e dovranno quindi pagarsi tali frutti contro quietanza dell' Attore, in vista dell' assegno, o sia mandato di pagamento, che il Giudice dovrà spedire al tempo medesimo, e direttamente alla Cassa rispettiva, o a chi spetterà di sborsare il danaro (*).

(*) Sul punto di siffatti assegni, o mandati di pagamento, che si rilasciassero sopra Capitali esistenti nelle pubbliche Casse Regie, fu soggiunto particolarmente addì 28. Novembre 1782., che rispetto ai detti assegni si debba avere di mira, e per norma, l' Ordine giudiziario generale, cioè, che debba il Giudice per conseguenza spedire l' assegno immediatamente alla Cassa, che questa ne faccia le debite annotazioni, e che alla Parte, in favore della quale sarà l' assegno giudiziario, venga trasferito il diritto competente, dal giorno della spedizione; con condizione però, che l' effettiva esecuzione dell' assegno non abbia a seguire, se non dopo che per parte dell'

§. 322.

Quando l' Attore dimanderà l' esecuzione sopra un Bene stabile, il Giudice dovrà, ad istanza del medesimo, accordargliene il pignoramento, ed ordinare, che, in conformità della Sentenza, o transazione, venga trasferito nel Catastro, o nel Registro del luogo, il diritto reale dal Reo nell' Attore; ed il Magistrato, o la Signoria sotto di cui si troverà il detto Stabile, dovrà, previo il pagamento della consueta tassa, eseguire il Giudicato, a tenore dell' Ordine, o della Requisitoriale, che le verrà trasmessa dal Giudice nel medesimo tempo (*).

Ufficio delle Finanze, sotto di cui apparterrà la detta Cassa, ne sarà seguita l' intimazione alla Cassa medesima. A tale oggetto dovrà il Giudice, nel medesimo tempo, e sotto l' istessa data, in cui avrà spedito l' assegno alla rispettiva Cassa, riferire le circostanze risultanti all' Ufficio destinato delle Finanze, mediante una nota del Presidente, od una Lettera requisitoriale *ex Officio*, per le pratiche ulteriori: bene inteso che non si abbia d' esigere per ciò dalle Parti verun importo nè di tassa, nè pel bollo.

Addì 29. *Settembre* 1783.

(*) Per ottenere che si facciano nel Catastro le debite annotazioni sul punto del trasferito diritto, si dovrà presentare prima l' istanza in iscritto al Protocollo degli Esibiti, munita degli originali documenti, ad oggetto di riportarne il giudiziario assenso; e per maggiore soddisfazione delle Parti queste potranno essere presenti all' atto della numerazione della loro istanza, e vederla registrare nel Protocollo degli Esibiti, di cui si rilascerà loro una ricevuta. Qualora poi venissero presentate al Protocollo degli Esibiti varie istanze nel medesimo tempo, tutte dirette ad ottenere l' assenso suddetto sopra di un Fondo medesimo, se ne dovrà fare una speciale annotazione nel Protocollo, e nelle ricevute da rilasciarsi alle Parti, ciascuna delle quali riterrà l' istesso luogo, e diritto. Ottenutone il giudiziario assenso, se ne faranno a catastro le debite annotazioni, secondo l' ordine progressivo, e ritenute le succennate avvertenze, senza aver riguardo alle tasse, se sieno queste state, o no pagate; giacchè a tenore delle prescrizioni, i Morosi al pagamento delle medesime possono esservi obbligati, anche dopo seguite la suddette annotazioni.

Addì 5. *Aprile* 1782.

Per maggiore schiarimento di questo §. fu soggiunto, che il rilasciare

§. 323.

Tosto che l' Attore avrà effettivameute conseguito il pegno giudiziale, sarà anche autorizzato di chiederne la stima presso quel Giudice, sotto di cui si troverà il Catastro, od il Registro della Città, o del Luogo, ed egli glielo dovrà accordare senza indugio, e farla eseguire à norma del Capit. XVII.

§. 324.

Qualora entro giorni 30, da contarsi da quello, in cui potrà levarsi il documento della stima (ciocchè dovrà notarsi presso della Cancelleria), niuna delle Parti avesse fatto istanza per la subastazione del Fondo, l' Attore sarà tenuto di accettare lo Stabile col prezzo della stima, ed il Reo a rilasciarglielo per tal prezzo (Vedi §. 83.)

§. 325.

Dopo che l' Attore, accettato il Fondo, avrà soddisfatto al prezzo della compra, ossia all' importo della stima, si rilascerà al medesimo il Fondo, come sopra ai §.§. 302. e 303.

§. 326.

Quando nell' intervallo de' giorni 30. l' una, o l' altra Parte avrà fatto istanza per la subasta, si dovrà subito accordargliela, assegnandosi tre termi-

---

uno Stabile pignorato sia per parte del Proprietario verso di un Terzo giudizialmente o stragiudicialmente, sia in qualunque altro modo, non abbia a ridondare in pregiudizio di que' Creditori, i quali avessero sul detto Stabile un diritto anteriore di pignoramento, e perciò sarà di dovere, che questi ne vengano prima interpellati.

ni di 30. giorni per ciascheduno coll' espressa indicazione del giorno, dell' ora, e del luogo, e coll' avvertenza, che non effettuandosi la vendita nè al primo, nè al secondo termine al prezzo della stima, od anche maggiore, ciò avrà luogo al terzo termine, anche ad un prezzo minore della stima (Vedi §. 336.)

§. 327.

Per le subastazioni degli Stabili di maggiore entità esistenti in campagna, si lascerà al prudente arbitrio del Giudice di estendere il primo termine anche fino a giorni 90.; in occasione però di altre subastazioni sarà in sua facoltà di ampliare, oppure abbreviare per alcuni giorni i termini suddetti; solo non sarà permesso oltrepassare notabilmente il tempo prefinito per tutti i tre termini.

§. 328.

Nelle cedole invitatorie si dovrà esprimere chiaramente:

a.) le condizioni, colle quali sarà venduto lo Stabile; e

b.) che il maggior offerente si assuma l' obbligo di ritenere i debiti inerenti al Fondo, per quanto vi si estenderà il prezzo da offerirsi, caso che i Creditori non volessero accettare il rimborso prima del termine stipulato per la denunzia del medesimo.

§. 329.

Le dette cedole dovranno pubblicarsi secondo la consuetudine di ciascun luogo, ed al più tardi tre giorni dopo, che sarà stata accordata la subastazione.

§. 330.

§. 330.

Il Giudice dovrà tener pronti nella ſua Cancelleria gli Atti, da cui ſi poſſa rilevare la ſtima del Fondo, i peſi inerenti al medeſimo, e le condizioni, colle quali ſarà venduto, e ne ſarà permeſſa ai concorrenti l' iſpezione, come pure di levarne la copia.

§. 331.

L' incanto dovrà farſi, in Campagna, in preſenza almeno di una Perſona giudiziale, e di uno Scrittore, e nelle Città, o ne' Borghi, in preſenza almeno di due Perſone giudiziali, e di uno Scrittore.

§. 332.

Qualora al primo, od anche al ſecondo termine non ſi foſſe preſentato alcun obblatore, ſe ne farà l' annotazione ſopra l' Editto, e ſe ne rinnoverà la pubblicazione.

§. 333.

Ma quando ſi ſaranno preſentati uno, o più avventori all' aſta, ſi dovrà loro notificare preventivamente la ſtima dello Stabile, i peſi, di cui ſi trovaſſe aggravato, e le condizioni, colle quali ſarà da venderſi, ed in ſeguito ſi darà principio all' incanto.

§. 334.

Quando dopo le prime offerte ceſſerà la gara degli Offerenti, ſi dovrà proclamare replicatamente la maggiore offerta colle parole „ *per la prima volta* „, e ſi domanderà ſe alcuno voglia offerire di

più ; continuando il ſilenzio , ſi ripeterà la proclamazione „ *per la ſeconda volta* „ ; e così dovrà cominciarſi di nuovo , ogni qualvolta alcuno avrà offerto di più , e che dappoi gli altri ſi teneſſero in ſilenzio , nè offeriſſero ulteriormente .

§. 335.

Se nell' atto dell' Aſta uno , o più obblatori chiedeſſero indugio a deliberare , ſi dovrà accordarglielo per un quarto d' ora circa , ma non mai più d' una volta .

§. 336.

Quando ſarà proclamata la maggiore offerta „ *per la ſeconda volta* „ e che niuno abbia offerto di più , la medeſima dovrà proclamarſi ancora per cinque minuti , e ſi domanderà ſe alcuno voglia offerire di più ; e ſe anche dopo tale indugio non verrà fatta altra migliore obblazione , ſi chiuderà l' incanto colle parole „ *per la terza volta* „ e ſi delibererà lo Stabile al migliore offerente , quand' anche il medeſimo foſſe ſtato ſolo a concorrere , e la ſua offerta non oltrepaſſaſſe la ſtima , od al terzo termine vi aveſſe offerto anche meno della ſtima (*).

(*) Su di queſto particolare furono fatte alcune domande, in conſeguenza delle quali emanarono i ſeguenti ſchiarimenti in data 11. Settembre 1784.

a.) Se al primo , od al ſecondo termine di un incanto , verranno fatte obblazioni non minori della ſtima , in tal caſo s' intende da ſe , che non ſi debba proſeguire l' incanto .

b.) Qualora al primo , od al ſecondo termine aveſſe taluno offerto di più degli altri , ma che l' offerta foſſe minore della ſtima , e che al terzo termine niuno vi offeriſſe di più , il detto Offerente non ſarà perciò tenuto ad eſſere mallevadore della offerta da lui fatta ne' primi due termini : eccetto che egli ſteſſo vi ſi obbligaſſe volontariamente , nel qual caſo ſarà tenuto di adempire alla obbligazione aſſuntaſi .

§. 337.

Negl' incanti non competerà alcuna prelazione nè ai Consanguinei, nè ai Creditori del Debitore, avanti qualunque altro Compratore, e così pure nè essi, nè lo stesso Debitore avranno, dopo chiuso l'incanto, alcun diritto, in vigore del quale il maggior Offerente sia tenuto di cedere lo Stabile da lui acquistato all' asta.

§. 338.

Il maggiore Offerente dovrà osservare puntualmente i termini, che si saranno stipulati pel pagamento del prezzo; altrimenti si passerà, ad istanza tanto del Creditore, che del Debitore, a subastare nuovamente lo Stabile senz' altra stima, e coll' assegnazione di un solo termine, affine di venderlo per conto, ed a pericolo di esso deliberatario, anche ad un prezzo minore della stima; Ma se il medesimo, prima dell' ora destinata all' aprimento dell' incanto, pagasse in contante il residuo prezzo, e le spese occorse per di lui colpa, si dovrà accettare il pagamento, nè si procederà ulteriormente all'incanto.

---

c.) Accadendo che due Concorrenti facessero la stessa obblazione, e che niuno ne facesse alcuna altra maggiore, in tal caso restano abolite le vecchie usanze di preferenza a quelli, che si sono annunciati prima come compratori, ma una tale preferenza sarà dovuta a quello, il quale risulterà dagli atti dell' incanto essere stato il primo ad offerire di più.

d.) Se ne' tre giorni destinati all' incanto, o per lo meno nel terzo giorno non vi comparisse alcun Compratore, e che per conseguenza non venisse fatta veruna obblazione, in tal caso la natura stessa della cosa dimostra, che dipenderà dall' Attore l'accettare lo Stabile medesimo al prezzo della stima, di riportarne il sequestro, o di passare ad un nuovo incanto; nel qual' ultimo caso la convocazione di questo incanto ulteriore non potrà in verun conto limitarsi col tenore delle Leggi.

§. 339.

Lo Stabile deliberato all' asta non potrà aggiudicarsi in proprietà del maggiore Offerente, se non dopo che avrà sborsato l' intiero prezzo, o prestata idonea sigurtà per le rate stipulate de' pagamenti, o che sarà su di ciò altrimenti convenuto cogl' Interessati medesimi.

§. 340.

Dirigendosi dall' Attore l' esecuzione contro i Mobili del Debitore, egli dovrà nello stesso tempo indicare i Capi, di cui intenderà conseguire il pignoramento; ma non gli sarà permesso in verun conto di fare esecutare i vestimenti assolutamente necessarj, nè gli stromenti, con cui il Debitore si guadagna il vitto giornaliero per se, e per la sua famiglia. Per ciò, che concerne poi il restante delle necessarie suppellettili, come pure i mobili, de' quali il Debitore abbisognerà per l' esercizio della sua professione, o la di cui privazione gli riuscirebbe di grave danno, oppure l' alienazione de' quali potrebbe essere ignominiosa al medesimo, non si dovrà permettere l' esecuzione, se non in difetto di altri mezzi di pagamento.

§. 341.

Sopra tale istanza il Giudice dovrà accordare il pignoramento giudiziario, commetterne l' esecuzione al Messo della Curia, e prescrivere al medesimo le misure da osservarsi da lui, caso che l' Attore avesse fatta la scelta de' Mobili da pignorarsi contro la norma prescritta nel precedente §.

§. 342.

Il Messo, che avrà l' incarico di pignorare i Mobili, dovrà, sotto pena di responsabilità, subito dopo ricevuto l' ordine, portarsi dal Reo in compagnia dell' Attore, o del di lui Procuratore, presentare al medesimo una copia del Decreto esecutivo, e fare un esatto inventario de' Mobili da pignorarsi; con che l' Attore verrà a conseguirne l' effettivo pignoramento.

§. 343.

Istando l' Attore, dovrà il Messo consegnare, a di lui pericolo, i Mobili pignorati ad una terza persona da custodirsi, oppure, qualora fossero cose preziose, e facili a trasportarsi, le depositerà in Giudizio per lo stesso fine; Fuori di tali casi basterà, che i Mobili vengano sequestrati nell' abitazione del Reo, mediante l' apposizione del sigillo giudiziario al sito, ove saranno rinchiusi; E qualora l' Attore non facesse ulteriore istanza, i mobili, o semoventi pignorati, come per esempio, Cavalli, Vacche, e simili, si potranno lasciare interinalmente al Reo, per averne cura, od anche per gli usi consueti.

§. 344.

Quando il Messo, giunto sul luogo, non vi trovasse nè il Reo, nè altra persona, che si presentasse alla ostensione de' Mobili da pignorarsi, esso dovrà ciò indicare senza indugio, e verbalmente, al Giudice, e questo, trovandolo necessario, accorderà incontanente l' assistenza del Braccio forte, e di un Ferrajo, col mezzo de' quali si procederà all' esecuzione del pignoramento senza ulteriore ritardo.

§. 345.

Qualora il Reo, o alcun altro osasse opporsi colla forza all' esecuzione, il Messo non potrà progredire più oltre in via di fatto, ma dovrà indicare senza dilazione l' attentato al Giudice, il quale provvederà con que' mezzi coattivi, che saranno del caso, e farà subire un esemplare castigo al dispregiatore della Podestà giudiziale.

§. 346.

Eseguito il pignoramento, il Messo farà la relazione al Giudice del suo operato, e consegnerà al medesimo la nota, ossia l' inventario de' Mobili pignorati, che dovrà riporsi in Cancelleria, rilasciandone copia alle Parti, che la domanderanno.

§. 347.

In riguardo alla stima, consegna, licitazione, e vendita de' Mobili pignorati, si dovrà osservare ciocchè si è detto, per i Beni stabili; ma per ciò che concerne i termini degl' incanti, essi non saranno che di 14. in 14. giorni; E così pure il Giudice non sarà obbligato a fare proclamare la maggiore offerta per lo spazio di cinque minuti, nè a concedere l' indugio di un quarto d' ora ai Concorrenti per deliberare, come ai §.§. 335. e 336., ma sarà in di lui arbitrio di abbreviare gli ultimi due termini, qualora i Capi da incantarsi non fossero di gran valore.

§. 348.

Se nell' atto da eseguirsi il pignoramento, non si trovasse presso del Reo alcuna cosa pignorabile, o

che non vi fossero Capi sufficienti a coprire l' interesse dell' Attore, il Messo dovrà fare all' Attore medesimo senza dilazione un certificato delle cose trovatesi, e pignorate; e quando l' Attore portasse in seguito querela sulla deficienza, il Giudice dovrà ingiungere al Reo la notificazione di tutti i suoi Beni da farsi entro 3. giorni, sotto pena di personale arresto; Scaduto infruttuosamente il detto termine di 3. giorni, il Giudice accorderà, ad istanza dell' Attore, la catturazione del Reo, e la farà quindi eseguire, conforme sarà di pratica nel Luogo.

§. 349.

Le rendite vitalizie del Reo si dovranno riguardare come un mezzo sufficiente a coprire l' interesse del l' Attore, e per conseguenza libereranno il Reo dall' arresto personale, semprechè l' Attore possa conseguirne il pagamento in 3. anni, o che il medesimo le avrà accettate prima in pagamento.

§. 350.

Ogni qualvolta si concederà l' esecuzione sopra il salario di un Impiegato al servizio del Principe, o del Pubblico, ciò dovrà indicarsi senza indugio al di lui Superiore.

§. 351.

Niuno potrà essere detenuto in arresto per causa di debiti al di là di un anno, eccettuato che il Debitore avesse indotto il Creditore all' imprestito con false rappresentazioni, od altrimenti operato con dolo, nel qual caso il Giudice dovrà procedere *ex Officio*, e condannare il Reo in una pena corri-

ſpondente alla qualità della frode (*).

§. 352.

Tutte le Ordinanze concernenti l' accordare, e commettere le eſecuzioni, dovranno eſſere avvalorate col Sigillo dell' Ufficio. (**)

CAPITOLO XXXII.

Del Moratorio, e del Patto pregiudiziale.

§. 353.

NOn potrà più aver luogo in avvenire alcun Moratorio.

(*) Eſſendo ſeguita la domanda, ſe un Debitore, il quale abbia ſofferto l' arreſto perſonale durante un anno, a cauſa di debiti verſo di un ſuo Creditore, poſſa trattenerſi in arreſto ulteriormente ad iſtanza di qualche altro Creditore, fu ſtabilito in data 11. Settembre 1784. che ſe un Debitore avrà già ſofferto l' arreſto di un anno a motivo de' ſuoi debiti verſo di uno, o più creditori inſieme uniti, non poſſa più condannarſi ad ulteriore arreſto per cauſa di altri debiti; ma accadendo che veniſſero fatte delle nuove Iſtanze d' eſecuzione contro un Arreſtato debitore, ſi dovrà ſubito procedere all' aprimento del concorſo dei creditori; poichè l' avere ſofferto l' arreſto pel corſo di un anno dovrà riguardarſi come una confeſſione d' inabilità del Debitore al pagamento; ed un tale Debitore entrerà nella categoria di quelli ſegnati al §. 2. del Regolamento generale di concorſo, che verrà in ſeguito preſcritto verſo il fine di queſto Tomo. Fu ſoggiunto inoltre, che quei Creditori, per la di cui ſicurezza o vantaggio ſarà ſeguito l' arreſto di un Debitore, ſieno anche obbligati al mantenimento del medeſimo.

(**) Siccome a tenore del preſente Ordine giudiziario l' appellazione può aver luogo anche contro una Sentenza giudiziale proferita in contumacia, così fu ordinato in data 12 Settembre 1783., che in tal caſo non poſſa aver luogo l' eſecuzione, ſe non dopo ſpirato il termine dell' appellazione, poichè allora ſoltanto la Sentenza paſſa veramente in giudicato.

§. 354.

Non sarà ammesso egualmente verun Patto pregiudiziale, ossia Composizione dei Creditori, per cui vengano condannati a rilasciare una parte delle loro pretensioni, eccetto che un Terzo assumesse in se il pagamento de' debiti, che si residueranno dopo il diffalco dell' implorato ribasso; e che il pagamento assunto fosse più vantaggioso ai Creditori di quello, che essi possano sperare dalle facoltà del Debitore.

§. 355.

Quegli, che in tal guisa si sarà addossati i debiti di un altro, sarà tenuto a soddisfare i Creditori a tenore del patto stipulato, ovvero di prestare idonea sigurtà per il promesso futuro pagamento.

§. 356.

I Creditori, che avranno il diritto di preferenza, o saranno assicurati con un pegno, e vorranno attenersi unicamente a questo, non saranno tenuti ad entrare nel Patto pregiudiziale; ma gli altri Creditori saranno obbligati ad accedere alla conclusione, che sarà presa a pluralità di voti.

§. 357.

La pluralità de' voti non si desumerà dal numero delle persone, ma dall' importo delle rispettive pretensioni. Se le pretensioni di quelli, i quali accetteranno il Patto pregiudiziale saranno uguali a quelle degli altri, che lo ricuseranno, in tal caso si

dovrà attenere al numero delle persone. (*)

§. 358.

Prima che venga proferita la Sentenza, la quale obblighi alcun Creditore ad accedere alla pluralità de' voti, i votanti maggiori dovranno provare legalmente le loro pretensioni.

§. 359.

Il patto pregiudiziale si dovrà implorare presso quel Giudice, al quale sarà sottoposta la persona del Debitore.

§. 360.

Tosto che sarà fatta l' istanza pel Patto pregiudiziale de' Creditori, il Giudice dovrà citare *ex Officio* tutti i Creditori, mediante pubblico avviso; e rispetto alla sostanza del Debitore darà, anche ad istanza di un solo Creditore, tutti que' provvedimenti, che sono prescritti nei casi di aperto concorso de' creditori.

§. 461.

Quando i Creditori si fossero accommodati col comune Debitore nel modo come sopra, od altrimenti, ma che il Debitore medesimo venisse ad essere convinto, o confesso, oppure sospetto di frode, il Giudice, non ostante il seguito componi-

(*) Qualora accadesse che i voti desunti dall' importo delle pretensioni fossero eguali al numero delle persone, allora si lascerà al prudente giudizio del Giudice il determinare, a tenore delle circostanze, quali voci sieno le più conformi alla ragione.
Addì 11. *Settembre* 1784.

mento, dovrà procedere *ex Officio* contro il medesimo, e condannarlo a quella pena, che sarà di ragione; solo si potrà prescindere dalla inquisizione, e punizione di un tale Debitore, qualora venisse con ciò a rendersi infruttuosa la composizione, e ne risultasse un grave danno ai Creditori medesimi.

CAPITOLO XXXIII.

Della cessione de' Beni.

§. 362.

CHiunque per causa d' infortunio, e senza propria colpa, sarà ridotto alla incapacità di pagare i suoi debiti, avrà la facoltà di chiedere, che, mediante la cessione di tutte le sue sostanze ai Creditori,

a.) Esso venga dichiarato libero dalla esecuzione personale;

b.) Che gli sia permesso di ritenere i vestimenti, i letti, ed altre suppellettili, che saranno indispensabili al medesimo, alla moglie, ed a' figli privi di sussistenza;

c.) Che gli siano concessi gli alimenti assolutamente necessarj, tanto ad esso lui, quanto alla moglie, ed a' figlj altronde non provveduti, in ragione di 6. fino alli 18. *Kreutzer.* al giorno per cadauno.

§. 363.

Il Debitore non avrà la facoltà di chiedere il proprio mantenimento se non ai seguenti Creditori, e segnatamente secondo l' ordine, in cui essi seguono cioè

a.) A quelli, la pretensione de' quali derivasse da un atto di mera beneficenza del Debitore, come per esempio verso di un bisognoso;

b.) Ai Congiunti di sangue, Ascendenti, e Discendenti;

c.) Alla Moglie, colla quale il debitore si troverà in pacifica convivenza, o che vivesse da lei separato per colpa di essa;

d.) Ai Fratelli, e Sorelle, Consanguinei, ed Uterini.

§. 364.

Qualora poi i Consanguinei ascendenti, o discendenti, la moglie, i fratelli, e le sorelle fossero eglino stessi indigenti, oppure se il Debitore sarà in grado di procurarsi da se il proprio mantenimento: cosa, che il Giudice potrà giudicare dal complesso delle circostanze, in questi casi il Debitore non potrà pretendere dai suddetti gli alimenti.

§. 365.

Chi vorrà usare del benefizio della cessione de' Beni, tosto che avrà conosciuta l'inabilità sua al pagamento, dovrà formare una nota di tutti i suoi debitori, come pure una specifica di tutte le sue sostanze, e queste presentare al Giudice, alla cui giurisdizione sarà sottoposto, con una Supplica, nella quale egli esporrà tuttociò, che crederà potere domandare contro i suoi Creditori.

§. 366.

Sopra di tale Supplica si assegnerà una giornata, per conoscerne il merito, ma non sarà permessa al Supplicante la menoma prolissità.

§. 367.

Chiunque farà la propofizione di cedere i fuoi Beni, farà tenuto, ad iftanza anche di un folo Creditore, di confermare con giuramento il fuo Stato attivo, e paffivo, e di promettere pure fotto giuramento, che effo pagherà i fuoi debiti, per quanto gli farà poffibile, a mifura de' mezzi migliori, che potrà acquiftare col tratto fucceffivo.

§. 368.

Il Debitore ridotto infolvibile fenza fua colpa, fatta la ceffione de' Beni, potrà ritenere quanto gli farà neceffario al mantenimento proprio, della moglie, e de' figli non altrimenti provveduti: ciò però s' intende foltanto riguardo a que' Creditori antichi, a' quali effo avrà ceduto i fuoi Beni. (*)

§. 369.

Se un Debitore avrà prefa la fuga, o fi farà occultato, e non potrà provare un vero infortunio; ovvero, fe dopo che gli farà nota la fua impotenza di pagare, avrà foddisfatto, o afficurato alcun Creditore, o contratti nuovi debiti, o non avrà manifeftato finceramente il fuo ftato attivo, e paffivo, od aveffe agito in altro modo dolofamente, in tutti quefti cafi fi dovrà procedere contro il medefimo

(*) Un Debitore, (rifpetto ai Beni acquiftati di nuovo) refta verfo de' nuovi Creditori in quella fituazione appunto, come fe non foffe feguita veruna ceffione de' Beni, e però effo non potrà pretendere da quefti nuovi Creditori alcuna porzione fui detti Beni, a titolo di alimenti per fe, nè per la fua famiglia.

Decreto 11. *Settembre* 1784.

ex Officio, ed anche paſſare all' inquiſizione criminale, ſecondo la natura delle circoſtanze.

§. 370.

Toſto che il Debitore avrà denunziato la propria inſolvibilità, ſi dovrà aprire il concorſo, come ſi è detto al Capitolo IX. (*)

CAPITOLO XXXIV.

Della reſtituzione in intiero.

§. 371.

Quali ſieno i caſi, ne' quali ſi poſſa domandare la reſtituzione in intiero, a titolo di leſione, che foſſe derivata da qualche atto obbligatorio, ciò potrà deſumerſi dalle noſtre Leggi civili.

§. 372.

In virtù del preſente Ordine giudiziario però competerà un tale benefizio alla Parte leſa ne' ſeguenti due caſi, cioè,

a.) Quando ſenza colpa di eſſa ſarà ſcaduto un termine perentorio;

b.) Quando contro di eſſa Parte ſarà emanata una Sentenza, e che dopo di ciò avrà trovato nuovi

(*) Tale denunzia verrà ammeſſa in modo, che il Concorſo poſſa eſſere circoſcritto, o notificato ſenza aſpettare che ſi aſſegni una giornata, come ſopra al §. 266.
Decreto 11. Settembre 1784.

mezzi di prova a suo favore, i quali la medesima non avesse potuto sapere, o ritrovare prima.

§. 373.

Nel primo caso la Parte pregiudicata domanderà la restituzione in intiero entro il termine di giorni 14. dal dì, che sarà cessato l' impedimento, altrimenti non sarà più ascoltata; per lo contrario nel secondo caso avrà la facoltà di domandarla fino a tanto che la sua ragione non sarà estinta dalla prescrizione. (*)

§. 374.

Chiunque sarà autorizzato a chiedere la sua indennizzazione verso di un Terzo, e potrà dal medesimo ottenerla, avrà ciò non ostante il diritto di domandare la restituzione in intiero. (**)

§. 375.

La restituzione in intiero si dovrà domandare presso quel Giudice, avanti il quale sarà stata de-

(*) Il termine della restituzione in intiero, per causa di un Atto trascurato, non dovrà cominciare dal giorno, in cui sarà spirato il termine prefinito all' Atto medesimo, ma dovrà correre dal dì, nel quale la Parte contraria avrà fatto istanza per l' inrotulazione.

Decreto del dì 11. *Settembre* 1784.

(**) Sulla domanda se l' Istanza per la restituzione in intiero impedisca la procedura della Lite, in cui fu richiesta la reintegrazione, fu decretato in data 29. Aprile 1784., che la richiesta reintegrazione contro un termine spirato sospenda assolutamente la Lite, e che non si debba procedere ulteriormente, fino a tanto che la reintegrazione sarà conosciuta legittima, od illegittima; per lo contrario questa reintegrazione, che verrà domandata contro di una Sentenza a motivo di nuovi documenti di prova, non avrà questo stesso effetto, e la Sentenza, non ostante la domanda della pendente reintegrazione, avrà il pieno suo effetto.

dotta, o penderà la lite; il detto Giudice però dovrà riconoſcere la coſa, ſentite prima le Parti, nel modo preſcritto per ogni altra cauſa privata. (*)

CAPITOLO XXXV.

Delle Ferie.

§. 376.

SAranno giorni feriati tutte le Domeniche, e Feſte di precetto, i giorni dal SS. Natale fino alla Epifania, dalla Domenica delle Palme fino al Lunedì di Paſqua, i tre giorni delle rogazioni, e dal giorno del *Corpus Domini* fino al Giovedì proſſimo ſuſſeguente.

§. 377.

Ne' giorni feriati non ſi terrà alcuna udienza, o Commiſſione giudiziale, a riſerva de' caſi, ne'quali il Giudice trovaſſe, che la dilazione poteſſe cagionare all' una parte, o all' altra qualche danno, o pericolo di danno.

(*) Sulla domanda ſe, rapporto alla richieſta reſtituzione in intiero, abbiano a ſeguire due atti ſoli, oppure quattro, ha benignamente riſoluto S. M. I. ſotto il dì 11. Settembre 1784., che circa la reſtituzione in intiero ſi debba oſſervare lo ſteſſo, che in occaſione di qualunque altra querela ſpettante a cauſe civili.

§. 378.

Quelle Scritture, alla produzione delle quali resta stabilito il termine in vigore del presente Ordine giudiziario, dovranno presentarsi anche ne' giorni feriati, eccettuate le Domeniche, e le Feste di precetto; quelle all' incontro, per cui il Giudice dee prefiggere il termine, si presenteranno nel giorno assegnato.

§. 379.

Ne' termini, che verranno assegnati di un intervallo di tempo maggiore di giorni 14., s' intenderanno sempre compresi anche i giorni feriati, eccettuato però quando i termini fossero di soli 14. giorni, ovvero di un tempo più breve; in questo caso però il Giudice potrà, in riguardo alla intercedenza delle Ferie, abbreviare il termine medesimo. (*)

§. 380.

Alla presentazione delle Scritture il Giudice non potrà mai assegnare un giorno di feria, se non qualora la dilazione apportasse del danno, o del

(*) Per maggiore schiarimento dei due antecedenti §§. 378. e 379. fu soggiunto in data 11. Settembre 1784., che le Scritture, per la di cui produzione la Legge stessa prefinisce il termine, debbano presentarsi dentro il termine stabilito, contandovi anche i giorni feriati, col solo temperamento, che se l' ultimo giorno della produzione venisse a cadere in Domenica, od in altra Festa di precetto, possa essa seguire il giorno susseguente; quando per lo contrario, trattandosi di termine fissato dal Giudice, la produzione dovrà seguire nel tempo prefinito, colla sola diversità, che se questo termine non sarà che di 14. giorni, od anche minore, non vi si comprenderanno le ferie, dal che ne viene in conseguenza, che il §. 379 non riguarda che i termini stabiliti dal Giudice, e non già quelli che restano stabiliti in virtù della Legge.

pericolo di danno all' una delle Parti ; sarà però libero alle Parti di presentare le loro Scritture prima della scadenza del termine, anche in giorni feriati, escluse però le Domeniche, e le Feste di pieno precetto.

§. 381.

Per ciò, che concerne gli atti giudiziarj si dovrà osservare, in ordine alle Ferie, quanto si è stabilito quì sopra per la presentazione delle Scritture.

§. 382.

Se alcuno sarà stato condannato a pagare una somma di danaro, si potrà chiedere, ed eseguire la pignorazione anche ne' giorni feriati, eccettuate le Domeniche, e le Feste di precetto ; ma assicurato con ciò l' interesse dell' Attore, si dovrà differire l' ulteriore esecuzione fino a che saranno passate le Ferie,

§. 383.

Negli altri casi espressi al Capitolo XXXI., ove parlasi dell' Esecuzione, si potrà chiederla, e mandarla ad effetto anche nelle Ferie ; solo, allorchè converrà assegnare un termine alla prestazione di un lavoro, il Giudice dovrà avere il dovuto riguardo alle Ferie, e secondo la condizione delle persone, al tempo della raccolta, e delle vendemmie.

CAPITOLO XXXVI.

Dell' intimazione dei Decreti, e delle Ordinazioni giudiziarie.

§. 384.

CHiunque presenterà la prima Scrittura in causa di lite, dovrà in essa indicare la sua abitazione, quando questa non fosse di già nota generalmente; poichè in caso contrario non si darà passo alla petizione, come si dovrebbe fare in virtù degli ordini; e perciò il petente dovrà esserne avvertito.

§. 385.

Il primo Decreto, che sortirà in causa di lite mossa, si dovrà sempre far tenere in proprie mani del Reo convenuto; ma circa gli altri, che potessero emanarsi, basterà che sieno consegnati a qualcuno della Famiglia.

§. 386.

Quando per parte del Reo convenuto vi saranno più Consorti della lite, il primo Decreto colla Scrittura, e co' suoi Allegati dovrà consegnarsi a quello, che nella Scrittura sarà nominato il primo, ed agli altri se ne farà tenere soltanto un Estratto, ossia la rubrica della Scrittura colla copia del Decreto; con che sarà libero a ciascuno di loro l' ispezione della Scrittura, e de' suoi Allegati, presso quello, al quale saranno stati consegnati.

§. 387.

Se una Parte, durante la lite, vorrà mutare la sua abitazione, dovrà notificarla in tempo debito

all' Avversario , altrimenti il Decreto verrà affisso nel luogo del Giudizio , e tale affissione avrà lo stesso effetto , come se fosse seguita l' intimazione nel modo che si è detto di sopra . In tal caso però dovrà il Messo di Giustizia ritenere presso di se gli Allegati appartenenti al Decreto giudiziario , e consegnarli , qualora venissero richiesti , a chi si avrebbero dovuto consegnare .

§. 388.

Quando dall' una, o l' altra parte vi saranno più Consorti di lite , essi dovranno notificare all' Avversario quello fra loro , a cui saranno da intimarsi gli ulteriori Decreti giudiziarj ; in caso diverso si farà l' intimazione solamente a quello, che sarà nominato il primo nella prima Scrittura.

§. 389.

Se alcuna delle Parti non dimorasse nel Luogo del Giudizio, dovrà l' assente , essendo Attore , subito nel primo Esibito , e se fosse il Reo convenuto , prima della scadenza del termine , che gli sarà prefisso per la risposta, destinare , e rendere nota all' Avversario , una persona abitante nel Luogo , alla quale debbano rimettersi i Decreti giudiziarj; altrimenti la Parte assente dovrà portare le spese delle intimazioni , senza speranza di veruno risarcimento in qualsivoglia caso; sarà però a carico della Parte , che avrà impetrato il Decreto , di anticipare provvisionalmeute le spese per conto dell' altra.

§. 390.

Dimorando l' Attore fuori Stato, od anche nello Stato medesimo , ma che non fosse noto il Luogo di sua abitazione , esso dovrà nominare un Procuratore nel Luogo del Giudizio , altrimenti non si

darà passo all' affare, come per altro sarebbe di ragione, ma si renderà avvertito lo stesso Attore a dover fare tal nomina.

§. 391.

Se il Reo convenuto dimorerà fuori di Paese, o non sarà noto il Luogo di sua dimora, si dovrà costituire a di lui pericolo, e spese, un Curatore, e gli sarà ciò notificato mediante pubblico Editto, ad oggetto ch' egli possa, volendolo, destinare un altro Procuratore.

§. 392.

Qualora però fosse nota, sebbene fuori Stato, la sua dimora, si dovrà, oltre la pubblica notificazione prescritta nel precedente §., consegnare alla Posta il Libello, contra di lui presentato, col debito indirizzo, e riportare dal detto Officio della Posta una Ricevuta della seguita consegna.

§. 393.

Se l' una, o l' altra Parte avrà costituito un Procuratore, l' intimazione de' Decreti giudiziarj alle di lui mani sarà valida sino a che ne sarà stato nominato un altro.

§. 394.

Ogni Scrittura da comunicarsi alla Parte contraria dovrà presentarsi in duplo, con che però uno de' Duplicati sia accompagnato da tutti gli Allegati.

§. 395.

Il Giudice dovrà far tenere al Messo di Giustizia, più presto che sarà possibile, la Scrittura de-

cretata, ed incumberà a quest' ultimo di consegnarla tosto con tutti gli Allegati alla Parte, cui spetterà; il medesimo dovrà pure certificare la seguita intimazione sulla copia, ossia sul duplicato della Scrittura, dopo l'annotazione del Decreto da farvisi dal Giudice, e restituire la copia alla Parte, che l' avrà presentata, a di lei istanza, e con ciò la medesima dovrà fare constare negli ulteriori suoi ricorsi della seguita intimazione.

§. 396.

Quando il Decreto sarà da intimarsi a più Consorti di lite, il Petente dovrà unire alla Scrittura tante rubriche, o sieno tanti estratti, quanti saranno i Consorti di lite, ed annotare sopra ciascuna il luogo d' abitazione di ognuna delle Parti. Il Giudice vi dovrà aggiungere l' emanato Decreto e farne eseguire l' intimazione per via del Messo.

§. 397.

Dovendo citarsi alcuni Testimonj, non si comunicherà loro nè la Scrittura della Parte, nè la Rubrica del Decreto, ma s' ingiungerà generalmente, in nome del Giudizio, che essi debbano comparire nel tempo assegnato, per deporre la loro testimonianza.

CAPITOLO XXXVII.

Delle spese giudiziarie.

§. 398.

La Parte soccombente nell' esito della causa sarà tenuta ogni volta ad abbonare alla Parte contraria le spese giudiziarie, salvochè il Giudice sti-

masse bene, per rilevanti motivi, che le dette spese debbano essere a carico d' ambedue le Parti. Egli però non potrà dar luogo a tale compenso ne' seguenti casi, cioè

a.) Se la Parte soccombente avrà contraddetto il proprio fatto, dal quale dipendeva la decisione della causa, e ne sarà stata in seguito convinta in processo.

b.) Se il soccombente avrà litigato contro la chiara, e letterale disposizione della Legge.

c.) Se esso non avrà data alcuna risposta, nè fatta difesa sul merito principale della Causa.

d.) Se il medesimo avrà appellato dalla Sentenza proferita in prima istanza, e sarà rimasto soccombente anche nel secondo Giudizio; nel qual ultimo caso egli dovrà sempre portare le spese dell' appello.

§. 399.

Nella stessa guisa sarà condannato alla rifusione delle spese giudiziarie chi avrà abbandonato la causa, prima che sia stata decisa con Sentenza.

§. 400.

All' incontro chi una volta avrà riportato Sentenza a suo favore, non potrà mai essere condannato dal Giudice superiore nelle spese giudiziarie.

§. 401.

La Parte, che secondo la di sopra citata norma dovrà portare le spese giudiziarie in una lite accessoria, dovrà essere a ciò condannata nella Sentenza relativa, che verrà sul proposito pronunziata.

§. 402.

In ogni caso il Giudice dovrà dichiarare espressamente la compensazione delle spese giudiziarie, ed aggiudicarne l'abbonamento a chi competerà.

§. 403.

Siccome le spese giudiziarie verranno aggiudicate in favore di una Parte, così il Giudice nella Sentenza dovrà moderarne l'importo; e perciò le Parti medesime saranno tenute di unire ogni volta agli atti una specifica delle dette spese, sotto perdita del loro abbonamento. (*)

§. 404.

Per le Scritture fatte dalla Parte stessa, o da un Avvocato in propria causa, si esigerà la medesima tassa, come se la Scrittura fosse stata fatta da un Terzo.

§. 405.

La rifusione delle spese di viaggio non avrà luogo se non per que' viaggi, i quali, riguardo all' oggetto controverso, saranno stati giudicati necessarj dal Giudice, oppure intrapresi di suo ordine.

§. 406.

Se l'Attore nella Provincia, in cui dovrà agitarsi la causa, non sarà notoriamente provvisto di sufficienti facoltà, dovrà prestare al Reo una ido-

(*) Vedi lo schiarimento di questo §. alla notazione dopo il §. 424.

nea ſicurtà per l' abbonamento delle ſpeſe giudiziarie, ovvero offrire il giuramento della ſua incapacità a preſtarla, altrimenti non ſi ammetterà la Petizione, ma ſi avvertirà la Parte di queſto ſuo obbligo.

§. 407.

Tale giuramento dovrà preſtarſi onninamente dall' Attore, eccetto che ciò gli veniſſe rimeſſo dal Reo medeſimo.

§. 408.

Quando il Reo convenuto crederà di poter domandare una maggiore ſicurtà, ſarà bensì in ſua libertà di farlo, ma non ſi potrà per tale incidenza ſoſpendere la lite principale.

§. 409.

Se nell' attitazione della cauſa, od in occaſione d' interpoſto appello, o di reviſione, riſultaſſe al Giudice, che l' una, o l' altra Parte abbia agito con manifeſta ingiuſtizia, o per mera animoſità, egli dovrà condannare la Parte colpevole, ed il di lei Patrocinatore, in una pena pecuniaria, od anche corporale, a miſura delle circoſtanze.

CAPITOLO XXXVIII.

Degli Avvocati.

§. 410.

NOn ſi potrà ammettere all' eſercizio dell' Avvocatura ſe non chi avrà ottenuta la Laurea Dottorale in una Univerſità degli Stati ereditarj;

eccetto però presso le Giudicature locali in Campagna, ove quelli, i quali avranno sostenuti i soliti esami della loro Dottrina legale in alcuna delle suddette Università, e riportatine i prescritti attestati, si potranno ammettere alla Avvocatura, in mancanza per altro soltanto di Avvocati graduati.

§. 411.

Chiunque aspirerà ad essere ascritto nel ceto degli Avvocati, dovrà ricorrere a tale effetto al Tribunale d' appello della Provincia, e presentare al medesimo, l' attestato della Università, dalla quale sarà stato esaminato; ed anche quello di un altro Avvocato, per cui possa constare dell' esperienza da lui acquistata nella Pratica forense, come pure delle prove da lui date della sua assiduità, abilità, ed onoratezza. Il detto Tribunale dovrà in vista di tali attestati sottoporre l' Aspirante ad un rigoroso esame tanto sulla teoria, che sull' applicazione dell' Ordine giudiziario, e di tutte le Leggi provinciali, informarsi esattamente de' di lui costumi, e dell' onesto suo procedere; e quando il Soggetto sarà riconosciuto abile, dovrà essere ammesso all' Avvocatura, senza alcun riguardo al numero, nè alla diversità delle Giudicature.

§. 412.

Ogni qual volta un Avvocato verrà richiesto ad assumere il patrocinio di una causa, esso dovrà prima di tutto accertarsi se la causa sia giusta, ed equa, e però qualificata per il patrocinio; a questo effetto egli dovrà, prima di assumere il patrocinio, esaminare, qualora il suo cliente fosse l' Attore:

a.) Cosa esso dimandi, tanto sull' assunto principale, quanto circa gli accessorj;

b.) Quali sieno le ragioni, da cui si trovi assistito per provare l' azione, ed ogni circostanza della medesima.

c.) Se sopra l' una, o l' altra circostanza vi sieno de' documenti scritti.

d.) Ove si trovino tali documenti;

e.) Chi sia stato presente in questa, o in quell' altra circostanza;

f.) Quali circostanze sia pronta la Parte ad affermare con giuramento;

g.) E sopra quali si possa in ogni caso deferire il giuramento alla Parte contraria.

§. 413.

In egual maniera l' Avvocato, se la Parte chiedente il suo patrocinio sarà il Reo convenuto, dovrà avanti tutto esaminare attentamente il merito della contraria petizione, e ponderare l' eccezioni, che vi saranno in contrario, in quanto queste avranno origine da un fatto; come pure indagherà le prove, con cui possano avverarsi le circostanze delle eccezioni medesime.

§. 414.

Sì nell' uno, che nell' altro caso l' Avvocato dovrà stendere la specie di fatto, ossia la storia completa del vero stato della causa, e di tutte le circostanze, che gli saranno state manifestate dalla Parte, e farla quindi sottoscrivere dalla medesima, qualora essa sappia scrivere, e quando questa lo richiedesse, le ne consegnerà una copia firmata da lui stesso. Egli sarà pure tenuto a presentare la specie di fatto al Giudice ad ogni sua richiesta, in maniera però, che quando non sia stata comunicata

alla Parte contraria, non vi si potrà avere alcun riguardo nella definizione della causa.

§. 415.

L' Avvocato dovrà principalmente ed ulteriormente verificare, secondo la qualità delle circostanze,

a.) Se non vi sieno più persone, che abbiano a prender parte nella lite;

b.) Se alcuna di esse non sia soggetta a Curatela;

c.) In qual modo si debbano raccogliere previamente i necessarj documenti, ed amminicoli;

d.) A quale giurisdizione il Reo sia soggetto.

e.) Se l' azione non debba dirigersi contro più persone;

f.) Se alcune sieno sottoposte a curatela.

g.) Se non si abbia a denunziare la lite a qualcun altro;

h.) Se fino all' ultimazione della causa non debbano prendersi altre cautele legali.

§. 416.

Risoluto che avrà l' Avvocato di accettare il patrocinio, dovrà tosto farsi munire di un Mandato di procura, o Pienpotere, il quale dovrà essere firmato dai singoli clienti; la Carta di procura però non potrà accettarsi dall' Avvocato, eccetto che da una parte sia in essa nominato un Sostituto, ovvero gli venga conferita l' autorità di sostituire un altro, e che dall' altra il Mandato obblighi ancora gli eredi del Mandante. Se però fosse stato ommesso nella Carta qualche articolo, nel primo caso non si dovrà accettare alcuna Scrittura, fuorchè ne' casi gravi, ed ove la dilazione fosse pericolosa, e l' Avvocato sarà tenuto a presentare, alme-

no colla seconda Scrittura, un Mandato di procura concepito conforme a quanto viene quì sopra prescritto; per lo contrario nel secondo caso si dovrà proseguire il Processo senza interruzione, e ciò quand' anche fosse seguita la morte del Mandante: il che dovrà osservarsi pure rispetto ad ogni altro Mandante in affari contenziosi. (*)

§. 417.

Nell' attitazione della causa l' Avvocato dovrà conformarsi precisamente al presente Ordine giudiziario, e presentare le sue Scritture in carattere netto, leggibile, e senza eccessiva diffusione.

§. 418.

All' inrotulazione degli atti interverranno gli Avvocati stessi, nè si fideranno di sostituirvi un altro.

§. 419.

Senza grave motivo l' Avvocato non potrà abbandonare l' assunto patrocinio di una causa, prima che questa sia ultimata, e qualora egli avesse motivo sufficiente di farlo, esso dovrà denunziare giudizialmente alla Parte la dimissione del patrocinio, ma non potrà però dimettersi per tutto quel tempo, che si sarebbe accordato alla Parte per la presentazione di una risposta: eccetto però quando la Parte stessa aves-

(*) In virtù di un Ordine successivo in data de' 14. Giugno 1784. fu intimato agli Avvocati, qualmente a tenore del §. 17., e dell'antecedente 416., i Mandati di Procura in qualunque Causa debbano indubitatamente prodursi dagli Avvocati colla prima Scrittura, ma non sarà però necessario, che i Mandati esprimano soltanto, e precisamente la causa, di cui si tratta; e basterà che sieno concepiti in termini generali relativamente al patrocinio.

se costituito prima di detto termine un altro Avvocato. (*)

§. 420.

Quando la Parte stessa non avrà nominato verun Sostituto, dovrà l'Avvocato di essa nominare, e notificare alla Parte contraria un Soggetto a tal fine, e questi, tanto in caso di morte, che di rinunzia, o d'altro impedimento del primo Avvocato, dovrà proseguire il patrocinio della causa senza interrompimento, e fino a che sarà costituito dalla Parte cui s'appartiene un altro Patrocinatore.

§. 421.

Non sarà lecito ad un Avvocato di prestare la sua opera ad amendue le Parti litiganti nello stesso tempo, e nella medesima causa, e così neppure di assistere col patrocinio una Parte in un affare, nel quale esso avrà prima assistito la Parte contraria.

§. 422.

Agli Avvocati non sarà permesso di frapporre lunghezze, o nuove molestie nelle cause già risolute, e decise.

§. 423.

Sarà pure proibito agli Avvocati lo stipulare previamente una particolare, e determinata ricompensa, al caso che sarà vinta la lite; tale patto non sola-

(*) Quanto si contiene ne' succennati tre §. 417. 418. e 419. è stato rinnovato con una susseguente prescrizione del dì 22. Marzo 1784.

mente sarà di niun valore, ma l' Avvocato, che lo avrà fatto, dovrà essere anche specialmente punito.

§. 424.

Ogni Avvocato nella presentazione dell' ultima sua Scrittura in causa, come pure della Scrittura d' appello, o di revisione, dovrà unirvi una specifica delle sue competenze, e così pure alla fine della giornata determinata, sopra la quale emanerà la Setenza, produrrà, sia in voce, od in iscritto, la pretensione della sua competenza, facendola registrare nel Protocollo. (*)

§. 425.

Ogni qual volta il Giudice avrà a condannare la Parte soccombente nelle spese, esso dovrà moderare nella stessa Sentenza le competenze pretese, contro della medesima Parte soccombente, dall' Avvocato della Parte contraria; all' incontro non dovrà il Giudice moderare le competenze, che una Parte dovrà pagare al proprio Avvocato, se non qualora la Parte stessa domandasse tale moderazione. (*)

(*) L' ordinazione accennata tanto a questo §. 424, quanto all' altro anteriore 403., di dovere cioè presentare una specifica delle spese giudiziarie, e delle competenze degli Avvocati, accadendo, che venisse trascurata, la Parte contraria non sarà bensì condannata all' abbonamento delle spese, ma all' incontro anche gli Avvocati perderanno la ragione di pretendere dal loro Cliente la soddisfazione delle spese occorse, e del loro patrocinio prestato; e la Parte acquisterà il diritto di ripetere il pagamento fatto; il che sarà tutto espresso nella Sentenza medesima.

Vienna addì 14. *Giugno* 1684.

(*) In virtù di un'aulica Risoluzione per gli Stati ereditarj di Germania de' 2. Agosto 1784. fu ingiunto, che ad oggetto che gli Avvocati dei Poveri *ex Officio* vengano maggiormente stimolati a prestarsi in loro ajuto col più possibile impegno, e calore, in tutti que' casi, ne' quali la Parte contraria sarà condannata nelle spese, questa sarà tenuta a corrispondere anche agli Avvocati de' Poveri quella competenza, che in caso contrario la detta Parte avversaria avrebbe avuto diritto di esigere dalla Parte soccombente.

§. 426.

Le fatiche dell' Avvocato non ſi potranno valutare nè dal numero de' foglj delle Scritture, nè da quello delle giornate giudiziarie, ma ſe ne dovrà apprezzare il merito reale, qualunque ſia il patto, che ſi foſſe ſu di ciò ſtabilito fra l' Avvocato, e la Parte.

§. 427.

Per tale determinazione dovrà il Giudice avere di mira i ſeguenti punti:

a.) Se l' Avvocato abbia impiegato una ſpeciale fatica per trovare i mezzi, e gli amminicoli, onde formare il Proceſſo, e per corredare fondatamente le Scritture in cauſa;

b.) Se dal tenore della Scrittura da lui fatta ſi ſcorga una ſingolare diligenza, e non ordinaria abilità;

c.) Se egli abbia condotto la lite colla poſſibile eſattezza, e ſollecitudine;

d.) Se abbia oſſervato in tutto, e per tutto la norma preſcritta nel preſente Ordine giudiziario;

e.) Se lo ſtato delle facoltà della Parte non eſiga una più ſtretta moderazione. (*)

(*) Toccante la ſpecifica delle ſpeſe giudiziali, e delle competenze degli Avvocati, è ſtato ordinato con aulico Decreto in data 14. Giugno 1784., che debba eſſere formata ſecondo il ſeguente Formolare; e ſebbene il Giudice debba eſprimere nella ſentenza medeſima ſoltanto l' importo generalmente della ricognizione, oſſia ſalario accordato all' Avvocato, a miſura delle di lui fatiche, dovrà però ſegnare nella ſeconda colonna della detta Specifica in rubrica, la riduzione dell' importo, ch' egli avrà creduto di dovervi fare.

Formolare

SPECIFICAZIONE

Delle Competenze per gli Avvocati.

	Taffa		Riduzione	
	Fiorin	Kr.	Fiorini	Kr.
Per la formazione di una Specie di fatto	4			
Per la formazione di un Mandato di procura o Pienpotere	2			
Per la taffa del bollo	1			
Per la formazione del primo Libello	12			
Pel bollo per 4. foglj *in duplo*		24		
All' Amanuenſe per la copia di 4. foglj *in duplo*	2	16		
Per un parere (*Rathſchlag behoben*)		6		
Per una intimazione, o conſegna, (*Zuſtellung*)		6		
Per la formazione di una replica	9			
Pel bollo per 3. foglj *in duplo*		18		
All' Amanuenſe per la copia di 3. foglj *in duplo*	1	24		
Per eſſere intervenuto all' atto della inrotulazione	2			
Per la taſſa dell' inrotulazione	1			

§. 428.

Qualora un Avvocato avesse preso a patrocinare una causa, che portasse seco la difesa di una manifesta ingiustizia, sia che egli a ciò si fosse determinato per ignoranza, o per avidità di guadagno, quell' Ufficio presso del quale sarà stata decisa la lite, dovrà indicare il caso al Tribunale d'appellazione, il quale dovrà, secondo la qualità del delitto, o condannare l'Avvocato in una proporzionata pena pecuniaria, ovvero escluderlo per un certo tempo, ed anche per sempre, dall' esercizio dell'Avvocatura.

§. 429.

Qualora il Tribunale, o la Superiorità politica venisse in cognizione di qualche mancanza commessa da un Avvocato, relativamente alla di lui morale condotta, ed onoratezza delle sue azioni, ovvero se si venisse a sapere, che un Avvocato andasse contraendo molti debiti, ciò dovrà indicarsi indilatamente al Tribunale d'Appellazione, il quale dovrà sospendere il colpevole dall' Avvocatura per certo tempo determinato, ed in caso che questo non si emendasse, ne verrà anche escluso per sempre.

CAPITOLO XXXIX.

Del Giudice.

§. 430.

QUelli, che faranno istanza di essere eletti Giudici presso qualche Giudicatura, dovranno far constare, colla presentazione dei soliti attestati, qual-

mente sia stata sperimentata, e conosciuta sufficiente la loro dottrina legale, presso d' una Università degli Stati ereditarj.

§. 431.

In oltre chiunque aspirerà alla carica di Giudice, dovrà sottomersi ad un rigoroso esame tanto sulle Leggi provinciali, quanto sul presente Ordine giudiziario: esame che dovrà farsi in quel modo, che, secondo le circostanze, sarà prefinito per ciascuna Giudicatura: eccettuati però quelli, che avranno già date pubbliche, e reiterate prove della loro abilità, ed intelligenza nelle stesse Leggi provinciali.

§. 432.

Saranno incapaci di ottenere la carica di Giudice quelli

a.) contro la sostanza de' quali sarà stato aperto un concorso di Creditori, qualora non abbiano giustificata pienamente la loro innocenza; quelli, i quali

b.) saranno stati dichiarati prodighi giudizialmente; anzi qualora alcuno di questi coprisse già effettivamente una tal carica, dovrà essere dimesso dalla medesima.

§. 433.

Que' Giudici, che saranno incorsi in una inquisizione criminale, dovranno sospendersi dall' esercizio della loro incumbenza, durante l'inquisizione; ed allorchè saranno stati giudicati rei di un pubblico delitto, saranno decaduti *ipso facto* dalla Carica.

§. 434.

Alcun Giudice non potrà godere di altro provento, per causa del suo officio, fuorchè del salario stabile, che gli sarà assegnato, ed in caso di viaggio, del pagamento delle spese forzose, ed ove fosse in uso, anche delle diete a misura della Tariffa; e perciò i Giudici, i quali esigessero, a motivo del loro officio, alcune altre tasse, o proventi accessorj, dovranno ciò notificare, fra il termine di un anno, ai loro Superiori immediati, sotto pena della dimissione della carica, da' quali verrà loro assegnato un salario proporzionato, e quando ciò non fosse in loro potere, dovranno farne il rapporto ai Superiori competenti.

§. 435.

I Giudici dovranno astenersi dall' accettare regali, e contravvenendo incorreranno nelle pene prescritte dalle Leggi veglianti, senza alcun riguardo.

§. 436.

Ogni Giudice dovrà in fine dell' anno trasmettere al Tribunale, cui sarà soggetto, un elenco di tutte le cause, che si troveranno pendenti nella sua Curia, e non peranco ultimate; come pure indicherà il numero di quelle, che nel decorso dell' anno saranno state da lui decise, e che si saranno introdotte in Giudizio. (*)

(*) In virtù di una Sovrana Ordinazione del dì 10. Gennajo 1782. fu intimato, che l'elenco di tutte le cause, che si troveranno o pendenti, od ultimate nel corso dell' anno, come pure degli affari riguardanti le eredità, e gride, debba essere formato secondo il seguente formolare,

TABELLA (*)

Dei Processi, e delle Liti pendenti, tanto ultimate, che da ultimarsi, come pure degli affari concernenti le Eredità, e Gride per l' anno 17....

Nomi delle Parti	Processi, e Liti			Affari concernenti le Gride			Affari concernenti le Eredità.		
	Quando sono state introdotte	Quando sia stata emanata la sentenza	Non peranco ultimate	Quando sia aperto il concorso	Quando siane seguita la classificazione, e formata la ripartizione	Non peranco ultimati	Quando sia seguita la morte	Quando siane seguita la convenzione, o il rilascio	Non peranco ultimati.

(*) In virtù di un Ordine emanato in Boemia in data 19. Dicembre 1783. è stata contramandata la trasmissione di questa Tabella giudiziaria, ed i Magistrati dovranno in avvenire, a norma del preaccennato §. 1. rassegnare alla fine di ogni anno una specificazione delle cause, e munirsi di un libro, in cui siene registrate tutte le tasse esatte di sessione in sessione.

§. 437.

I Giudici dovranno procedere, e proferire Sentenza, fecondo la vera, e generale intelligenza letterale di quefta Legge; e non farà lecito ad effi di declinare dalla chiara prefcrizione del prefente Ordine giudiziario, fotto qualunque immaginabile pretefto di varietà fra la lettera, e lo fpirito della Legge, di equità, o di contraria confuetudine, od altro fimile; folamente nell' emergenza di qualche cafo, che non foffe definito nel prefente Ordine giudiziario, che aveffe però una perfetta analogia con altro cafo, ful quale fi foffe difpofto efpreffamente, farà permeffo al Giudice di decidere il cafo non efpreffo a norma di quello che farà ftato efpreffo; ma quando occorreffe un dubbio fondato fopra l' intelligenza della Legge, fi dovrà indicare il cafo alla Corte, e chiederne da Effa la determinazione. Quel Giudice finalmente, che, contro il prefente Regolamento, prolungherà il disbrigo della lite, od altrimenti inferirà alcun gravame alle Parti, farà tenuto per ogni danno. (*)

Addì 15. *Aprile* 1782.

(*) Gli affari giudiziarj già introdotti avanti il dì 1. di Maggio, faranno trattati fecondo il vecchio fiftema giudiziario; ma l'Ordine giudiziario generale farà applicabile ne' feguenti cafi.

1. Rifpetto alla affegnazione delle giornate, o dei termini, tanto le Parti, quanto il Giudice dovranno offervare la norma prefcritta al Capitolo II. dell' Ordine giudiziario.

2. Circa l' ifpezione giudiziale delle Scritture fi offerveranno le prefcrizioni dal §. 123, al 130.

3. Per ciò che concerne le prove de' teftimonj fi feguirà la norma del Capitolo XVI., e rapporto a quelle per mezzo de' Periti, del Cap. XVII.

4. In ordine alle definizioni con fentenza fervirà di regola il Capitolo XXIV.

5. In cafo d' appellazione, o revifione fi avrà prefente ciocchè fi è detto al Capitolo XXV.

6. Niun debitore potrà effere detenuto in arrefto per debiti al di

Num. II.

Regolamento in occasione di un Concorso di Creditori, Vienna addì 1. Maggio 1781.

STando sommamente a cuore a S. M. I., come uno de' suoi principali doveri, l'amministrazione della più retta, e pronta giustizia, anche per ciò, che concerne i casi di Concorso di Creditori, e d'introdurre su di ciò un metodo stabile in tutti i suoi Stati, è piaciuto alla Medesima di prescrivere un Regolamento generale, secondo il quale debba il Giu-

---

là di un anno, computando anche quello, che avesse già sofferto avanti il primo di Maggio.

7. Non avrà luogo veruna richiesta dilazione dall' 1. Maggio.

8. Per la restituzione in intiero si osserverà la norma del Capitolo XXXIV.

9. Quella del Capitolo XXXVI. servirà per le intimazioni dei Decreti, e delle Ordinazioni giudiziarie.

Per ciò, che riguarda l' applicazione di questo Ordine giudiziario ai Processi pendenti nel Regno di Galizia è stato ordinato quanto segue.

Lusingandosi S. M. I., che attesa l' attività dei Tribunali di Appellazione, e delle Leggi provinciali introdottesi nel Regno di Gallizia fino dal primo Gennajo 1784., verrà amministrata a que' Sudditi in avvenire la più pronta, e retta giustizia, e riflettendo dall' altro canto alla moltiplicità degli affari, e cause pendenti presso di que' Tribunali di prima, ed ora soppressi; è piaciuto alla prefata M. S. di ordinare in qual modo si debba dar passo alle succennate cause antecedentemente introdotte, e non peranco ultimate, cioè

1. Quella Parte che avrà introdotta qualche causa, libello, supplica, querela, od altro innanzi que' Tribunali provinciali, e che questa non fosse stata peranco comunicata alla Parte contraria, o su cui fossero state ordinate delle commissioni, le quali non avessero avuto luogo tuttora, intendendo essa Parte di procedere ulteriormente, non avrà che da rivolgersi al Tribunale giurisdizionale del Reo con una Istanza, o Querela, secondo che resta prescritto nell' Ordine giudiziario generale.

2. Lo stesso dovrà osservarsi anche quando su di una Causa già introdotta come sopra, cui il Reo non avesse risposto, l'Attore intendesse procedere in contumacia contro il Reo.

N. B. Rispetto alla giurisdizione militare; mercantile, e de' Minatori, se ne darà a suo luogo la rispettiva prescrizione.

dice condursi dall' aprimento di un Concorso fino alla totale sua definizione, ed in cui si comprendono i doveri dell' Amministratore, e Patrocinatore della Massa, come pure i diritti dei rispettivi Creditori.

E siccome la prefata M. S. ha riconosciuto il presente Regolamento di Concorso, corrispondente al bene generale de' suoi Popoli, quindi ha risoluto, che debba metterſi in pratica, come una Legge unica, e generale in tutti i suoi Stati ereditarj, dichiarando abolite, e di niun valore tutte le Patenti, Leggi, Ordinanze, Consuetudini, od altro anteriormente emanato su questo particolare.

In tutti i concorsi pertanto, che dovessero aprirsi dall' 1. Gennajo 1782. si dovrà osservare dal Giudice la norma quì prescritta, tanto nell' introduzione del Concorso, quanto nella continuazione, e nella sua definizione: lo che s' intende anche dei Creditori, rispetto ai loro diritti, e degli Amministratori in adempimento del loro ufficio.

E quantunque nel presente Regolamento abbia S. M. esattamente determinato quali sieno i crediti, cui competa il diritto di preferenza, abolendo tutte le priorità non comprese in questa Legge, vuole però, che rispetto alla classificazione dei debiti di Regie contribuzioni, o di altri Carichi pubblici, quando in Paese non vi fossero Leggi sufficienti, che la determinassero precisamente, come si dirà al §. 16., e che si dubitasse di qualche equivoco su questo particolare, se ne debba proporre il caso a S. M., ed attenderne dalla Medesima le Sovrane sue determinazioni, secondo le circostanze di ogni Paese.

In tutto il resto poi non avrà luogo veruna interpretazione, od ampliazione, ma ognuno dovrà attenersi scrupolosamente alla prescrizione di questa Legge.

Il primo §. di questa Legge dice bensì, che S. M. vuole, che sia scelto per Giudice del concorso quegli, sotto di cui sarà sottoposto il Debitore, rispetto alle sue qualità personali, ma con ciò si è intesa soltanto di denotare i Tribunali de' suoi Stati ereditarj, ma non già quelli di fuori Stato.

Resta finalmente incaricato a chiunque l'esatta esecuzione di quanto si contiene in questo Regolamento, poichè in caso contrario sarà a carico de' contravventori qualsivoglia perdita o danno;

Segue il suddetto Regolamento in affari di Concorso per tutti gli Stati ereditarj.

§. 1.

Il Concorso de' Creditori si dovrà aprire avanti quel Giudice, sotto la di cui giurisdizione sarà sottoposto il Debitore, in riguardo alla sua qualità personale, soltanto però relativamente a que' Beni, che possiede in quella stessa Provincia, di modo che, se il Debitore possedesse dei Beni in più di una Provincia, il concorso dovrà aprirsi in ciascheduna Provincia, per quanto concerne i Beni, che in essa possiede, ed avanti quel Giudice, al quale sarebbe sottoposto, in riguardo alla sua qualità personale, quando egli abitasse nella detta Provincia.

§. 2.

Il Concorso si aprirà senza dilazione ne' seguenti casi. cioè

a.) Quando alcuno si dichiarasse incapace di pagare i suoi debiti;

b.) Se in caso di morte di qualcheduno, quello che si sarà dichiarato erede, mediante la formazione

dell' Inventario, oppure, in mancanza dell' erede, il Curatore dell' eredità, chiederà l' eccitamento del Concorſo ſulla ſoſtanza del defunto.

§. 3.

Se l' aprimento del Concorſo veniſſe domandato da uno, o più Creditori, e non foſſe totalmente manifeſto, che la domanda ſia mal fondata, o diretta ſoltanto a veſſare il Debitore, ſi dovrà aſſegnare una giornata, al più preſto che ſarà poſſibile, per la diſamina del caſo, ingiungendo al Debitore o ch' egli aſſicuri i ſuoi Creditori impetranti, ovvero che formi il ſuo ſtato attivo, e paſſivo, e lo preſenti nella giornata giudiziaria.

§. 4.

Quando il Debitore non avrà aſſicurato il ſuo Creditore impetrante; ovvero non comparirà in giudizio nel giorno aſſegnato; o non vi preſenterà il ſuo Stato attivo, e paſſivo, o non farà conſtare della ſua incapacità di ſoddisfare tutti i ſuoi Creditori, ſi dovrà aprire il Concorſo ſenza ulteriore dilazione.

§. 5.

L' aprimento del Concorſo ec. (Vedi Capitolo IX. del preſente Tomo §. 73.)

§. 6.

Toſto che il Concorſo ec. (Vedi §. 74.)

§. 7.

Semprechè ſi aprirà il Concorſo ec. (Vedi §. 75.)

§. 8.

Il termine, nel quale ec. (Vedi §. 76.)

§. 9.

L' Editto si pubblicherà ec. (Vedi §. 77.)

§. 10.

Il Curatore assunto cc. (Vedi §. 78.)

§. 11.

Ogni Creditore dovrà ec. (Vedi §. 79.)

§. 12.

Sopra ciascuna di queste ec. (Vedi §. 80.)

§. 13.

A misura che sarà chiuso ec. (Vedi §. 81., e la nota annessa).

§. 14.

Avanti tutti i Creditori dovranno essere posti quelli,

a.) I quali ripeteranno un Bene mobile, od immobile di loro proprietà, che al tempo dell' aprimento del Concorso si sarà trovato esistere in natura presso la Massa;

b.) Quelli, che dopo aperto il Concorso avranno fatta qualche spesa, o lavoro per la Massa medesima, come per esempio il Patrocinatore, o l' Amministratore di essa.

§. 15.

Nella prima classe dovranno collocarsi i Creditori, a' quali viene attribuito il diritto di prelazione in virtù di questa Legge, e sono;

a.) Le spese fatte per la sepoltura del Debitore;

b.) Le spese congrue per il lutto, nel caso però solamente, che il Debitore fosse morto prima dell' aprimento del Concorso;

c.) I Domestici, che abbiano prestato il loro servizio al Padrone per procacciarsi il vitto, od il salario, ovvero e l' uno, e l' altro, rispetto all' importo delle loro mercedi non ricevute, durante il triennio, da computarsi dall' aprimento del Concorso in addietro;

d.) I Medici, Chirurghi, e gli Speziali, per quanto avranno a pretendere verso il Debitore da un anno, per la cura, o per le medicine somministrate, e finalmente

e.) Gli Spazzacammini per le loro opere di un anno, da computarsi dall' aprimento del Concorso in addietro.

§. 16.

I carichi Regj, od altre pubbliche Imposte dovranno classificarsi, come finora è stato di pratica in virtù delle Leggi vigenti.

§. 17.

Nella seconda classe dovranno porsi quelli tali, che saranno muniti di pegno, od ipoteca sopra la sostanza del Debitore, a misura del tempo, in cui avranno acquistato il detto pegno, ovvero a norma delle

Leggi vigenti dei Cataſtri, ſolamente però riſpetto al Fondo, o alla roba vincolata ad ipoteca, o pegno.

§. 18.

Gl' intereſſi di un capitale obbligato ad ipoteca; avranno la ſteſſa priorità, che competerà al capitale medeſimo, da un triennio, da contarſi dal giorno dell'aprimento del Concorſo retro. Se però l'azione per il pagamento di eſſi foſſe ſtata intentata già prima in giudizio, e proſeguita ſenza interruzione, competerà la medeſima priorità tanto agl' intereſſi maturati da un triennio computabile dal giorno, in cui ſarà ſtata preſentata la petizione giudiziaria, quanto a quelli, che ſaranno decorſi dopo fatta la petizione in giudizio fino al giorno, in cui ſi ſarà moſſo il Concorſo.

§. 19.

Alla terza claſſe appartengono quelli, a' quali ſi concede un diritto di priorità ſopra i comuni Creditori; cioè

a.) I Pupilli, e quelli, che in virtù delle Leggi ſono conſiderati come Pupilli, ſemprechè non ſieno coperti da verun pegno, e quando il Debitore foſſe il loro Tutore, Curatore, Amminiſtratore de' beni.

b.) Il Fiſco, per quanto riguarda il credito de' Regj Ufficiali a motivo di ſervigio preſtato.

c.) Le vere lettere di cambio;

d.) E quelle anche ſoltanto ſecche, ma che ſi faranno rilaſciate da' Negozianti alle Fabbriche nazionali, od a que' Manifatturieri degli Stati ereditarj, i quali fabbricano tele, e mercanzie di lana, bambagia, ſeta, come pure pelli, vetri, oro, ed altri metalli; ciò s' intende però riſpetto a quelle merci

soltanto, per le quali la Fabbrica, o il Manifatturiere avrà fatto credenza un anno avanti la dichiarazione del fallimento; sotto di questa classe appartengono anche quelli, che nell' ultimo anno avanti il fallimento avessero somministrato alle succennate Fabbriche, o ai Manifatturieri degli Stati ereditarj, qualche somma di denaro, o generi, sopra lettere secche di cambio.

e.) La Moglie del Debitore in riguardo alla dote, che avrà effettivamente portata, e che non le fosse stata contemporaneamente restituita, ed anche rispetto alla contradote: bene inteso, che quest' ultima non sorpassi il quantitativo della dote suddetta, e che tali crediti non sieno coperti con qualche pegno. I Creditori posti in questa classe dovranno però contentarsi, nel caso che la Sostanza del Debitore fosse insufficiente alla totale loro soddisfazione, di ricevere i pagamenti di ribasso, unicamente in proporzione delle loro pretensioni, senza che essi possano pretendere fra di loro alcuna priorità.

§. 20.

Per gl' interessi non ancora pagati sulle partite espresse nella suddetta terza classe, si dovrà osservare quanto resta prescritto al §. 18. per gl' interessi de' capitali muniti d' ipoteca.

§. 21.

Nella quarta classe dovrà collocarsi il Fisco per le pretensioni provenienti da un contratto, e tutto il resto de' Creditori in generale. Tutti questi Creditori saranno partecipi della rimanente Sostanza senza differenza, e in proporzione de' rispet-

tivi loro crediti; e riguardo agli interessi si osserverà la stessa norma, che è prescritta al §. 18.

§. 22.

Alla quinta classe appartengono gl' interessi, cui questa Legge non concede una priorità eguale a quella, che compete al capitale, e ciò senza differenza, ed in proporzione soltanto del loro importo.

§. 23.

Si collocheranno per ultimo nella sesta classe.

a.) Quelli, la pretensione de' quali deriverà da un semplice atto di beneficenza del Debitore, per esempio i Donatarj, egualmente senza differenza, e secondo la proporzione de' loro crediti;

b.) Dopo di questi il Fisco per le multe aggiudicate al medesimo, sempre che le suddette pretensioni non sieno coperte da alcun pegno, od ipoteca.

§. 24.

Se in un Concorso si comprendesse qualche Miniera, Macchina minerale, Luogo, ove si fonde, o si prepara lo stesso Minerale, Fabbrica di ferro, od altri Beni a ciò spettanti, si dovranno anteporre per ciò, che concerne i suddetti Beni, ma non già tutta la Massa del Concorso, e soltanto ai Creditori segnati al §. 15., i seguenti creditori, e segnatamente

a.) Il Regio Fisco, o quei Padroni del Fondo, i quali hanno speciale diritto di riscuotere le decime dei Minerali, o di esigere denaro in virtù di retaggio, per curagioni, od altre taglie, così dette dei quattro tempi (*Quatembergelder*), in riguar-

do a que' Metalli, o Minerali di già lavorati, o di que' prodotti, de' quali il debitore avesse già riscosso il denaro, e non ne avesse pagate le decime, non avesse prestati nè servigi, nè lavori, o non avesse corrisposto il così detto denaro di retaggio per le curagioni, e per la legna, comprese anche le taglie de' 4 tempi, le quali ultime però sono da computarsi soltanto per tre quartali, cioè per 9. mesi, dal giorno in cui si sarà mosso il Concorso retro.

b.) Gli Artefici in riguardo alle rendite delle Miniere di già raccolte, e che si trovassero esistere tuttora fra le Sostanze del Debitore;

c.) Come anche per ciò, che concerne lo sborso fatto per promuovere lo scavo delle Miniere, ed in riguardo a quella porzione, o anticipazione dovuta, ma non corrisposta dal Debitore; come pure circa gli Stromenti, Materiali, ed altre comune Provvigioni spettanti a tali lavori.

d.) I Lavoratori nelle Miniere, e Macchine spettanti alle medesime, nel fondere, o preparare il Minerale, nelle Fabbriche di ferro, e simili, rispetto al loro salario, ma soltanto di due quartali da computarsi dagli ultimi conti, dal giorno che si sarà mosso il Concorso in addietro.

e.) I crediti della Società de' Minatori, e della loro cassa, in riguardo al diffalco di certa contribuzione, così detta (*Büchsenpfennig*:), fatto ai Lavoratori dal Debitore, e non consegnato alla cassa della Società,

f.) Gli *Erbstöllner* (*), per ciò, che concerne la loro competenza,

g.)

(*) *Erbstöllner* sono gli interessati nell' uso, e nel mantenimento d' una galleria minerale ereditaria, e così detta principale.

g.) Quelli, che avessero delle pretensioni sopra le taglie, o i censi appartenenti alle miniere, cioè alle macchine destinate a cavare le acque dalle mi- n ere, alle acque medesime a ciò necessarie, ed al- le stesse miniere, che si dicono *Schacht* = *Gestång-Wasser und andere sogennante Bergwerksstever oder Zinsen*); ma soltanto per ciò, che concerne due quartali, ossiano 6. mesi da calcolarsi dagli ultimi conti, cominciando dal giorno, che si farà cominciato il Concorso, retro. Sotto di questa stessa categoria sono anche compresi quelli, i quali avessero qualche credito sopra le taglie, o i censi della sandracca, od altra materia minerale (*Hütten und Pochwerks-stever, oder Zinsen*); ma rispetto a questi ultimi non avrà luogo la loro pretesa, se non per un anno, da calcolarsi, come sopra, dal giorno, che si farà mosso il Concorso, retro.

§. 26.

Ai Creditori dovranno bensì decorrere gl' interessi dopo aperto il Concorso, ma non si potranno aggiudicare ad essi le spese, che avranno fatte per la liquidazione delle loro pretensioni.

§. 27.

I Sudditi degli Stati esteri godranno, rispetto alle loro pretensioni, gli stessi diritti, che competono ai Creditori nazionali, a riserva però quando la pretensione spettasse a qualche Suddito di uno Stato estero, nel quale i Sudditi della Monarchia Austriaca non venissero ammessi alla parità di diritto coi proprj Nazionali; poichè in simili casi si dovrà osservare esattamente un reciproco trattamento.

§. 28.

Contro la Sentenza proferita ec. (Vedi Capitolo suddetto §. 82.)

§. 29.

Quelli , che fino al giorno ec. (Vedi §. 83.)

§. 30.

Quello de' Creditori ec. (Vedi §. 84.)

§. 31.

Quando esso non fosse ec. (Vedi §. 85.)

§. 32.

Pel giorno fissato ec. (Vedi §. 86.)

§. 33.

Il libello contenente &c. (Vedi §. 87.)

§. 34.

L' Amministratore de' Beni ec. (Vedi §. 88.)

§. 35.

Tosto che sarà spirato ec. (Vedi §. 89.)

§. 36.

In occasione di tale comparizione ec. (Vedi §. 90.)

§. 37.

Se i Creditori non avessero ec. (Vedi §. 91.)

§. 38.

L' Amministratore confermato ec. (Vedi §. 92.)

§. 39.

Ciocchè alla prima ec. (Vedi §. *93.*)

§. 40.

Chiunque avesse acquistato ec. (Vedi §. *94.*)

§. 41.

Sì tosto che la Sostanza ec. (Vedi §. *95.*)

§. 42.

Sarà in libertà di ciascuna ec. (Vedi §. *96.*)

§. 43.

Quando fra il termine ec. (Vedi §. *97.*)

§. 44.

L' Amministratore della Sostanza ec. (Vedi §. *98.*)

§. 45.

Sopra il pagamento ec. (Vedi §. *99.*)

Boemia addì 30. *Giugno* 1781.

Quelli compresi nella massa del Concorso, a' quali non si spetta sui loro crediti, a tenore della massa, se non che *36.* Fiorini, saranno esenti dalla detta tassa del giuramento; ma per lo contrario in tutti gli altri casi i Creditori dovranno corrispondere la tassa stabilita.

Moravia addì 16. *Agosto* 1782.

Per ciò, che concerne gli alimenti, in caso di cessione dei Beni del Debitore, questo non potrà aver

luogo ſenza lo ſpeciale, e volontario aſſenſo dei Creditori medeſimi.

Addì 28. Dicembre 1782.

L'impoſizione ſul vino, o ſulla birra, avrà la ſteſſa natura, come tutte le altre Regie impoſizione, e però in occaſione di qualche Sentenza di claſſificazione, i reſidui della ſuddetta impoſizione entreranno nella ſteſſa categoría di quelli delle altre Regie impoſizioni.

Num. III.

Del giuramento di fedeltà.

Boemia addì 21. Settembre, e 26. Novembre 1781.

IL giuramento di fedeltà, che i Sudditi degli Stati ereditarj in Boemia erano ſoliti preſtare ai loro Padroni, reſta da quì innanzi totalmente abolito (*).

Num. IV.

Della giuriſdizione perſonale.

Addì 4. Luglio 1782.

PEr evitare ogni conteſa, che poteſſe naſcere circa la giuriſdizione perſonale di un ignobi-

(*) Ciò non oſtante però ha riſoluto S. M. I. con aulico ſuo Decreto degli 11. Agoſto 1783. emanato per la Boemia, che tutti i nuovi abitanti debbano, prima di poter prender parte nei diritti del Paeſe, raſſegnare la conſueta controſcritta d'obbligazione, non già al Cataſtro del Paeſe, ma al Governo medeſimo per le pratiche ulteriori.

le Possidente di porzione statica (*Besitzer ständischer Gülten*), fu ordinato, che tali Individui debbano essere soggetti , in regola della personale giurisdizione , ai Magistrati , o Superiori di quel Luogo , ove hanno la loro abitazione ; ma per lo contrario , qualora a tenore dei loro possessi , nel Luogo , in cui hanno la loro abitazione , la giurisdizione personale di tali ignobili Individui spettasse unicamente a loro medesimi , in tal caso dovranno essere soggetti alla personale giurisdizione di quel Tribunale destinato nella Provincia per la Nobiltà .

Addì 6. Settembre 1782.

Se una Persona ignobile , nel Luogo , ove ha la propria abitazione , sarà eletta in qualità di Giudice presso di qualche Magistrato , o Tribunale di giustizia del luogo composto da diversi Membri Consiglieri , sarà soggetto , non ostante la carica di Giudice , ch' egli copre , secondo la regola generale , al Tribunale locale , e perciò in affari giudiziarj , riguardanti la sua persona medesima , la propria moglie , e i suoi figliuoli , deporrà l' Ufficio suo di Giudice , e non potrà essere presente alle consulte , o deliberazioni , che si dovessero fare su di tale proposito .

Ma qualora fosse affidata ad una Persona ignobile , la quale non potesse comprendersi sotto la Legge suddetta de' 4. Luglio 1782. , l' amministrazione della giustizia nel luogo stesso , ove la medesima ha la propria abitazione , sarà soggetta , durante l' ufficio suo di Giudice , in riguardo a questioni , o cause concernenti la propria persona , la moglie , e i figlj , od il proprio Ufficio di Giudice , al Magistrato della Città capitale della Provincia , cui appartiene il Luogo di sua dimora ; e cessando il suo

Ufficio di Giudice tanto per morte, che altrimenti, ſottentrerà tantoſto anche nel reſtante, a norma della regola generale, la giuriſdizione del Tribunale del luogo.

Addì 6. Settembre 1782.

Siccome, atteſa una tale diſpoſizione, riſpetto alla perſonale giuriſdizione, cioè di rimandare le Perſone ignobili, che erano ſoggette alla già eſiſtente Reggenza del Paeſe, ai Tribunali locali, potrebbe accadere, che le dette Parti veniſſero ad eſſere ſotto la giuriſdizione di una Signoria eſtera; così per evitare ogni inconveniente, e mala intelligenza, fu dichiarato, che le Perſone ignobili, che erano ſoggette alla giuriſdizione perſonale della Reggenza del Paeſe, e le quali hanno la loro abitazione in un diſtretto di un altro Padrone, non debbano eſſere ſoggette colla perſonale giuriſdizione, come ſarebbe di regola in ogni altro caſo, al Tribunale locale, ma bensì al Magiſtrato di quella Città, ove eſiſteva la Reggenza, cui furono già ſottopoſte, riſpetto alla giuriſdizione perſonale.

Fine del Tomo IV.

SOMMARIO

Di quanto si contiene in questo quarto Tomo per ordine d' alfabeto.

In-

l'assunto padrocinio pria che sia terminata la causa . . . . §. 419.

Se la Parte non avrà nominato ella stessa un sostituto, dovrà il di lei Avvocato sceglie-re a tal fine un altro soggetto, notificandolo alla Parte avversaria . . . . §. 420.

Non gli sarà lecito padrocinare ambedue le Parti nel tempo stesso e nella medesima causa, come neppure di assistere una Parte in quella causa in cui egli abbia prima assistito la Parte contraria . . . . §. 421.

Non potrà frapporre alcun ragiro o nuova molestia in cause già risolte e decise . . . . §. 422.

Gli è onninamente interdetta la previa stipulazione di una determinata compensa al caso di vincer la Causa, e ciò sotto pena d'invalidità, ed anco di ulterior punizione . . . . . §. 423.

Presentando l'ultima Scrittura in Causa, ovvero la Scrittura d'Appello o di Revisione, deve unire agli Atti una nota specifica delle sue competenze, come pure, trattandosi di Processo verbale, alla fine della giornata su la quale emanerà la Sentenza, e farla ricevere in Protocollo mediante notificazione in iscritto o verbale . . . . §. 424.

Nel caso in cui il Giudice abbia a condannar nelle spese del Processo la Parte soccombente, dovrà moderare nella stessa Sentenza le competenze pretese dall'Avvocato della Parte avversa contro lo stesso Soccombente. Per lo contrario il Giudice non deve moderare le competenze dell'Avvocato verso del suo Cliente, se non allor che questo richieda una tale moderazione . . . . §. 425.

Opere dell'Avvocato non si debbono valutare nè dal numero de' foglj delle scritture, nè dal

norma delle Leggi il Detentore per la conse-gna, ovvero il Reo per la prestazione del di-mostrabile valor della cosa, e per la rifazion del suo danno; il che parimenti avrà luogo quando il Mobile non si trovi più in essere §. 306.

Quando il Reo sia in debito di prestare all' Attore un Mobile indeterminato di un certo ge-nere, il Giudice ordinerà al Messo di andare a levarne dal Reo quanto sarà dovuto all' At-tore, e consegnarglielo contro di lui ricevuta §. 307.

Se il Reo non abbia poi di tal genere, il Giudice permetterà all' Attore di comprarlo nel modo meno dispendioso ad ambe le Parti, e di rifarsi del proprio danno a carico del Reo §. 308.

Semprechè, obbligato il Reo a prestare un Fatto o un Lavoro, questo sia eseguibile anche per terza mano, il Giudice permetterà all' At-tore di farlo eseguire da un Terzo nella ma-niera meno costosa ad ambe le Parti, e reinte-grarsi del suo danno a carico del Reo, oppure di chiedere il valore del Fatto o Lavoro, e del suo danno come sopra . . . . §. 309.

Che se il Fatto non sia eseguibile per altrui mano, il Giudice a istanza dell' Attore dovrà costringere il Reo, con pena pecuniaria o corpo-rale, al compimento dell' obbligo . . . . . §. 310.

Se il Reo sia in obbligo di pagare una som-ma di denaro all' Attore, deve questo, nell' at-to che fa istanza per la Esecuzione, denun-ciare su quali Beni del Reo intenda consegui-re il suo Credito . . . . §. 311.

Denunciandosi dall' Attore qualche Salario o Pensione del Reo, il Giudice deve assegnar-ne all' Attore tanta parte quanta corrisponda all' importanza del Credito . . . . §. 312.

Domandandosi Esecuzione di Rendite o Frut-

ti, deve il Giudice a istanza dell' Attore accordargliene la Pignorazione, e destinare un Sequestratario per la loro esigenza . . . . . §. 320.

Se però tali Rendite o Frutti consistessero in una somma certa di denaro, si dovrà farne l' assegno immediato all' Attore, a misura del di lui Credito, e senza destinare alcun Sequestratario . . . . §. 321.

Se l' Attore domandi l' esecuzione su i Beni stabili del Reo convenuto, deve il Giudice accordarne all' Attore la Pignorazione, cioè che se ne trasferisca in lui il diritto reale . . §. 322.

Tosto che l' Attore abbia conseguito il pegno giudiziale di quei Beni, il Giudice deve a istanza dell' Attore accordargliene senza dimora la stima, e a norma del presente Regolamento (Vedi Periti *) farla intraprendere . . . .* §. 323.

Se fra trenta giorni nè una Parte nè l' altra avrà fatto istanza per la Subasta del Fondo, sarà l' Attore obbligato ad accettarlo, ed il Reo a lasciarglielo per lo prezzo della stima . . . . §. 324.

Accettato dall' Attore il Fondo, e pagatone da esso l' intiero prezzo a tenor della stima, si passerà al finale Istromento di liberazione . §. 325.

Se dentro di 30. giorni una Parte o l' altra avrà fatto istanza per la Subasta, si deve tosto accordarla . . . . §. 326.

Per le Subaste delle maggiori tenute in Campagna potrà la prudenza del Giudice estendere, e generalmente ampliare, o ristringere li termini §. 327.

ESECUZIONE DI MOBILI. *Vedi il Cap.* XXXI. §. 340. *al* 348.

Ogni ordinanza che emanerà dal Giudice per accordare e commettere qualsivoglia Esecuzione dev' essere munita con la solita legalità . . §. 352.

virlo al deferente . . . . §. 205.

Chi abbia assunto di dare il Giuramento decisorio su circostanze addotte dalla Parte contraria sarà solamente obbligato a contraddirle in quanto esso avrà scienza e memoria *del fatto; ma allorchè debba giurare circostanze addotte da esso medesimo dovrà prestare il Giuramento senza veruna limitazione* . . . . . §. 206.

A qualunque che litighi in causa propria si potrà deferire il Giuramento decisivo e su i proprj fatti, e su gli altrui. Per lo contrario, a chi sostenga la Lite non in suo nome, ma per un Terzo non si potrà deferire un tal Giuramento se non su i di lui propri fatti . . §. 207.

Deve il Giudice nella Sentenza prescrivere esattamente la formola del Giuramento . . §. 208.

Il condannato ad assumere o a riferire il Giuramento decisivo, dovrà in tre giorni dopo passata la Sentenza in giudicato, ovvero (se sia emanata la Sentenza in ultima istanza) fra giorni 14. da che gli sarà stata intimata, dichiararsi in iscritto se voglia assumere il Giuramento, o vvero riferirlo, e non dichiarandosi per il Giuramento si avrà per riferito . . . §. 209.

Dichiarandosi egli per l' accettazione del Giuramento, si assegnerà a tal fine una giornata in cui l' Accettante debba prestarlo . . . . §. 210.

Che se egli, riferisca espressamente il Giuramento, o lo riferisca tacitamente col non dichiararsi nel tempo prescritto come sopra, deve la contraria Parte domandare fra tre giorni prossimi successivi l' assegnamento di un giorno per dare il suo Giuramento, e deve in quel giorno prestarlo, altrimenti si avrà per vero il contrario di ciò che la stessa avrebbe dovuto confermare col di lei Giuramento.

GIU-

GIURAMENTO SUPPLETORIO E PURGA-

istanza di una Parte o l'altra fissare il giorno, l'ora, ed il luogo per la oculare ispezione nominando i Periti. ed anche uno o due Delegati, se il Giudice stesso non v' interuenga. §. 189. e 190.

Non potrà eleggersi per la peritazione quello, che sebbene pratico nell' arte, sarebbe testimonio vizioso o inabile in quella causa . . . . . . §. 191.

Ricusato il Perito da una Parte o dall' altra con addurne un motivo giustificato, il Giudice deve tosto nominarne un altro, avvisata la parte contraria. . . . . §. 192.

Nell' atto stesso di assegnare il giorno per la oculare ispezione, dovrà il Giudice fissare e far depositare dalla Parte provante una somma proporzionata per le spese . . . . §. 193.

Prima della ispezione i Periti dovranno essere ammoniti dal Giudice o dal Delegato intorno alla importanza del già prestato lor giuramento, e li non giurati dovranno giurare avanti al Giudice, o al Delegato . . . . §. 194.

Nell' atto della ispezione potranno le Parti fare ai Periti i rilievi che crederanno necessarj. §. 195.

La peritazione per far piena prova esige la concorde deposizione di due Periti . . §. 196. e 197.

Prima che, seguita l'ispezione, le Parti si siano separate, dovranno i Periti più presto che sia possibile estendere la loro relazione in iscritto, e questa da essi sottoscritta presentare al Giudice o al Delegato, ovvero riferirne loro a voce le risultanze su cui il Giudice o il Delegato dovrà formare un esatto e circonstanziato Protocollo da sottoscriversi dalli Periti medesimi. E la relazione dovrà farsi soltanto su la qualità dell' oggetto in questione, senza entrare nel punto di ragione, e dovrà presentarsi subito al Giudice. . . . . §. 198.

Non

parte presentare nell' assegnato giorno li suoi speciali interrogatorj . . . . . §. 151. 152. e 153.

Ancor presentati gli interrogatorj non mai si presterà fede al testimonio se non resa la ragione della scienza . . . , ... §. 154.

Se li testimonj non siano immediatamente soggetti alla giurisdizione del Giudice avanti a cui si agiterà la causa, dovrà questo, a ricorso della Parte probante, accordare un ordine o lettera requisitoriale dirette al Giudice dei testimonj acciò questo gli esamini e rimetta le loro deposizioni contro promessa di abbonargliene le spese . . . . , ... §. 155. 156. e 157.

Il Giudice requisito citerà ex officio li testimonj anche senza citare le parti se queste siano destinati dal luogo. Riceverà le deposizioni, e le rimetterà senza indugio al Giudice della Causa . . . . §. 158.

Se l' esame de' testimonj non terminasse entro il termine stabilito dovrà, il producente esporre il ritardo al Giudice della causa, e questo dovrà procurar che l' esame non sia differito . . . §. 159.

Ingiunta a una Parte la prova per testimonj dovrà riservare all'altra Parte la riprova §. 169. e 170.

Terminato l' esame di tutti li testimonj si dovrà ciò notificare con cedola e allora le Parti potranno levarne le copie dalla Cancelleria §. 171.

Il producente potrà dopo questo far istanza senza ulteriore processo che si passi alla inrotulazione degli Atti, indi alla Sentenza . . . 172.

Presentata dal producente la scrittura probatoriale in tempo debito, si comunicherà questa alla Parte contraria per la risposta entro il perentorio di quattordici giorni; ed anche non presentata dal producente alcuna scrittura probatoriale, potrà però l' altra Parte presentarne una per

FINE DELL' INDICE.

A V V I S O.

Trovasi vendibile in questo Negozio la Parte Prima *del* CODICE CIVILE UNIVERSALE *recentemente uscita in Vienna, del quale se ne attende quanto prima la continuazione.*